

Regione Lazio

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 settembre 2026, n. G12799

Pronuncia di Screening di valutazione di incidenza specifico ai sensi del DPR n. 357/1997 e delle Linee Guida regionali per la valutazione di incidenza (DGR n. 938/2022) ai fini della prevalutazione delle categorie "Interventi forestali (Cat. 4)", "Interventi agricoli (Cat. 5)" e "Sorvoli (Cat. 6)". Approvazione dell'elenco aggiornato delle Condizioni d'obbligo e della modulistica della procedura di Screening semplificato

Pronuncia di **Screening** di valutazione di incidenza specifico ai sensi del DPR n. 357/1997 e delle Linee Guida regionali per la valutazione di incidenza (DGR n. 938/2022) ai fini della prevalutazione delle categorie “Interventi forestali (Cat. 4)”, “Interventi agricoli (Cat. 5)” e “Sorvoli (Cat. 6)”. Approvazione dell'elenco aggiornato delle Condizioni d'obbligo e della modulistica della procedura di **Screening** semplificato

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6, e successive modifiche e integrazioni, relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 10 marzo 2025, n. 5 “*Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie*”, ai sensi del quale è stata soppressa, tra le altre, la Direzione regionale “Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi” e istituita la Direzione regionale “Programmazione economica, fondi europei e patrimonio naturale”;

DATO ATTO che la declaratoria delle competenze della citata direzione regionale “Programmazione economica, fondi europei e patrimonio naturale” comprende l'attuazione delle Direttive europee 92/43/CEE “*Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*” e 2009/147/CE “*Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici*”, anche con riferimento alla procedura di valutazione di incidenza;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 478 del 26/06/2025 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Programmazione economica, fondi europei e patrimonio naturale” al Dott. Paolo Alfarone;

VISTO l'Atto di organizzazione n.G12268 del 19/09/2024 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Protezione e gestione della biodiversità all'Arch. Fabio Bisogni;

VISTE le Direttive Comunitarie 79/409/CEE “Uccelli” del 2 aprile 1979, sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE “Habitat” del 21 maggio 1992 con le quali viene costituita la rete ecologica europea “Natura 2000”, formata da Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il comma 3 dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) con cui si stabilisce che “[...] qualsiasi Piano o Progetto che possa avere incidenza significativa sul sito singolarmente o congiuntamente ad altri progetti forma oggetto di valutazione d'incidenza”;

VISTO il DPR 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. “*Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*” e in particolare l'articolo 5 che, tra le altre cose, stabilisce che “[...] i piani territoriali, urbanistici e di settore [...]” nonché “[...] gli interventi che possano avere incidenza significativa sul Sito singolarmente o congiuntamente ad altri interventi” sono oggetto di valutazione d'incidenza;

VISTO l'art. 15 del citato DPR che stabilisce che “il Corpo Forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate [...] e gli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, esercitano le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del presente Regolamento”;

VISTO il decreto legislativo n. 177 del 19/08/2016 che attribuisce all'Arma dei Carabinieri le funzioni già esercitate dal Corpo Forestale dello Stato;

VISTA la DGR n. 2146 del 19/03/1996 avente ad oggetto "*Direttiva 92/43/CEE - Habitat: approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria del Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica europea Natura 2000*", con la quale viene approvata la lista dei Siti con valore d'importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica europea "Natura 2000", ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat";

VISTA la DGR n. 651 del 19/07/2005 avente ad oggetto "*Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e delle ZPS (Zone di Protezione Speciale). Integrazione Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146*";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (DM) 17 ottobre 2007 e s.m.i. "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)*";

VISTA la DGR n. 612 del 16/12/2011 "*Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928*";

VISTA la DGR 938/2022 "*Approvazione delle linee guida regionali in recepimento delle Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza (VInCA), ai sensi dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 novembre 2019*";

VISTA la Determinazione G11906 del 12 Settembre 2023 "*Adempimenti ai fini dell'applicabilità delle Linee guida per la valutazione di incidenza nella Regione Lazio, approvate con DGR n. 938/2022 in recepimento delle Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza (VInCA), ai sensi dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 novembre 2019*" con la quale sono state rese operative, con decorrenza dal 24/09/2023, le Linee Guida (LL.GG.) regionali per la valutazione di incidenza;

VISTO quanto indicato nelle Linee Guida (LL.GG.) regionali in merito alla possibilità di assoggettare preventivamente a **screening** di incidenza (pre-valutazione), a livello regionale, determinate categorie di interventi ed attività al fine di accertare che la realizzazione e/o attuazione degli stessi non possano comportare interferenze negative significative sui Siti Natura 2000;

CONSIDERATO che, alla luce degli orientamenti della Corte di Giustizia europea (sentenze C-256/98, C-6/04, C-241/08, C-418/04, C-538/09) e delle criticità evidenziate nell'ambito dell'EU Pilot 6730/14/ENVI relativo all'applicazione dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", non possono essere previsti elenchi di tipologie di opere ed interventi di mera esclusione dalle verifiche di cui all'art. 6.3 della Direttiva 92/43/CEE, in quanto questo approccio non tiene conto della relazione tra la potenziale incidenza della proposta e gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000;

RITENUTO necessario prevedere forme di semplificazione procedurale che consentano l'espletamento delle verifiche di **screening** mediante una procedura di Verifica di Corrispondenza (VC) tra la proposta presentata dal proponente e le categorie di interventi ed attività già assoggettate preventivamente a **screening** di incidenza a livello regionale (cd. pre-valutazione);

CONSIDERATO che a oggi la Regione Lazio ha prevalutato tipologie di interventi riferite alle categorie "Interventi edilizi (Cat. 1)", "Interventi su reti tecnologiche e infrastrutture viarie e ferroviarie (Cat. 2)" e "Installazione di impianti su strutture esistenti (Cat. 3)" che sono state approvate con determinazione n. G16256 del 23/12/2021;

PRESO ATTO del Regolamento Regionale 10 marzo 2025, n. 4, di modifica dell'art. 53 del RR 7/2005, con cui si dispone che gli interventi di utilizzazione di soprassuoli in aree incluse nei Siti della Rete Natura 2000 rispettino le misure di conservazione adottate ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 357/1997;

RITENUTO al fine del perseguimento di un'ulteriore semplificazione della procedura di valutazione di incidenza di individuare ulteriori tipologie di interventi e attività in prevalutazione denominate "Interventi forestali (Cat. 4)", "Interventi agricoli (Cat. 5)" e "Sorvoli (Cat. 6)";

VISTO il par. 2.4 delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di incidenza che prevede l'individuazione, da parte delle Regioni, delle cosiddette Condizioni d'obbligo (CO) con le quali si intende una lista di indicazioni standard che il proponente, al momento della presentazione dell'istanza, deve integrare formalmente nel Piano/Programma/Progetto/Intervento/Attività (P/P/P/I/A) proposto assumendosi la responsabilità della loro piena attuazione;

RICHIAMATA la determinazione n. G09588 del 18/07/2024 con cui è stato approvato l'elenco delle Condizioni d'obbligo;

RITENUTO opportuno apportare all'elenco delle Condizioni d'obbligo alcune modifiche e integrazioni sulle quali il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) si è espresso favorevolmente con nota prot. n. 227553 dell'11/12/2024, acquisita al prot. n. 1523238 dell'11/12/2024;

RITENUTO quindi di approvare l'elenco delle Condizioni d'obbligo (ALLEGATO I) che aggiorna e sostituisce quello già approvato con la citata determinazione n. G09588 del 18/07/2024;

CONSIDERATO che le LL.GG. regionali prevedono che, prima dell'approvazione da parte della Regione Lazio, le categorie prevalutate individuate siano proposte agli Enti di gestione di Aree naturali protette nazionali affidatari della gestione ("Soggetti gestori") di Siti Natura 2000 (DM 17 ottobre 2007), agli Enti di gestione di Aree naturali protette regionali affidatari della gestione di Siti Natura 2000 e al pubblico per riceverne rispettivamente il pronunciamento obbligatorio ai sensi dell'art. 5 comma 7 del DPR n. 357/1997, il pronunciamento previsto dalle LL.GG. stesse e le eventuali osservazioni;

CONSIDERATO che la fase di acquisizione dei citati pronunciamenti ai sensi delle LL.GG. e del DPR n. 357/1997, avviata con nota prot. n. 417581 del 23/03/2024, si è conclusa e che le osservazioni pervenute dagli Enti hanno portato alla parziale modifica dell'articolazione delle categorie oggetto di prevalutazione;

RICHIAMATO l'Avviso del 25/07/2024, pubblicato sul sito Internet della Regione Lazio, con cui si informava dell'avvio del procedimento di definizione delle categorie prevalutate "Interventi forestali (Cat. 4)", "Interventi agricoli (Cat. 5)" e "Sorvoli (Cat. 6)" e si dava atto della pubblicazione sul Sito Internet regionale del documento "Proposta di categorie pre-valutate su Interventi forestali (Cat. 4), Interventi agricoli (Cat. 5) e Sorvoli (Cat. 6) e relativi pareri motivati per le osservazioni del pubblico";

CONSIDERATO che in tale documento si dà atto in forma analitica delle osservazioni avanzate dai Soggetti gestori nei citati pronunciamenti ai sensi delle LL.GG. e del DPR n. 357/1997 e delle relative controdeduzioni formulate dalla Direzione regionale allora competente;

PRESO ATTO che in riscontro al citato Avviso del 25/07/2024 sono pervenute le seguenti osservazioni:

- **nota dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL)** prot. n. 12574 del 23/08/2024 acquisita al prot. n. 1040038 del 23/08/2024;
- **nota della Riserva naturale regionale (RNR) Monterano** prot. n. 877 del 27/08/2024 acquisita al prot. n. 1046002 del 27/08/2024;
- **nota della RNR Selva del Lamone** prot. n. 6233 del 30/08/2024 acquisita al prot. n. 1057869 del 30/08/2024;
- **nota della Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (ODAF) del Lazio** prot. n. 17 del 02/09/2024 acquisita al prot. n. 1063488 del 02/09/2024;

A queste si aggiungono le due seguenti comunicazioni:

- nota del MASE – Direzione generale Tutela della Biodiversità e del Mare prot. n. 149387 del 09/08/2024 acquisita al prot. n. 1012330 del 09/08/2024 relativa a criteri generali da tenere in considerazione nella formulazione delle prevalutazioni;
- **nota dell'Ente regionale Parco di Veio** prot. n. 1985 del 02/09/2024 acquisita al prot. n. 1066260 del 03/09/2024.

CONSIDERATO che nella citata nota **prot. n. 1985 del 02/09/2024** l'Ente regionale Parco di Veio evidenzia di avere trasmesso con prot. n. 1228 del 20/05/2024 il proprio pronunciamento ai sensi delle LL.GG. nel quale si rilevava la necessità di estendere ad almeno 20m la fascia da preservare al taglio lungo i lati dei corsi d'acqua nelle ZSC IT6010032 "Fosso Cerreto" e IT6030011 "Valle del Cremera – Zona del Sorbo" relativamente alla categoria "4.3 Interventi selvicolturali fino a 0,5 ha nelle ZSC";

RITENUTO di poter accogliere tale richiesta e di inserire quindi nella Categoria 4.3 la CO 63 al posto della CO 62 tra le Condizioni d'Obbligo da integrare nell'Istanza per le due ZSC menzionate, ponendo così rimedio a un disguido in fase istruttoria;

DATO ATTO che le altre osservazioni pervenute, sopra elencate, sono state valutate e ove possibile sono state recepite modificando gli ambiti di applicazione e gli elenchi delle Condizioni d'obbligo relativi alle categorie o modificando la descrizione delle stesse;

DATO ATTO che le osservazioni pervenute vengono riportate in formato tabellare e analitico, con relative controdeduzioni, nel documento "Osservazioni pervenute dal pubblico sulle categorie 'Interventi forestali (Cat. 4)', 'Interventi agricoli (Cat. 5)' e 'Sorvoli (Cat. 6)' e relative controdeduzioni" (ALLEGATO 2); il testo delle osservazioni riportato nel documento non deve intendersi come una trascrizione integrale di quello originario in quanto, laddove esigenze di sintesi e chiarezza lo richiedevano, questo è stato riformulato;

DATO ATTO che nel suddetto Avviso del 25/07/2024 tra le categorie pubblicate per le osservazioni erano ricomprese le seguenti:

- Cat. 4.1 "Interventi selvicolturali in boschi cedui semplici matricinati nelle ZPS";
- Cat. 5.2 "Realizzazione di recinzioni mobili, anche elettrificate, per gestione dell'attività di pascolo e difesa da fauna selvatica, di lunghezza superiore a 1.000 m, nelle ZSC con presenza di orso bruno marsicano";
- Cat. 5.3 "Realizzazione e/o ripristino di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, anche ai sensi della L. n. 68/2023, fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua";

ATTESO che le citate categorie in ultimo sono state oggetto di un approfondimento in esito al quale si è ritenuto di:

1) **suddividere la Cat. 4.1 nelle sottocategorie 4.1.1 "Utilizzazione forestale di boschi cedui, non di età elevata, di superficie massima di 3 ettari per stagione silvana, anche su lotti disgiunti" e 4.1.2 "Interventi di taglio di singole piante (fino ad un massimo di 3) per motivi di stabilità, sicurezza pubblica e fitosanitari";**

2) **escludere la Cat. 5.2 dall'iter di prevalutazione e rimandarla a future valutazioni in quanto l'attuale formulazione non bilancia adeguatamente le esigenze di tutela delle specie con gli aspetti di semplificazione amministrativa;**

3) **riformulare la Cat. 5.3 come segue: "Realizzazione (fino ad un volume massimo di 50 mc per ettaro di SAU o sua frazione, nel limite di 3.000 mc/azienda) e/o ripristino, senza aumento di superficie e volume, di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo ai sensi della L. n. 68/2023";**

DATO ATTO quindi che in esito all'istruttoria effettuata vengono individuate e assoggettate a prevalutazione le seguenti categorie di interventi e attività:

Interventi forestali (Cat. 4)

Cat. 4.1 Interventi selvicolturali in boschi cedui semplici matricinati nelle ZPS;

Cat. 4.1.1 Utilizzazione forestale di boschi cedui, non di età elevata, di superficie massima di 3 ettari per stagione silvana, anche su lotti disgiunti;

- Cat. 4.1.2 Interventi di taglio di singole piante (fino ad un massimo di 3) per motivi di stabilità, sicurezza pubblica e fitosanitari;
- Cat. 4.2 Interventi di conversione di ceduo semplice matricinato, non di età elevata, in ceduo composto (art. 43 del RR 7/2005) fino a 10 ha nelle ZPS;
- Cat. 4.3 Interventi selvicolturali fino a 0,5 ha nelle ZSC (anche ricadenti in ZPS);
- Cat. 4.4 Interventi di conversione di castagneti cedui in castagneti da frutto (fino a 5.000 mq all'anno, fino a un massimo di 3 ha in 6 anni) nelle ZPS, nelle ZSC/ZPS e nelle ZSC non identificate per l'habitat 9260 "Foreste di *Castanea sativa*";
- Cat. 4.5 Diradamenti e avviamenti a fustaia fino a 10 ha con prelievo massimo del 20% nelle ZPS;
- Cat. 4.6 Diradamenti e sfolli nei castagneti cedui;
- Cat. 4.7 Diradamenti di conifere;

Interventi agricoli (Cat. 5)

- Cat. 5.1 Interventi di decespugliamento in ZPS, effettuati con taglio al colletto senza estirpazione di apparati radicali e manomissioni del suolo, su aree destinate a pascolo a partire da 2.000 mq e fino al 5% della superficie a pascolo disponibile per anno, da svolgersi fuori del periodo dal 15 marzo al 15 luglio;
- Cat. 5.2 Realizzazione (fino ad un volume massimo di 50 mc per ettaro di SAU o sua frazione, nel limite di 3.000 mc/azienda) e/o ripristino, senza aumento di superficie e volume, di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo ai sensi della L. n. 68/2023;

Sorvoli (Cat. 6)

- Cat. 6.1 Sorvolo di droni ad uso commerciale/scientifico nelle ZPS e nelle ZSC con presenza di Chiroterri;
- Cat. 6.2 Sorvolo di droni per motivi di esercitazioni finalizzate a soccorso ed emergenza, di pubblico servizio e pubblica necessità in tutte le ZPS e nelle ZSC con presenza di Chiroterri;
- Cat. 6.3 Sorvolo di aeromobili (non UAS - *Unmanned Aircraft System*) per pubblico servizio e necessità pubblica;

DATO ATTO che l'istruttoria tecnico-amministrativa si è svolta, come previsto nelle LL.GG. nazionali e ribadito nelle LL.GG. regionali, sulla base della sequenza logica e di analisi del "Format Screening di V.Inc.A" (cosiddetto "Format Valutatore") di cui all'Allegato 2 delle citate LL.GG. nazionali, e che nella definizione delle categorie oggetto di prevalutazione si è tenuto conto della compatibilità con gli obiettivi di conservazione e con le misure di conservazione dei Siti Natura 2000 interessati, nonché delle pressioni e delle minacce individuate e della necessità di minimizzare la possibilità di effetti cumulativi con altri interventi/attività;

RITENUTO, in considerazione degli esiti dei pareri motivati riportati nel documento "Pareri motivati sulle categorie prevalutate 'Interventi forestali (Cat. 4)', 'Interventi agricoli (Cat. 5)' e 'Sorvoli (Cat. 6)'" (ALLEGATO 3), che gli interventi e attività riconducibili alle categorie in esame, nel rispetto delle Condizioni d'obbligo indicate, non possano generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative su habitat, habitat di specie e specie di interesse unionale la cui tutela costituisce obiettivo di conservazione dei Siti Natura 2000;

RITENUTO pertanto di esprimere parere favorevole di procedura di *Screening* di incidenza specifico sulle suddette categorie, e che di conseguenza per interventi e attività riconducibili ad esse sia possibile avvalersi della procedura di *Screening* di valutazione di incidenza semplificato mediante "Verifica di Corrispondenza", ai sensi delle LL.GG. regionali (DGR n. 938/2022);

RITENUTO di approvare il modello di istanza denominato "MODELLO B1 - Categorie 4, 5 e 6" per l'attivazione della procedura di *Screening* di valutazione di incidenza semplificato sulle categorie "Interventi forestali (Cat. 4)", "Interventi agricoli (Cat. 5)" e "Sorvoli (Cat. 6)";

RILEVATA la necessità di uniformare e aggiornare il "Modello B - Modello di attivazione della procedura di screening semplificato - Verifica di Corrispondenza (VC) di proposte pre-valutate", approvato con la citata determinazione n. G09588 del 18/07/2024, attualmente in uso per la procedura di *Screening* semplificato sulle categorie "Interventi edilizi (Cat. 1)", "Interventi su reti

tecnologiche e infrastrutture viarie e ferroviarie (Cat. 2)” e “Installazione di impianti su strutture esistenti (Cat. 3)” (categorie già approvate con determinazione n. G16256 del 23/12/2021);

RITENUTO quindi di approvare il nuovo “MODELLO B – Categorie 1, 2 e 3” per l’attivazione della procedura di *Screening* semplificato sulle categorie “Interventi edilizi (Cat. 1)”, “Interventi su reti tecnologiche e infrastrutture viarie e ferroviarie (Cat. 2)” e “Installazione di impianti su strutture esistenti (Cat. 3)” in sostituzione del “Modello B – Modello di attivazione della procedura di screening semplificato – Verifica di Corrispondenza (VC) di proposte pre-valutate” già approvato con la citata determinazione n. G09588 del 18/07/2024, a modifica e integrazione di tale determinazione;

RITENUTO in conclusione di approvare:

- l’elenco aggiornato delle Condizioni d’obbligo individuate a livello regionale (ALLEGATO 1);
- il documento “Osservazioni pervenute dal pubblico sulle categorie ‘Interventi forestali (Cat. 4)’, ‘Interventi agricoli (Cat. 5)’ e ‘Sorvoli (Cat. 6)’ e relative controdeduzioni” (ALLEGATO 2);
- il documento “Pareri motivati sulle categorie prevalutate ‘Interventi forestali (Cat. 4)’, ‘Interventi agricoli (Cat. 5)’ e ‘Sorvoli (Cat. 6)’” (ALLEGATO 3);
- il “MODELLO B – Categorie 1, 2 e 3” (ALLEGATO 4);
- il “MODELLO B1 – Categorie 4, 5 e 6” (ALLEGATO 5);

RITENUTO di ribadire che debbano essere comunque assicurati il rispetto delle misure di conservazione stabilite per i Siti Natura 2000 del Lazio e la tutela di specie e habitat di interesse unionale di cui agli allegati I, II e IV della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e all’allegato I della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”;

DETERMINA

1. di esprimere parere favorevole di *Screening* di valutazione di incidenza specifico, ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 357/1997 e delle Linee Guida regionali per la Valutazione di Incidenza (DGR n. 938/2022), sulle categorie elencate in premessa, riferite a “Interventi forestali (Cat. 4)”, “Interventi agricoli (Cat. 5)” e “Sorvoli (Cat. 6)”, in quanto è possibile concludere in maniera oggettiva che gli interventi e attività riconducibili a queste, nel rispetto delle Condizioni d’obbligo relative a ciascuna categoria, non possano generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative su habitat, habitat di specie e specie di interesse unionale la cui tutela costituisce obiettivo di conservazione dei Siti Natura 2000 del Lazio;
2. di dare atto che interventi e attività ricompresi in tali categorie sono prevalutati da parte della Regione Lazio e che per essi la procedura di valutazione di incidenza può essere assolta con lo *Screening* semplificato mediante Verifica di Corrispondenza;
3. di approvare i seguenti allegati:
 - ALLEGATO 1 “Elenco delle Condizioni d’obbligo raggruppate per categorie di interventi/attività di riferimento”
 - ALLEGATO 2 “Osservazioni pervenute dal pubblico sulle categorie ‘Interventi forestali (Cat. 4)’, ‘Interventi agricoli (Cat. 5)’ e ‘Sorvoli (Cat. 6)’ e relative controdeduzioni”;
 - ALLEGATO 3 “Pareri motivati sulle Categorie prevalutate ‘Interventi forestali (Cat. 4)’, ‘Interventi agricoli (Cat. 5)’ e ‘Sorvoli (Cat. 6)’”;
 - ALLEGATO 4 “MODELLO B – Categorie 1, 2 e 3”;
 - ALLEGATO 5 “MODELLO B1 – Categorie 4, 5 e 6”;
4. di dare atto che i documenti di cui agli allegati 1, 4 e 5 sostituiscono quelli a suo tempo approvati con determinazione n. G09588 del 18/07/2024 “Linee guida regionali per la valutazione di incidenza (DGR n. 938/2022). Modifica e integrazione alla determinazione n. G11906 del 12/09/2023 con approvazione di ulteriori condizioni d’obbligo e della modulistica aggiornata”, a modifica e integrazione di tale Determinazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione (ex artt. 29, 41

e 119 del Dlgs n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni (ex art. 8 e ss. DPR n. 1199/1971).

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e nella sezione di valutazione di incidenza del portale ***Internet*** regionale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURL.

Il Direttore regionale
Dott. Paolo Alfarone

Elenco delle Condizioni d'obbligo raggruppate per categorie di interventi/attività di riferimento

CONDIZIONI D'OBLIGO APPLICABILI A TUTTI GLI INTERVENTI/ATTIVITÀ

CO 1 - Accertamento preventivo dell'assenza di rifugi o siti riproduttivi di chirotteri di cui all'Allegato II della Direttiva Habitat o specie avifaunistiche di cui all'art. 4 della Direttiva Uccelli in corrispondenza:

- delle strutture oggetto di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria in corrispondenza dei terreni oggetto di lavorazione e nelle aree contermini (richiesta dichiarazione asseverata del tecnico annessa alla documentazione progettuale);
- delle strutture ed infrastrutture oggetto di adeguamento tecnologico o manutenzione (richiesta dichiarazione asseverata del tecnico annessa alla documentazione progettuale);
- dei terreni oggetto di lavorazione e nelle aree contermini (richiesta dichiarazione asseverata del tecnico annessa alla documentazione progettuale).

CO 2 - Accertamento preventivo dell'assenza di habitat naturali e seminaturali di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva Habitat (richiesta dichiarazione asseverata del tecnico annessa alla documentazione progettuale).

CO 3 - Accertamento preventivo dell'assenza di specie di Allegati II e IV della Direttiva Habitat nelle aree di intervento (richiesta dichiarazione asseverata del tecnico annessa alla documentazione progettuale).

CO 4 - Attività ed interventi solo su sedimi o superfici già impermeabilizzate.

CO 5 - Eventuali aree di cantiere non devono interessare suoli naturali caratterizzati da habitat di interesse unionale (richiesta dichiarazione asseverata del tecnico) e non deve essere prevista in alcun modo la rimozione di superfici vegetate rappresentative del contesto naturale e/o semi-naturale di riferimento.

CO 6 - Utilizzo di viabilità esistente per il raggiungimento dell'area di intervento, senza apertura di nuovi percorsi fuoristrada o su suoli naturali, sia in fase di cantiere che di esercizio.

CO 7 - Gli interventi non possono prevedere scavi o movimenti terra su fossi o canali laterali alle infrastrutture con presenza di vegetazione ripariale.

CO 8 - Gli interventi non possono prevedere la rimozione di vegetazione arborea naturale, fatto salvo per motivi fitosanitari o di incolumità pubblica certificati dalle Autorità competenti.

CO 9 - L'eventuale introduzione di specie vegetali dovrà prevedere l'impiego di ecotipi locali o di specie autoctone provenienti da vivai certificati.

CO 10 - Non devono essere previsti ampliamenti di manufatti e strutture esistenti che comportino consumo di suolo permeabile per superfici superiori a 20 mq; per ampliamenti superiori a tale soglia ed inferiori ai 100 mq è prevista la verifica preventiva dell'assenza di habitat di interesse unionale (richiesta dichiarazione asseverata del tecnico annessa alla documentazione progettuale); oltre tale soglia è previsto uno *screening* di incidenza specifico.

CO 11 - Gli interventi che prevedono cambio di destinazione con mutamento del carico antropico sono assoggettati a *screening* di incidenza specifico.

CO 12 - Periodo obbligatorio da rispettare in sede di realizzazione degli interventi/attività:

- per le ZPS comprese tra 0 e 600 metri s.l.m. tutto l'anno ad eccezione del periodo compreso tra il 01 aprile al 30 giugno. Laddove gli interventi/attività siano previsti in ZPS caratterizzate da zone umide, dovranno essere evitati interventi anche dal 01 dicembre al 01 marzo se ubicati in prossimità delle zone umide stesse, a tutela dell'avifauna acquatica svernante (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del sito Natura 2000);

- per le ZPS comprese tra 600 e 1000 metri s.l.m., tutto l'anno ad eccezione del periodo compreso tra il 01 aprile ed il 15 luglio (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del sito Natura 2000);
- per le ZPS oltre i 1000 metri s.l.m. tutto l'anno ad eccezione del periodo compreso tra il 15 aprile ed il 31 luglio (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del sito Natura 2000);
- per le ZSC della Regione biogeografica mediterranea dal 01 agosto al 01 aprile (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del sito Natura 2000);
- Per le ZSC della Regione biogeografica continentale e della Regione biogeografica alpina dal 15 settembre al 15 aprile (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del sito Natura 2000);
- Per le ZSC caratterizzate dalla presenza della specie Orso bruno (*Ursus arctos*), tutto l'anno ad eccezione del periodo dal 30 settembre al 01 aprile (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del sito Natura 2000).

Fanno eccezione alle sospensioni nei periodi suddetti i soli interventi previsti in ambito prettamente urbano (Zona A Centro storico e Zona B di completamento), in quanto si ritiene che in tali contesti il disturbo sulle specie tutelate sia non significativo rispetto al livello di disturbo antropico preesistente.

CO 13 - In caso di presenza di specie vegetali alloctone invasive nell'area di intervento si provvederà a sostituirle con specie autoctone coerenti con il contesto territoriale.

CO 14 - Per piantumazioni e inerbimenti saranno utilizzate specie autoctone di provenienza certificata, ecologicamente compatibili o, se in regione biogeografica alpina, fiorume locale.

CO 15 - Devono essere previsti o già presenti nell'area di progetto idonei passaggi per la fauna.

CO 16 - Dovrà essere esclusa qualsiasi opera di impermeabilizzazione dei terreni che modifichi la natura dei suoli e l'idrologia superficiale dell'area in progetto.

CO 17 - Ripristino stato dei luoghi e/o rimozione di eventuali rifiuti presenti, senza l'ausilio di mezzi meccanici.

CO 18 - Le attività di cantiere dovranno essere limitate alle ore in cui si dispone di luce naturale.

CO 19 - [eliminata in quanto duplicazione della CO 14].

CO 20 - Non deve essere prevista la rimozione di muretti a secco o di altri elementi naturali del paesaggio.

CONDIZIONI D'OBBLIGO PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DI SPECIE INVASIVE NELL'AREA DI INTERVENTO

CO 21 - Obbligo di rimuovere specie alloctone invasive o sinantropiche (es. *Solidago gigantea*, *Buddleja davidii*, *Reynoutria japonica* ecc.) qualora se ne registrasse (da parte del Proponente o dell'Ente gestore), successivamente all'attuazione degli interventi, una colonizzazione dell'area oggetto degli interventi.

CO 22 - Obbligo di impianto di soggetti vegetazionali autoctoni e loro manutenzione per un periodo non inferiore a 3 anni – eventuale tempestiva sostituzione in caso di accertata fallanza.

CONDIZIONI D'OBBLIGO PER OPERE EDILI

CO 23 - I rivestimenti esterni delle opere in progetto, incluse le vetrate, saranno realizzati con materiali privi di qualsiasi effetto riflettente o saranno dotati di accorgimenti per evitare la collisione accidentale dell'avifauna; se necessario, eventuali strutture metalliche verranno trattate in modo da evitare riflessi luminosi.

CO 24 - L'illuminazione esterna sarà limitata e non indirizzata dal basso verso l'alto e non sarà radente ai muri o alle pareti.

CONDIZIONI D'OBBLIGO PER CANTIERISTICA

CO 25 - Saranno delimitate chiaramente le aree di cantiere e verrà localizzato il più possibile il movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali avendo cura di non danneggiare in alcun modo la vegetazione circostante; inoltre, l'area di cantiere sarà circoscritta allo spazio di manovra strettamente necessario.

CO 26 - Il terreno rimosso durante gli scavi sarà accantonato e riposizionato a fine lavori.

CO 27 - Saranno impiegati mezzi ed attrezzature il più possibile idonei a minimizzare l'impatto acustico ed il danno ambientale.

CO 28 - Saranno adottati tutti gli accorgimenti per evitare la diffusione di specie esotiche invasive (ad esempio: la pulizia dei mezzi di cantiere prima di accedere all'area e la ripiantumazione/risemina della vegetazione nei terreni oggetto di rivoltamento).

CO 29 - Durante l'esecuzione dei lavori si adotteranno accorgimenti per evitare la dispersione nell'aria, sul suolo e nelle acque di materiali utilizzati quali malte, cementi e additivi e rifiuti solidi o liquidi derivanti dal lavaggio e dalla pulizia o manutenzione delle attrezzature e in generale qualsiasi tipo di rifiuto.

CO 30 - Si eviterà ogni eccessiva compattazione del suolo e la terra temporaneamente rimossa non sarà collocata in corrispondenza di aree con ristagno d'acqua.

CONDIZIONI D'OBBLIGO PER INTERVENTI SU CORPI IDRICI

CO 31 - Gli interventi/attività non prevedranno modifiche del regime idrico (in approvvigionamento e/o in scarico) per le aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario.

CO 32 - Prima dell'esecuzione di interventi in alveo sarà effettuata la messa in salvo delle popolazioni ittiche presenti; ove non possibile, saranno adottate misure cantieristiche che limitino il disturbo alle popolazioni ittiche presenti.

CO 33 - Lungo le sponde interessate dagli interventi di progetto su entrambi i lati saranno assicurate fasce di vegetazione arbustiva di essenze autoctone da concordare con l'Ente gestore del sito, anche al fine di garantire una adeguata continuità ecologica.

CO 34 - Sarà garantita l'irregolarità del fondo e delle sponde al fine di mantenere un'idonea diversificazione degli ambienti.

CO 35 - L'intervento sarà programmato in modo da rispettare il ciclo vitale e riproduttivo delle specie ittiche ed evitando il danneggiamento delle aree di frega.

CO 36 - In fase di sostituzione delle componenti impiantistiche di derivazioni idroelettriche esistenti, ove tecnicamente possibile, verranno adottati sistemi *fish friendly* per minimizzare l'impatto sulla fauna ittica come dissuasori, turbine *fish friendly*, griglie COANDA, deflettori.

CONDIZIONI D'OBBLIGO PER INTERVENTI SELVICOLTURALI

CO 37 - Non dovranno essere abbattuti gli alberi morti, di diametro superiore ai 20 cm, salvo che possano costituire pericolo per la fruizione dei sentieri o della viabilità o che siano nei pressi di immobili.

CO 38 - Le ramaglie o gli scarti di legname non utilizzabili saranno lasciati *in loco* depezzati e messi in sicurezza con divieto assoluto di attività di abbruciamento.

CO 39 - Gli eventuali residui di lavorazione provenienti dai tagli degli alberi depositati nelle zone aperte o nelle radure saranno allontanati o cippati.

CO 40 - Gli alberi da lasciare all'invecchiamento indefinito saranno scelti in numero di uno ogni 1000 mq, o loro frazione, nelle aree interessate dal taglio, tra i soggetti dominanti e di maggior diametro tra le specie autoctone privilegiando le meno rappresentate.

CO 41 - Sarà favorito il mantenimento di alberi senescenti, fessurati, con cavità o nidi di picchio e/o ampi lembi di corteccia sollevata, utili alla presenza faunistica ed evitato il taglio delle piante che presentano cavità chiaramente utilizzate da Picidi e Strigiformi.

CO 42 - Sarà escluso il transito di mezzi cingolati al di fuori della rete sentieristica o della viabilità agroforestale e la movimentazione a strascico di legname o di altri materiali.

CO 55 - Non dovranno essere abbattuti gli alberi morti di diametro superiore ai 30 cm, salvo che possano costituire pericolo per la fruizione dei sentieri o della viabilità o che rappresentino un pericolo per immobili.

CO 56 - Nei tagli cedui matricinati in ZPS rilascio minimo di matricine di cui 1/3 di età multipla del turno: 80 matricine/ha per cedui quercini e di caducifoglie, 50 matricine/ha per castagneti, 100 matricine/ha per leccete, 120 matricine/ha per faggete.

CO 57 - Nelle ZPS, periodo obbligatorio da rispettare in sede di realizzazione degli interventi in ambito forestale, compresi allestimento e trasporto del legname fino all'imposto:

- per i tagli compresi tra 0 e 800 m s.l.m. tutta la stagione silvana ad eccezione del periodo compreso tra il 15 marzo e il 31 luglio (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del sito Natura 2000);

- per i tagli oltre 800 m s.l.m. tutta la stagione silvana ad eccezione del periodo compreso tra il 15 aprile ed il 31 luglio (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del sito Natura 2000).

CO 58 - ZSC con insetti xilofagi (*Osmoderma eremita*, *Lucanus cervus*, *Cerambyx cerdo* e *Rosalia alpina*): rilascio di almeno 10 alberi morti in piedi o 10 a terra ad ettaro di diametro minimo di 25 cm; se non presenti, si richiede il rilascio ad invecchiamento indefinito di almeno 5 alberi ad ettaro.

CO 59 - Per la tutela delle aree aperte, qualora l'esbosco dovesse avvenire attraverso aree prative/cespugliate adiacenti o interne alle aree boscate, verranno utilizzati tracciati esistenti, minimizzando comunque gli effetti negativi sul cotico erboso dovuti al passaggio dei mezzi meccanici. Qualora tali effetti si verificano, una volta ultimate le operazioni di esbosco, verranno effettuate idonee sistemazioni del terreno che ne consentano il rinsaldo ed evitino fenomeni di erosione.

CO 60 - Al fine di non incorrere nel danneggiamento del terreno e del sottobosco, le macchine abbattitrici o abbattitrici/allestitrici (*harvester*), *forwarder* o *skidder*, se previste, saranno impiegate esclusivamente negli imposti, nelle strade e nelle piste permanenti che sono state opportunamente mappate nella cartografia di progetto e riportate in scala adeguata.

CO 61 - Le operazioni di esbosco verranno effettuate in condizioni di terreno asciutto, adottando ogni cautela per prevenire danneggiamenti al suolo ed alle piante che rimangono in dote al bosco. Qualora si verificano danneggiamenti al suolo, ad esempio in riferimento alle piste temporanee di esbosco, una volta ultimate le operazioni di esbosco, verranno effettuate idonee sistemazioni del terreno che ne consentano il rinsaldo, evitino fenomeni di erosione favorendo ad esempio la ricolonizzazione da parte delle specie spontanee circostanti.

CO 62 - Verrà preservata dal taglio una fascia di vegetazione pari ad almeno 10 m dal ciglio esterno di sponda o arginale di tutti i corsi d'acqua e dei fossi, anche a flusso non permanente, riportati su Carta tecnica regionale - CTR in scala 1:10.000.

CO 63 - Verrà preservata dal taglio una fascia di vegetazione pari ad almeno 20 m dal ciglio esterno di sponda o arginale di tutti i corsi d'acqua e dei fossi, anche a flusso non permanente, riportati su Carta tecnica regionale - CTR in scala 1:10.000.

CO 64 - Esclusione dagli interventi di una fascia di almeno 20 m dagli stagni temporanei (habitat 3130 e/o 3170*). Non sono inclusi tra gli stagni temporanei: i volubri artificiali, né le pozze di insoglio dei cinghiali, né il ristagno dovuto al ruscellamento di acque meteoriche.

CO 65 - Distanza minima degli interventi di 30 m dai corpi idrici temporanei e permanenti.

CO 66 - Posizionamento degli imposti su viabilità esistente e piazzali e comunque in aree prive di habitat d'interesse unionale.

CO 67 - Mantenere alberi senescenti, fessurati, con cavità o nidi di picchio e/o ampi lembi di corteccia sollevati; in loro assenza cercinare 2 individui arborei di oltretutto ad ettaro.

CO 68 - Non si effettuano interventi, comprese operazioni di esbosco, dal 30 settembre al 15 dicembre (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del sito Natura 2000), in caso di presenza accertata della specie Orso bruno (*Ursus arctos*) nei 12 mesi precedenti, validata dalla rete regionale di monitoraggio dell'orso bruno marsicano.

CO 69 - L'apertura di piste temporanee d'esbosco non deve prevedere sbancamenti e movimenti terra e al termine delle operazioni di taglio devono essere messi in atto accorgimenti per impedire il transito veicolare.

CO 94 - Rilascio a invecchiamento indefinito di 3 alberi ad ettaro scelti tra i soggetti di maggiori dimensioni e opportunamente marcati in campo e georiferiti.

CO 95 - Gli alberi da lasciare a invecchiamento indefinito saranno scelti, in numero di uno ogni duemila mq o loro frazione, nelle aree interessate dal taglio, tra i soggetti dominanti e di maggior diametro opportunamente marcati in campo e georiferiti.

CO 96 - Gli interventi devono essere realizzati:

- al di fuori del periodo tra il 15 marzo e il 31 luglio se ricadono prevalentemente tra 0 e 800 m s.l.m. (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del sito Natura 2000);
- al di fuori del periodo tra il 15 aprile ed il 31 luglio se ricadono prevalentemente oltre gli 800 m s.l.m. (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del sito Natura 2000).

CONDIZIONI D'OBBLIGO PER INTERVENTI/ATTIVITÀ AGRICOLI E SIMILARI

CO 43 - Rispetto delle Misure di cui ai punti A.5.2 (Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile) e A.5.8 (Tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette) previste dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN - DM 22/1/2014 - Dir. 2009/128/CE e Dlgs. n. 50/2012).

CO 44 - Le attività non devono prevedere incremento nell'approvvigionamento idrico per l'irrigazione delle colture e la necessità di nuove opere di captazione idrica e/o emungimento.

CO 70 - Non siano effettuate trasemine, spietramenti e rotture del cotico erboso.

CO 71 - Siano rilasciati nuclei di arbusti di almeno 10 mq ogni 1000 mq.

CO 72 - Siano rilasciate fasce inerbite e sfalciate di 5 m da formazioni naturali (boschi arbusteti e pascoli ecc.) e da corpi idrici.

CO 73 - Saranno mantenute le piante di olivo di diametro a petto d'uomo superiore a 50 cm.

CO 74 - Realizzazione di laghetti per la raccolta delle acque meteoriche:

- con sponde digradanti e con metodi e materiali tali da permettere la risalita della fauna;
- senza apertura di nuova viabilità di cantiere.

CO 75 - Nella realizzazione di recinzioni, il filo inferiore sia collocato ad un'altezza superiore a 20 cm da terra, o, in alternativa, siano lasciate aperture di ampiezza 20x20 cm distanti al massimo 50 m l'una dall'altra, volte a permettere il passaggio della fauna di piccole e medie dimensioni e a minimizzare gli impatti sulla permeabilità ecologica dell'area.

CO 76 - Qualora il bordo più alto della rete impiegata presenti parti taglienti, sulla testa dei pali di sostegno verrà applicato un filo liscio, comunque non spinato, per evitare il ferimento di animali che cerchino di superarlo.

CO 77 - Non sia previsto il taglio di eventuali alberi presenti lungo il perimetro delle recinzioni, né l'utilizzo del fusto degli alberi come sostegno della rete.

CO 78 - Siano preservate aree umide eventualmente presenti, anche di piccole dimensioni, da interventi che ne possano produrre alterazioni (es. scavi, movimenti terra, ecc.).

CO 79 - Le recinzioni siano smontate e correttamente smaltite una volta che abbiano terminato la funzione per la quale sono state realizzate.

CO 80 - Nei tratti dove le recinzioni sono limitrofe alla vegetazione forestale, siano posizionate ad una distanza non inferiore a 2 m dal piede delle piante arboree presenti.

CONDIZIONI D'OBBLIGO PER COMPETIZIONI SPORTIVE COMPETITIVE E NON COMPETITIVE E ALTRE MANIFESTAZIONI ED EVENTI

CO 45 - La gara/manifestazione si svolgerà esclusivamente su sentieri/tracciati esistenti.

CO 46 - Verranno rimossi, a gara conclusa, gli eventuali rifiuti abbandonati e la segnaletica temporanea connessa all'evento (nastri, tabelle ecc.).

CO 47 - L'organizzatore sorveglierà il buon comportamento sia dei partecipanti sia del pubblico, affinché si prevengano danni agli habitat circostanti, ai sentieri e/o l'abbandono rifiuti di qualsiasi genere. Il risarcimento di eventuali danni sarà a carico dell'organizzatore.

CONDIZIONI D'OBBLIGO PER VARIANTI PUNTUALI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

CO 48 - Negli ambiti di trasformazione che confinino con spazi aperti sarà prevista la realizzazione di fasce arboreo-arbustive, di almeno 10 metri di larghezza ed esclusivamente di specie autoctone, lungo tali margini. Le fasce saranno realizzate internamente all'area oggetto di trasformazione.

CO 49 - Sarà garantito il mantenimento delle aree a prato stabile nell'intorno dell'edificio e, ove presenti, saranno riqualificate le aree di ecotono.

CO 50 - Sarà mantenuta la continuità territoriale tramite adeguati varchi e/o corridoi ecologici.

CO 51 - Sarà garantita la qualificazione ecologica del verde pertinenziale, anche privato, attraverso l'utilizzo di specie autoctone, certificate ed ecologicamente coerenti con il contesto.

CO 52 - In caso di diffusa presenza di specie vegetali alloctone invasive nell'ambito di trasformazione, si provvederà a sostituirle con specie autoctone coerenti con il contesto territoriale.

CO 53 - In caso di trasformazioni in prossimità di corsi d'acqua, sarà previsto il mantenimento, con continuità, delle fasce boscate ripariali esistenti, prevedendo, se necessario, il potenziamento e la riqualificazione.

CO 54 - Nella realizzazione di schermature alberate, sarà prevista la costituzione di filari arborei-arbustivi multispecie e sarà garantito il mantenimento delle specie arboree già presenti, qualora autoctone e coerenti con il contesto.

CONDIZIONI D'OBBLIGO APPLICABILI AI SORVOLI

CO 81 - Nelle ZPS e nelle ZSC con presenza di chiropteri, dall'alba al tramonto, è possibile effettuare voli a scopo non commerciale con UAS (*Unmanned Aircraft System*, c.d. droni) con massa massima al decollo minore di 500 g a condizione di:

1. occupare lo spazio aereo

- a) al di sopra di 75 m AGL (*above ground level* = sul livello del suolo) in caso di ambienti aperti (ad es. praterie o specchi d'acqua);
- b) al di sopra di 75 m dalla copertura vegetale in caso di ambienti non aperti (ad es. chiome degli alberi);
- c) ad una distanza di almeno 150 m (sia verticale che orizzontale) da qualsiasi parete rocciosa nel periodo dal 1° gennaio al 31 luglio; negli altri periodi dell'anno vige quanto ai punti precedenti (1.a e 1.b);

2. sono fatte salve le operazioni di decollo e atterraggio solo per i punti 1.a) e 1.b), assicurando che tali operazioni avvengano in ogni caso ad una distanza minima di 150 m nel periodo dal 1° gennaio al 31 luglio nel caso siano presenti pareti rocciose.

CO 82 - Nelle ZPS e nelle ZSC con presenza di chiropteri, dall'alba al tramonto, è possibile effettuare voli a scopo commerciale con UAS (*Unmanned Aircraft System* c.d. droni) con massa massima al decollo minore di 2 kg a condizione di:

1. volare per un tempo massimo di 30 minuti al giorno nell'area individuata, con un raggio di 500 m dal punto di decollo; sono possibili un massimo di 10 voli al giorno per singola attività purché in aree differenti così come precedentemente definite;

2. occupare lo spazio aereo:

- a) al di sopra di 50 m AGL (*above ground level* = sul livello del suolo) in caso di ambienti aperti (ad es. praterie o specchi d'acqua);
- b) al di sopra di 50 m dalla copertura vegetale in caso di ambienti non aperti (ad es. chiome degli alberi);
- c) ad una distanza di almeno 150 m (sia verticale che orizzontale) da qualsiasi parete rocciosa nel periodo dal 1° gennaio al 31 luglio;
- d) al di sopra di 15 m AGL in caso di rilievi su manufatti antropici; nel caso in cui nei manufatti siano presenti specie di cui all'All. I della Dir. 2009/147/CE, dovrà essere rispettata una distanza di 30 m da questi;

3. sono fatte salve le operazioni di decollo e atterraggio solo per i punti 2.a) e 2.b), assicurando che tali operazioni avvengano in ogni caso ad una distanza minima di 150 metri nel periodo dal 1° gennaio al 31 luglio nel caso siano presenti pareti rocciose.

CO 83 - Nel caso di operazioni con UAS (*Unmanned Aircraft System* c.d. droni) per pubblico servizio o necessità (ad es. manutenzione linee elettriche) le operazioni di volo sono consentite nelle ZPS, e nelle ZSC con presenza di chiropteri, dall'alba al tramonto, con le seguenti condizioni:

1. volo al di sopra dei 50 m AGL (*above ground level* = sul livello del suolo) in caso di ambienti aperti (ad es. praterie o specchi d'acqua), al di sopra dei 50 m dalla copertura vegetale in caso di ambienti non aperti (ad es. chiome degli alberi), fatte salve le manovre di decollo e atterraggio;

2. deve essere assicurata una distanza di almeno 150 m (sia verticale che orizzontale) da qualsiasi parete rocciosa, anche in fase di decollo e atterraggio, nel periodo dal 1° gennaio al 31 luglio;

3. nel caso di ispezione o manutenzione di infrastrutture, il sorvolo è consentito rigorosamente solo lungo l'infrastruttura oggetto dell'attività, con un *buffer* massimo di 50 m, consentito solo per le manovre strettamente necessarie al volo.

CO 84 - Per le operazioni con veicoli non UAS, nel caso di ispezione o manutenzione di infrastrutture, il sorvolo è consentito rigorosamente solo lungo l'infrastruttura oggetto dell'attività, con un *buffer* massimo di 50 m consentito solo per le manovre strettamente necessarie al volo.

CONDIZIONI D'OBBLIGO APPLICABILI AGLI INTERVENTI/ATTIVITÀ IN AMBIENTI IPOGEI (nelle ZSC, per grotte turistiche provviste di regolamenti di fruizione già adottati)

CO 85 - Per i siti in cui sono presenti *nursery* di Chiroterri vige il divieto di ingresso nei settori occupati dai Chiroterri, dal 1° maggio al 31 luglio, con relativo obbligo di monitoraggio da parte di uno specialista in Chiroterri finalizzato a determinare il dinamismo spaziale della colonia e la consistenza della colonia stessa.

CO 86 - Per i siti in cui sono presenti *hibernacula* di Chiroterri vige il divieto di ingresso nei settori occupati dai Chiroterri, dal 15 novembre al 15 marzo; laddove l'ingresso in grotta sia consentito dalle misure di conservazione vigenti, è obbligatorio il monitoraggio da parte di uno specialista in Chiroterri per valutare l'effettivo benessere della colonia.

CO 87 - Per i siti occupati durante il periodo di *swarming* dai Chiroterri, vige il divieto di ingresso nei settori occupati dagli animali nei periodi di effettiva presenza.

CO 88 - Si esclude l'utilizzo di qualsiasi corpo illuminante (torce, flash, led di cellulari ecc.) ad eccezione di quelli installati ed in uso nella grotta stessa e quelli degli operatori/guide per finalità di emergenza.

CO 89 - Le visite turistiche sono ammesse per un massimo di 30 persone a turno e comunque secondo quanto previsto dai regolamenti/piani di fruizione adottati.

CO 90 - Attività giornalistiche o video promozionali avvengono con un massimo di 3 operatori, senza l'utilizzo di corpi illuminanti o di sorgenti sonore, solo lungo il percorso di visita.

CONDIZIONI D'OBBLIGO APPLICABILI AGLI INTERVENTI DI PULIZIA, RESTAURO E REALIZZAZIONE DI FONTANILI E ABBEVERATOI

MANUTENZIONE DI FONTANILI E ABBEVERATOI

CO 91

- a) Intervenire di massima nel periodo compreso tra il 01 ottobre e il 15 gennaio (nelle località dove è accertata la riproduzione anche in periodo autunnale, intervenire preferibilmente tra il 15 agosto e il 30 settembre);
- b) Intervenire esclusivamente a mano senza togliere completamente l'acqua;
- c) Rimuovere il materiale depositato per evitare l'interramento avendo cura di lasciarne una parte;
- d) Limitare l'asportazione della vegetazione acquatica alle parti morte delle piante, evitando di rimuovere gli apparati radicanti;
- e) Tali interventi devono essere effettuati preferibilmente sotto la supervisione di personale specializzato (erpetologo, personale tecnico delle Aree Naturali Protette per le ZSC ricadenti in aree protette);
- f) Gli individui appartenenti alle specie di interesse rinvenute durante le operazioni di pulizia dovranno essere collocate temporaneamente in adeguati contenitori e devono essere ricollocate nel fontanile di provenienza ad eccezione delle specie alloctone eventualmente rinvenute.

RESTAURO FONTANILI

CO 92

- a) Non si dovrà procedere al drenaggio, all'eliminazione dell'alimentazione e riempimento della zona umida a valle dei fontanili;
- b) Laddove possibile, realizzare un'area naturale non impermeabilizzata per il convogliamento nel terreno delle acque provenienti dal "troppo pieno", da effettuarsi a partire dalla porzione a valle della piattaforma con funzione di richiamo per gli anfibi;
- c) Nella ristrutturazione delle pareti e dei muretti di contenimento di vasche e fontanili si devono per quanto possibile lasciare spazi non cementati come rifugio per gli anfibi durante il periodo di estivazione;

- d) Nella sistemazione dell'area limitrofa al fontanile stesso, nel caso si realizzino o recuperino muretti, questi devono essere di tipo "a secco", preferibilmente utilizzando materiale lapideo locale, senza uso di collanti cementizi, al fine di consentire che siano utilizzati come rifugio dagli stessi anfibi e altra piccola fauna;
- e) E' necessario adottare soluzioni progettuali che facilitino gli spostamenti degli anfibi (realizzazione di rampe di risalita all'esterno e all'interno dei fontanili; pareti, anche quelle esterne, non lisce);
- f) Gli eventuali animali rinvenuti nei manufatti durante i lavori devono essere ricollocati in ambienti idonei al termine della realizzazione dei lavori;
- g) Gli interventi devono essere effettuati preferibilmente sotto la supervisione di personale specializzato (erpetologo, personale tecnico delle Aree Naturali Protette).

REALIZZAZIONE FONTANILI

CO 93

- a) Non devono essere effettuati movimenti terra se non quelli strettamente necessari allo scavo per il rifacimento delle condotte ed alla realizzazione delle opere di captazione;
- b) Laddove possibile, realizzare un'area naturale non impermeabilizzata per il convogliamento delle acque nel terreno provenienti dal "troppo pieno", da effettuarsi a partire dalla porzione a valle della piattaforma con funzione di richiamo per gli anfibi;
- c) Nella sistemazione dell'area limitrofa al fontanile stesso, nel caso si realizzino muretti, questi devono essere di tipo "a secco", preferibilmente utilizzando materiale lapideo locale, senza uso di collanti cementizi, al fine di consentire che siano utilizzati come rifugio dagli stessi anfibi e altra piccola fauna;
- d) E' necessario adottare soluzioni progettuali che facilitino gli spostamenti degli anfibi (realizzazione di rampe di risalita all'esterno e all'interno dei fontanili; pareti, anche quelle esterne, non lisce);
- e) Realizzare il nuovo fontanile mantenendo preferibilmente una connessione ecologica con elementi naturali preesistenti (es. lembi di bosco, siepi, macère o affioramenti rocciosi, zone umide, ecc.).

ALLEGATO 2

Osservazioni pervenute dal pubblico sulle categorie “Interventi forestali (Cat. 4)”, “Interventi agricoli (Cat. 5)” e “Sorvoli (Cat. 6)” e relative controdeduzioni

Nota: nella Colonna “Controdeduzioni”, con i numeri 1, 2, 3 e 4 si fa riferimento alle osservazioni di: 1 – Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL); 2 – Riserva naturale regionale Monterano; 3 – Riserva naturale regionale Selva del Lamone; 4 – Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (ODAF). Dove necessario, il testo delle osservazioni è stato riformulato per esigenze di sintesi e chiarezza.

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	Condizione d’obbligo	I ARSIAL	2 RNR Monterano	3 RNR Selva del Lamone	4 Federazione regionale ODAF	
Cat. 4.1 Interventi selvicolturali in boschi cedui semplici matricinati nelle ZPS. Utilizzazione forestale di boschi cedui, non di età elevata, di superficie massima di 3 ettari per stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 42 Sarà escluso il transito di mezzi cingolati al di fuori della rete sentieristica o della viabilità agroforestale e la movimentazione a strascico di legname o di altri materiali			Non è chiaro quale problema comporti alle ZPS la circolazione su piste temporanee o lo strascico del legname	Valutare l’effettiva capacità di danneggiamento da parte dei mezzi cingolati rispetto ad altri mezzi/metodi utilizzati per la movimentazione ed esbosco del legname in quanto tale condizione è una preclusione all’utilizzo di metodi di esbosco validati scientificamente in determinate condizioni stazionali. Aggiungere per tali mezzi anche la possibilità di operare su piste forestali temporanee	3. e 4. Si ritiene condivisibile l’osservazione anche in considerazione della circostanza che sono previste altre Condizioni d’Obbligo con finalità simili (CO 59 e CO 61). Accolta. Decade la CO 42 associata alla Cat. 4.1

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	Condizione d'obbligo	I ARSIAL	2 RNR Monterano	3 RNR Selva del Lamone	4 Federazione regionale ODAF	
Cat. 4.1 Interventi selvicolturali in boschi cedui semplici matricinati nelle ZPS. Utilizzazione forestale di boschi cedui, non di età elevata, di superficie massima di 3 ettari per stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 55 Non dovranno essere abbattuti gli alberi morti di diametro superiore ai 30 cm, salvo che possano costituire pericolo per la fruizione dei sentieri o della viabilità o che rappresentino un pericolo per immobili			L'ottemperanza alla CO rende necessario il progetto, quindi si obbliga a progettare anche sotto i 3 ettari di taglio?	Si propone di modificare la condizione con la seguente formulazione: "Non dovranno essere abbattuti gli alberi morti di diametro superiore ai 30 cm, salvo che possano costituire pericolo per la fruizione dei sentieri o della viabilità o che rappresentino un pericolo per immobili o che, per la loro eccessiva presenza, potrebbero costituire un ostacolo alla rinnovazione del bosco"	3. L'ottemperanza alla CO 55 richiede solo che sia indicato il numero di alberi da rilasciare e ciò non obbliga a redigere un progetto. Non accolta 4. Gli alberi morti costituiscono elementi funzionali alla dinamica naturale del bosco e rivestono un ruolo ecologico nel fornire rifugio e riproduzione a elementi della fauna forestale ("alberi habitat"). Per situazioni particolari in cui si ritiene concreta la minaccia alla rinnovazione del bosco, rimane valida la possibilità di assoggettare l'intervento a procedura di screening specifico. Non accolta
Cat. 4.1 Interventi selvicolturali in boschi cedui semplici matricinati nelle ZPS. Utilizzazione forestale di boschi cedui, non di età elevata, di superficie massima di 3 ettari per stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 56 Nei tagli cedui matricinati in ZPS rilascio minimo di matricine di cui 1/3 di età multipla del turno: 80 matricine/ha per cedui quercini e di caducifoglie, 50 matricine/ha per castagneti, 100 matricine/ha per leccete, 120 matricine/ha per faggete			Non è chiara la necessità di aumentare le matricine nei cedui di castagno che sono soprassuoli artificiali e con problemi di ombreggiamento sulle ceppaie restanti	Si propone di eliminare la condizione, almeno riguardo alle specie eliofile, poiché la rinnovazione agamica verrebbe ostacolata dall'ombreggiamento esercitato dall'aumento del contingente di matricine rilasciate	3 e 4. Il numero di matricine da rilasciare indicato nella CO 56 rappresenta un compromesso tra esigenze culturali e funzioni ecosistemiche. Non accolta

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	Condizione d'obbligo	I ARSIAL	2 RNR Monterano	3 RNR Selva del Lamone	4 Federazione regionale ODAF	
Cat. 4.1 Interventi selvicolturali in boschi cedui semplici matricinati nelle ZPS. Utilizzazione forestale di boschi cedui, non di età elevata, di superficie massima di 3 ettari per stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 57 Nelle ZPS, periodo obbligatorio da rispettare in sede di realizzazione degli interventi in ambito forestale, compresi allestimento e trasporto del legname fino all'imposto: - per i tagli compresi tra 0 e 800 m s.l.m. tutta la stagione silvana ad eccezione del periodo compreso tra il 15 marzo e il 31 luglio (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del sito Natura 2000); - per i tagli oltre 800 m s.l.m. tutta la stagione silvana ad eccezione del periodo compreso tra il 15 aprile ed il 31 luglio (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del sito Natura 2000)			Prescrizione che era prevista per le sole fustaie, perché anche per i cedui? Si crea un accorciamento della stagione silvana che pone problemi alla gestione		3. La definizione delle categorie prevalutate e l'inserimento delle CO si basano su un approccio precauzionale al fine di assicurare l'assenza di possibili incidenze per la più ampia gamma di situazioni possibili. Resta valida la possibilità di avvalersi della procedura di screening di incidenza specifico che non rappresenta un particolare aggravio procedurale, o se necessario della procedura di valutazione di incidenza appropriata. Nello specifico, l'applicazione della CO 57 è finalizzata ad evitare o quantomeno ridurre il disturbo nel periodo riproduttivo dell'avifauna. Non accolta

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	Condizione d'obbligo	I ARSIAL	2 RNR Monterano	3 RNR Selva del Lamone	4 Federazione regionale ODAF	
Cat. 4.1 Interventi selvicolturali in boschi cedui semplici matricinati nelle ZPS. Utilizzazione forestale di boschi cedui, non di età elevata, di superficie massima di 3 ettari per stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 60 Al fine di non incorrere nel danneggiamento del terreno e del sottobosco, le macchine abbattitrici o abbattitrici/alieitrici (harvester), forwarder o skidder, se previste, saranno impiegate esclusivamente negli imposti, nelle strade e nelle piste permanenti che sono state opportunamente mappate nella cartografia di progetto e riportate in scala adeguata			Come per la CO 42, le macchine abbattitrici non possono raggiungere le piante da tagliare. Si tratta di tagli in comunicazione sotto i 3 ettari che non richiedono un tecnico, per cui la CO equivale a un divieto	Aggiungere per tali mezzi anche la possibilità di operare su piste forestali temporanee	3. e 4. Si ritiene condivisibile l'osservazione anche in considerazione della circostanza che sono previste altre Condizioni d'Obbligo con finalità simili (CO 59 e CO 61). Accolta. Decade la CO 60 associata alla Cat. 4.1
Cat. 4.1 Interventi selvicolturali in boschi cedui semplici matricinati nelle ZPS. Utilizzazione forestale di boschi cedui, non di età elevata, di superficie massima di 3 ettari per stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 62 Verrà preservata dal taglio una fascia di vegetazione pari ad almeno 10 metri dal ciglio esterno di sponda o arginale di tutti i corsi d'acqua e dei fossi, anche a flusso non permanente, riportati su Carta tecnica regionale - CTR in scala 1:10.000			Preservare una porzione di bosco lungo i fossi anche a flusso non permanente significa includere qualsiasi imprevisto e creare problemi idraulici; problema che dovrebbe essere definito da un tecnico e non essere delegato a una CO	CO da allinearsi al disposto di cui all'art. 48 del R.R. n. 7/2005	3. La tutela delle fasce boscate ripariali è funzionale agli obiettivi di conservazione delle ZPS e non richiede una valutazione tecnica specifica. Non accolta 4. Le disposizioni di cui all'art. 48 del RR 7/2005 sono finalizzate a prevenire i processi di degrado e/o di dissesto idrogeologico; diversamente, la tutela delle fasce boscate ripariali è funzionale agli obiettivi di conservazione delle ZPS. Non accolta

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	Condizione d'obbligo	I ARSIAL	2 RNR Monterano	3 RNR Selva del Lamone	4 Federazione regionale ODAF	
Cat. 4.1 Interventi selvicolturali in boschi cedui semplici matricinati nelle ZPS. Utilizzazione forestale di boschi cedui, non di età elevata, di superficie massima di 3 ettari per stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 64 Esclusione dagli interventi di una fascia di almeno 20 m dagli stagni temporanei (habitat 3130 e/o 3170*)			Nella RNR Selva del Lamone ci sono stagni temporanei, come tutelarli al meglio? Tagliare o non tagliare nell'intorno degli stagni portano a scenari differenti, occorre lasciare o togliere le piante adulte vive o seche che dovessero cadere negli stagni? La dinamica vegetazionale va presa in considerazione o no? Problemi di definizione degli stagni temporanei non cartografati come tali, fino alla depressione scavata dai cinghiali che raccoglie l'acqua per un certo tempo (chi decide quanto tempo?)	Necessita esplicitare cosa s'intende per stagni temporanei e se tale dizione annette formazioni tipo volubri, pozze scavate da cinghiali, semplici accumuli derivati da ruscellamento acque meteoriche con tempi di presenza dell'acqua ridotti	3. e 4. Il rilascio di vegetazione attorno a raccolte d'acqua, anche a carattere temporaneo e/o intermittente, anche non cartografati, è una misura che favorisce il mantenimento delle condizioni ecologiche in cui si trovano i suddetti stagni temporanei. Si ritiene pertanto favorevole il mantenimento del bosco o di alberi attorno a stagni e altre raccolte d'acqua. Non accolta. Si inserisce tuttavia nella CO 64 la precisazione che “non sono inclusi tra gli stagni temporanei i volubri artificiali, né le pozze di insoglio dei cinghiali, né il ristagno dovuto al ruscellamento di acque meteoriche”
Cat. 4.1 Interventi selvicolturali in boschi cedui semplici matricinati nelle ZPS. Utilizzazione forestale di boschi cedui, non di età elevata, di superficie massima di 3 ettari per stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 94 Rilascio di 3 alberi ad ettaro o sua frazione ad invecchiamento indefinito scelti tra i soggetti di maggiori dimensioni e opportunamente marcati in campo e georiferiti			Troppi alberi da rilasciare per ettaro e si obbliga a incaricare un tecnico per georiferirli. L'ottemperanza rende necessario il progetto, quindi si obbliga a progettare anche sotto i 3 ettari di taglio?		3. Si ritiene congruo il numero di 3 piante ad ha per mantenere un'aliquota di esemplari di dimensioni cospicue come elemento di diversificazione della compagine boschiva. La CO non obbliga a predisporre un progetto di taglio, ma solo a individuare, marcare e georiferire gli alberi da rilasciare ad invecchiamento indefinito. Parzialmente accolta. Si modifica l'ottemperanza alla CO 94 aggiungendo la possibilità di localizzare gli alberi su cartografia

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	Condizione d'obbligo	I ARSIAL	2 RNR Monterano	3 RNR Selva del Lamone	4 Federazione regionale ODAF	
Cat. 4.2 Interventi di conversione di ceduo semplice matricinato non di età elevata in ceduo composto (art. 43 del RR 7/2005) fino a 10 ha nelle ZPS. Conversione di boschi cedui non di età elevata in cedui composti di superficie massima di 10 ettari in una stagione silvana, anche su lotti disgiunti				Non è chiaro selviculturalmente ed ecologicamente perché creare un ceduo composto da un ceduo matricinato che non ha superato l'età elevata, anche i cedui invecchiati sono composti sulla carta e non reali, fatti per superare vincoli normativi. Con la definizione "fino a 10 ettari" si intende anche sotto i 3 ettari?		3. La categoria è stata individuata per venire incontro a chi, pur non trovandosi nella condizione di obbligatorietà dovuta all'età del ceduo, intende avviare un ceduo semplice matricinato a ceduo composto per altri motivi, quali ad es. l'abbandono di cure colturali e la previsione di saltare il secondo turno. Con la definizione "fino a 10 ettari" si intende da 0 a 10 ettari. Non accolta
Cat. 4.2 Interventi di conversione di ceduo semplice matricinato non di età elevata in ceduo composto (art. 43 del RR 7/2005) fino a 10 ha nelle ZPS. Conversione di boschi cedui non di età elevata in cedui composti di superficie massima di 10 ettari in una stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 42 Sarà escluso il transito di mezzi cingolati al di fuori della rete sentieristica o della viabilità agroforestale e la movimentazione a strascico di legname o di altri materiali			Non è chiaro quale problema comporti alle ZPS la circolazione su piste temporanee o lo strascico del legname	Valutare l'effettiva capacità di danneggiamento da parte dei mezzi cingolati rispetto ad altri mezzi/metodi utilizzati per la movimentazione ed esbosco del legname. Aggiungere per tali mezzi anche la possibilità di operare su piste forestali temporanee	3. e 4. Si ritiene condivisibile l'osservazione anche in considerazione della circostanza che sono previste altre Condizioni d'Obbligo con finalità simili (CO 59 e CO 61). Accolta. Decade la CO 42 associata alla Cat. 4.2

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	Condizione d'obbligo	I ARSIAL	2 RNR Monterano	3 RNR Selva del Lamone	4 Federazione regionale ODAF	
Cat. 4.2 Interventi di conversione di ceduo semplice matricinato non di età elevata in ceduo composto (art. 43 del RR 7/2005) fino a 10 ha nelle ZPS. Conversione di boschi cedui non di età elevata in cedui composti di superficie massima di 10 ettari in una stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 55 Non dovranno essere abbattuti gli alberi morti di diametro superiore ai 30 cm, salvo che possano costituire pericolo per la fruizione dei sentieri o della viabilità o che rappresentino un pericolo per immobili			Nel caso la categoria si applichi anche sotto i 3 ha, l'ottemperanza rende necessario il progetto, quindi si obbliga a progettare anche sotto i 3 ettari di taglio		3. La CO non obbliga a predisporre un progetto di taglio, ma solo a indicare il numero di alberi morti di diametro superiore a 30 cm che saranno rilasciati. Non accolta
Cat. 4.2 Interventi di conversione di ceduo semplice matricinato non di età elevata in ceduo composto (art. 43 del RR 7/2005) fino a 10 ha nelle ZPS. Conversione di boschi cedui non di età elevata in cedui composti di superficie massima di 10 ettari in una stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 56 Nei tagli cedui matricinati in ZPS rilascio minimo di matricine di cui 1/3 di età multipla del turno: 80 matricine/ha per cedui quercini e di caducifoglie, 50 matricine/ha per castagneti, 100 matricine/ha per leccete, 120 matricine/ha per faggete		Contrasta con l'art. 43 del RR 7/2005 che prevede il rilascio di almeno 140 matricine ad ettaro	Non è chiara la necessità di aumentare le matricine nei cedui di castagno che sono soprassuoli artificiali e con problemi di ombreggiamento sulle ceppate restanti		2. Accolta. Decade la CO 56 associata alla Cat. 4.2
Cat. 4.2 Interventi di conversione di ceduo semplice matricinato non di età elevata in ceduo composto (art. 43 del RR 7/2005) fino a 10 ha nelle ZPS. Conversione di boschi cedui non di età elevata in cedui	CO 57 Nelle ZPS, periodo obbligatorio da rispettare in sede di realizzazione degli interventi in ambito forestale, compresi allestimento e trasporto del legname fino all'imposto: - per i			Prescrizione che era prevista per le sole fustaie, perché anche per i cedui? Si crea un accorciamento della stagione silvana che pone problemi alla gestione		3. La definizione delle categorie prevalutate e l'inserimento delle CO si basano su un approccio precauzionale al fine di assicurare l'assenza di possibili incidenze per la più ampia gamma di situazioni possibili. Resta valida la possibilità di avvalersi della procedura di screening di incidenza specifico

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	Condizione d'obbligo	I ARSIAL	2 RNR Monterano	3 RNR Selva del Lamone	4 Federazione regionale ODAF	
composti di superficie massima di 10 ettari in una stagione silvana, anche su lotti disgiunti	tagli compresi tra 0 e 800 m s.l.m. tutta la stagione silvana ad eccezione del periodo compreso tra il 15 marzo e il 31 luglio (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del sito Natura 2000); - per i tagli oltre 800 m s.l.m. tutta la stagione silvana ad eccezione del periodo compreso tra il 15 aprile ed il 31 luglio (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del sito Natura 2000)					che non rappresenta un particolare aggravio procedurale, o se necessario della procedura di valutazione di incidenza appropriata. Nello specifico, l'applicazione della CO 57 è finalizzata ad evitare o quantomeno ridurre il disturbo nel periodo riproduttivo dell'avifauna. Non accolta
Cat. 4.2 Interventi di conversione di ceduo semplice matricinato non di età elevata in ceduo composto (art. 43 del RR 7/2005) fino a 10 ha nelle ZPS. Conversione di boschi cedui non di età elevata in cedui composti di superficie massima di 10 ettari in una stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 60 Al fine di non incorrere nel danneggiamento del terreno e del sottobosco, le macchine abbattitrici o abbattitrici/allestatrici (harvester), forwarder o skidder, se previste, saranno impiegate esclusivamente negli imposti, nelle strade e nelle piste permanenti che sono state opportunamente			Come per la CO 42, le macchine abbattitrici non possono raggiungere le piante da tagliare. Si tratta di tagli in comunicazione sotto i 3 ettari che non richiedono un tecnico, per cui la CO equivale a un divieto	Aggiungere per tali mezzi anche la possibilità di operare su piste forestali temporanee	3. e 4. Si ritiene condivisibile l'osservazione anche in considerazione della circostanza che sono previste altre Condizioni d'Obbligo con finalità simili (CO 59 e CO 61). Accolta. Decade la CO 60 associata alla Cat. 4.2

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	Condizione d'obbligo	I ARSIAL	2 RNR Monterano	3 RNR Selva del Lamone	4 Federazione regionale ODAF	
	mappate nella cartografia di progetto e riportate in scala adeguata					
Cat. 4.2 Interventi di conversione di ceduo semplice matricinato non di età elevata in ceduo composto (art. 43 del RR 7/2005) fino a 10 ha nelle ZPS. Conversione di boschi cedui non di età elevata in cedui composti di superficie massima di 10 ettari in una stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 62 Verrà preservata dal taglio una fascia di vegetazione pari ad almeno 10 metri dal ciglio esterno di sponda o arginale di tutti i corsi d'acqua e dei fossi, anche a flusso non permanente, riportati su Carta tecnica regionale - CTR in scala 1:10.000			Preservare una porzione di bosco lungo i fossi anche a flusso non permanente significa includere qualsiasi imprevisto e creare problemi idraulici; problema che dovrebbe essere definito da un tecnico e non essere delegato a una CO	CO da allinearsi al disposto di cui all'art. 48 del R.R. n. 7/2005	3. La tutela delle fasce boscate ripariali è funzionale agli obiettivi di conservazione delle ZPS e non richiede una valutazione tecnica specifica. Non accolta 4. Le disposizioni di cui all'art. 48 del RR 7/2005 sono finalizzate a prevenire i processi di degrado e/o di dissesto idrogeologico; diversamente, la tutela delle fasce boscate ripariali è funzionale agli obiettivi di conservazione delle ZPS. Non accolta
Cat. 4.2 Interventi di conversione di ceduo semplice matricinato non di età elevata in ceduo composto (art. 43 del RR 7/2005) fino a 10 ha nelle ZPS. Conversione di boschi cedui non di età elevata in cedui composti di superficie massima di 10 ettari in	CO 64 Esclusione dagli interventi di una fascia di almeno 20 m dagli stagni temporanei (habitat 3130 e/o 3170*)			Nella RNR Selva del Lamone ci sono stagni temporanei, come tutelarli al meglio? Tagliare o non tagliare portano a scenari differenti, occorre lasciare o togliere le piante vive o secche che dovessero cadere negli stagni? La dinamica vegetazionale va presa in	Necessita esplicitare cosa s'intende per stagni temporanei e se tale dizione annette formazioni tipo volubri, pozze scavate da cinghiali, semplici accumuli derivati da ruscellamento acque meteoriche con tempi di presenza dell'acqua ridotti	3. e 4. Il rilascio di vegetazione attorno a raccolte d'acqua, anche a carattere temporaneo e/o intermittente, anche non cartografati, è una misura che favorisce il mantenimento delle condizioni ecologiche in cui si trovano i suddetti stagni temporanei (non sono considerati "stagni temporanei" i volubri artificiali, né le pozze di insoglio dei cinghiali, né il ristagno dovuto al

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	Condizione d'obbligo	I ARSIAL	2 RNR Monterano	3 RNR Selva del Lamone	4 Federazione regionale ODAF	
una stagione silvana, anche su lotti disgiunti				considerazione o no? Problemi di definizione degli stagni temporanei non cartografati come tali, fino alla depressione scavata dai cinghiali che raccoglie l'acqua per un certo tempo (chi decide quanto tempo?)		ruscellamento di acque meteoriche). Si ritiene pertanto favorevole il mantenimento del bosco o di alberi attorno a stagni e altre raccolte d'acqua. Non accolta. Si inserisce tuttavia nella CO 64 la precisazione che “non sono inclusi tra gli stagni temporanei: i volubri artificiali, né le pozze di insoglio dei cinghiali, né il ristagno dovuto al ruscellamento di acque meteoriche”
Cat. 4.2 Interventi di conversione di ceduo semplice matricinato non di età elevata in ceduo composto (art. 43 del RR 7/2005) fino a 10 ha nelle ZPS. Conversione di boschi cedui non di età elevata in cedui composti di superficie massima di 10 ettari in una stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 94 Rilascio di 3 alberi ad ettaro o sua frazione ad invecchiamento indefinito scelti tra i soggetti di maggiori dimensioni e opportunamente marcati in campo e georiferiti			Troppi alberi da rilasciare per ettaro e si obbliga a incaricare un tecnico per georiferirli. Nel caso la categoria si applichi anche sotto i 3 ha, l'ottemperanza rende necessario il progetto, quindi si obbliga a progettare anche sotto i 3 ettari di taglio?		3. Si ritiene congruo il numero di 3 piante ad ha per mantenere un'aliquota di esemplari di dimensioni cospicue come elemento di diversificazione della compagine boschiva. La CO non obbliga a predisporre un progetto di taglio, ma solo a individuare, marcare e georiferire gli alberi da rilasciare ad invecchiamento indefinito. Parzialmente accolta. Si modifica l'ottemperanza alla CO 94 aggiungendo la possibilità di localizzare gli alberi su cartografia

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	Condizione d'obbligo	I ARSIAL	2 RNR Monterano	3 RNR Selva del Lamone	4 Federazione regionale ODAF	
Cat. 4.3 Interventi selvicolture fino a 0,5 ha nelle ZSC (anche se ricadenti in ZPS). Utilizzazione forestale di boschi cedui, non di età elevata, di superficie massima di 0,5 ettari per stagione silvana, anche su lotti disgiunti				Si parla di interventi su 5000 mq (rettangolo di 100 x 50 m o cerchio di 40 m di raggio). In alcune ZSC la presenza delle specie tutelate non è neppure accertata		3. La definizione delle categorie prevalutate e l'inserimento delle Condizioni d'Obbligo (CO) si basano su un approccio precauzionale teso ad assicurare l'assenza di possibili incidenze per la più ampia gamma di situazioni possibili. Non accolta
Cat. 4.3 Interventi selvicolture fino a 0,5 ha nelle ZSC (anche se ricadenti in ZPS). Utilizzazione forestale di boschi cedui, non di età elevata, di superficie massima di 0,5 ettari per stagione silvana, anche su lotti disgiunti	Tutte le CO			L'ottemperanza alle CO obbliga alla progettazione da parte di un tecnico. Si va contro la norma europea in quanto le famiglie troveranno più conveniente comprare il legname che tagliare, che equivale a una privazione		3. L'art 53 comma 3 del Regolamento forestale regionale n. 7/2005, in vigore fino al 12/03/2025, per gli interventi selvicolture non sottoposti a procedura di valutazione di incidenza già prevedeva un approfondimento tecnico-amministrativo che verosimilmente richiedeva il contributo del tecnico. Non accolta
Cat. 4.3 Interventi selvicolture fino a 0,5 ha nelle ZSC (anche se ricadenti in ZPS). Utilizzazione forestale di boschi cedui, non di età elevata, di superficie massima di 0,5 ettari per stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 42 Sarà escluso il transito di mezzi cingolati al di fuori della rete sentieristica o della viabilità agroforestale e la movimentazione a strascico di legname o di altri materiali			Potrebbe essere importante solo se presente l'habitat nei 5000 mq; strascico e mezzi cingolati non necessariamente creano problemi	Valutare l'effettiva capacità di danneggiamento da parte dei mezzi cingolati rispetto ad altri mezzi/metodi utilizzati per la movimentazione ed esbosco del legname. Aggiungere per tali mezzi anche la possibilità di operare su piste forestali temporanee	3. e 4. La potenziale presenza di habitat e specie sensibili tutelate rende necessario un approccio cautelativo. In linea generale, il transito di mezzi e lo strascico del legname possono comportare interferenza o danneggiamento del suolo e dello strato erbaceo-arbustivo costituenti potenziali habitat e habitat di specie. Non accolta

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	Condizione d'obbligo	I ARSIAL	2 RNR Monterano	3 RNR Selva del Lamone	4 Federazione regionale ODAF	
Cat. 4.3 Interventi selvicolturali fino a 0,5 ha nelle ZSC (anche se ricadenti in ZPS) Utilizzazione forestale di boschi cedui, non di età elevata, di superficie massima di 0,5 ettari per stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 55 Non dovranno essere abbattuti gli alberi morti di diametro superiore ai 30 cm, salvo che possano costituire pericolo per la fruizione dei sentieri o della viabilità o che rappresentino un pericolo per immobili			Elevare almeno a 50 cm in considerazione dei tagli a uso familiare su piccole superfici		3. Si ritiene l'osservazione poco pertinente in considerazione dello scarso utilizzo del legno marcescente. Gli alberi morti costituiscono elementi funzionali alla dinamica naturale del bosco e rivestono un ruolo ecologico nel fornire rifugio e riproduzione a elementi della fauna forestale ("alberi habitat"). Per situazioni particolari, rimane valida la possibilità di assoggettare l'intervento a procedura di Screening specifico. Non accolta
Cat. 4.3 Interventi selvicolturali fino a 0,5 ha nelle ZSC (anche se ricadenti in ZPS) Utilizzazione forestale di boschi cedui, non di età elevata, di superficie massima di 0,5 ettari per stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 58 ZSC con insetti xilofagi (<i>Osmoderma eremita</i> , <i>Lucanus cervus</i> , <i>Ceramix cerdo</i> e <i>Rosalia alpina</i>): rilascio di almeno 10 alberi morti in piedi e 10 a terra ad ettaro di diametro minimo di 25 cm; se non presenti, si richiede la cercinatura di almeno 5 alberi ad ettaro			La CO comporta il rilascio di piante che se grandi rappresentano tutta la porzione al taglio. E' possibile obbligare alla cercinatura su proprietà privata? Perché imporla a chi vuole tagliare un po' di legna per uso energetico o per gestire il bosco?	Stante il ciclo biologico e habitat preferenziali costituiti da alberi con dimensioni diametriche maggiori di 50 cm. E' opportuno diminuire il n. di alberi da rilasciarsi ma con diametri minimi di 50 cm. se esistenti. La cercinatura viene a rappresentare un maggior costo operativo per il selvicoltore. Pratica da eliminare	3. Parzialmente accolta. Si modifica la CO 58 come segue: "ZSC con insetti xilofagi (<i>Osmoderma eremita</i>, <i>Lucanus cervus</i>, <i>Ceramix cerdo</i> e <i>Rosalia alpina</i>): rilascio di almeno 10 alberi morti in piedi o 10 a terra ad ettaro di diametro minimo di 25 cm; se non presenti, si richiede il rilascio ad invecchiamento indefinito di almeno 5 alberi ad ettaro" 4. Il diametro di 25 cm è sufficiente per assicurare la funzione ecologica per gli insetti xilofagi in vari contesti. Non accolta

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	Condizione d'obbligo	I ARSIAL	2 RNR Monterano	3 RNR Selva del Lamone	4 Federazione regionale ODAF	
Cat. 4.3 Interventi selvicolturali fino a 0,5 ha nelle ZSC (anche se ricadenti in ZPS). Utilizzazione forestale di boschi cedui, non di età elevata, di superficie massima di 0,5 ettari per stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 62 Verrà preservata dal taglio una fascia di vegetazione pari ad almeno 10 metri dal ciglio esterno di sponda o arginale di tutti i corsi d'acqua e dei fossi, anche a flusso non permanente, riportati su Carta tecnica regionale - CTR in scala 1:10.000			Preservare una porzione di bosco lungo i fossi anche a flusso non permanente significa includere qualsiasi impluvio e creare problemi idraulici; problema che dovrebbe essere definito da un tecnico e non essere delegato a una CO	CO da allinearsi al disposto di cui all'art. 48 del R.R. n. 7/2005	3. La tutela delle fasce boscate ripariali è funzionale agli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000 e non richiede una valutazione tecnica specifica. Non accolta 4. Le disposizioni di cui all'art. 48 del RR 7/2005 sono finalizzate a prevenire i processi di degrado e/o di dissesto idrogeologico; diversamente, la tutela delle fasce boscate ripariali è funzionale agli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000. Non accolta
Cat. 4.3 Interventi selvicolturali fino a 0,5 ha nelle ZSC (anche se ricadenti in ZPS). Utilizzazione forestale di boschi cedui, non di età elevata, di superficie massima di 0,5 ettari per stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 64 Esclusione dagli interventi di una fascia di almeno 20 m dagli stagni temporanei (habitat 3130 e/o 3170*)			Nella RNR Selva del Lamone ci sono stagni temporanei, come tutelarli al meglio? Tagliare o non tagliare portano a scenari differenti, occorre lasciare o togliere le piante vive o secche che dovessero cadere negli stagni? La dinamica vegetazionale va presa in considerazione o no? Problemi di definizione degli stagni temporanei non cartografati come tali, fino alla depressione scavata dai cinghiali che raccoglie l'acqua per un certo tempo (chi decide quanto tempo?)	Necessita esplicitare cosa s'intende per stagni temporanei e se tale dizione annette formazioni tipo volubri, pozze scavate da cinghiali, semplici accumuli derivati da ruscellamento acque meteoriche con tempi di presenza dell'acqua ridotti	3. e 4. Il rilascio di vegetazione attorno a raccolte d'acqua, anche a carattere temporaneo e/o intermittente, anche non cartografati, è una misura che favorisce il mantenimento delle condizioni ecologiche in cui si trovano i suddetti stagni temporanei (non sono considerati "stagni temporanei" i volubri artificiali, né le pozze di insoglio dei cinghiali, né il ristagno dovuto al ruscellamento di acque meteoriche). Si ritiene pertanto favorevole il mantenimento del bosco o di alberi attorno a stagni e altre raccolte d'acqua. Non accolta. Si inserisce tuttavia nella CO 64 la precisazione che "non sono inclusi tra gli stagni temporanei: i volubri artificiali, né le pozze di

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	Condizione d'obbligo	I ARSIAL	2 RNR Monterano	3 RNR Selva del Lamone	4 Federazione regionale ODAF	
Cat. 4.3 Interventi selvicolture fino a 0,5 ha nelle ZSC (anche se ricadenti in ZPS). Utilizzazione forestale di boschi cedui, non di età elevata, di superficie massima di 0,5 ettari per stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 67 Mantenere alberi senescenti, fessurati, con cavità o nidi di picchio e/o ampi lembi di corteccia sollevati; in loro assenza cercinare 2 individui arborei di oltretutto ad ettaro			La CO comporta il rilascio di piante che se grandi rappresentano tutta la porzione al taglio. E' possibile obbligare alla cercinatura su proprietà privata? Perché imporla a chi vuole tagliare un po' di legna per uso energetico o per gestire il bosco?	La cercinatura viene a rappresentare un maggior costo operativo per il selvicoltore. Pratica da eliminare	insoglio dei cinghiali, né il ristagno dovuto al ruscellamento di acque meteoriche” 3. e 4. Il mantenimento di alberi morti e senescenti viene assicurato dalla CO 55 e dalle CO 41 e 58 nelle ZSC con insetti tutelati. Accolta. Decade la CO 67 associata alla Cat. 4.3
Cat. 4.3 Interventi selvicolture fino a 0,5 ha nelle ZSC (anche se ricadenti in ZPS). Utilizzazione forestale di boschi cedui, non di età elevata, di superficie massima di 0,5 ettari per stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 94 Rilascio di 3 alberi ad ettaro o sua frazione ad invecchiamento indefinito scelti tra i soggetti di maggiori dimensioni e opportunamente marcati in campo e georiferiti			La CO comporta il rilascio di piante che se grandi rappresentano tutta la porzione al taglio. Troppi alberi da rilasciare per ettaro e si obbliga a incaricare un tecnico per georiferirli.		3. La CO non obbliga a predisporre un progetto di taglio, ma solo a individuare, marcare e georiferire gli alberi da rilasciare ad invecchiamento indefinito. Parzialmente accolta. Si modifica la CO 94 come segue: “Rilascio a invecchiamento indefinito di 3 alberi ad ettaro scelti tra i soggetti di maggiori dimensioni e opportunamente marcati in campo e georiferiti”. Inoltre si modifica l'ottemperanza alla CO 94 aggiungendo la possibilità di localizzare gli alberi su cartografia

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	Condizione d'obbligo	I ARSIAL	2 RNR Monterano	3 RNR Selva del Lamone	4 Federazione regionale ODAF	
Cat 4.4 Interventi di conversione di castagneti cedui in castagneti da frutto (fino a 5000 mq all'anno, fino a un massimo di 3 ha in 6 anni) nelle ZPS e nelle ZSC non identificate per l'habitat 9260 "Foreste di <i>Castanea sativa</i> "			L'intervento di conversione generalmente consiste nel taglio raso delle piante; si suggerisce di inserire la CO 57: "Nelle ZPS, periodo obbligatorio da rispettare in sede di realizzazione degli interventi in ambito forestale, compresi allestimento e trasporto del legname fino all'imposto..." ecc.	L'habitat "Foreste di <i>Castanea sativa</i> " come è noto è una forzatura, i boschi sono antropizzati se in attualità di coltura e difficilmente naturalizzabili dal punto di vista produttivo. Andrebbero tutelati i castagni nei boschi misti ma è chiaro a chiunque che ceppaie e alberi singoli presenti in altre formazioni boscate sono destinati a seccare e scomparire		2. Accolta. Si inserisce nella Cat. 4.4 la CO 57 3. L'Osservazione non appare pertinente e per quanto l'habitat "Foreste di <i>Castanea sativa</i>" sia non naturale sebbene di elevato valore ecologico, il rilascio di singole ceppaie in un contesto di bosco polispecifico non significa che queste siano destinate a seccare e scomparire, anzi si ricreerebbero le condizioni originarie di composizione da cui sono state selezionate le foreste di castagno. Non accolta
Cat 4.4 Interventi di conversione di castagneti cedui in castagneti da frutto (fino a 5000 mq all'anno, fino a un massimo di 3 ha in 6 anni) nelle ZPS e nelle ZSC non identificate per l'habitat 9260 "Foreste di <i>Castanea sativa</i> "	CO 62 Verrà preservata dal taglio una fascia di vegetazione pari ad almeno 10 metri dal ciglio esterno di sponda o arginale di tutti i corsi d'acqua e dei fossi, anche a flusso non permanente, riportati su Carta tecnica regionale - CTR in scala 1:10.000				CO da allinearsi al disposto di cui all'art. 48 del R.R. n. 7/2005	4. 4. Le disposizioni di cui all'art. 48 del RR 7/2005 sono finalizzate a prevenire i processi di degrado e/o di dissesto idrogeologico; diversamente, la tutela delle fasce boscate ripariali è funzionale agli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000. Non accolta

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	Condizione d'obbligo	I ARSIAL	2 RNR Monterano	3 RNR Selva del Lamone	4 Federazione regionale ODAF	
Cat 4.4 Interventi di conversione di castagneti cedui in castagneti da frutto (fino a 5000 mq all'anno, fino a un massimo di 3 ha in 6 anni) nelle ZPS e nelle ZSC non identificate per l'habitat 9260 "Foreste di <i>Castanea sativa</i> "	CO 67 Mantenere alberi senescenti, fessurati, con cavità o nidi di picchio e/o ampi lembi di corteccia sollevati; in loro assenza cercinare 2 individui arborei di oltreturno ad ettaro				La cercinatura viene a rappresentare un maggior costo operativo per il selvicoltore. Pratica da eliminare	4. Parzialmente accolta. Decade la CO 67 e viene introdotta la seguente: "CO 41 Sarà favorito il mantenimento di alberi senescenti, fessurati, con cavità o nidi di picchio e/o ampi lembi di corteccia sollevata, utili alla presenza faunistica ed evitato il taglio delle piante che presentano cavità chiaramente utilizzate da Picidi e Strigiformi"
Cat. 4.5 Diradamenti e avviamenti a fustaia fino a 10 ha con prelievo massimo del 20% nelle ZPS Diradamenti di fustale, di superficie massima di 10 ettari in una stagione silvana anche su lotti disgiunti, con prelievo massimo del 20% della massa				Perché fermarsi al 20% del prelievo quando la selvicoltura dice che deve essere asportata una maggiore percentuale di massa negli avviamenti ad alto fusto e in alcuni diradamenti? Forse sono più efficaci alcune CO piuttosto che questa limitazione per avere una gestione attiva più funzionale. In merito alle ottemperanze, acquisire le coordinate degli alberi rilasciati è un onere da non lasciare alla proprietà		3. Il prelievo limitato al 20% ha lo scopo principale di non generare eccessiva modificazione della struttura e fisionomia del bosco, in relazione alla funzione ecologica che questa svolge. Non accolta

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	Condizione d'obbligo	I ARSIAL	2 RNR Monterano	3 RNR Selva del Lamone	4 Federazione regionale ODAF	
Cat. 4.5 Diradamenti e avviamenti a fustaia fino a 10 ha con prelievo massimo del 20% nelle ZPS. Diradamenti di fustaie, di superficie massima di 10 ettari in una stagione silvana anche su lotti disgiunti, con prelievo massimo del 20% della massa	CO 42 Sarà escluso il transito di mezzi cingolati al di fuori della rete sentieristica o della viabilità agroforestale e la movimentazione a strascico di legname o di altri materiali			Non è chiaro quale problema comporti alle ZPS la circolazione su piste temporanee o lo strascico del legname	Valutare l'effettiva capacità di danneggiamento..... Aggiungere per tali mezzi anche la possibilità di operare su piste forestali temporanee Limitare tale categoria per interventi di diradamenti e avviamenti a fustaia per superfici non pianificate altrimenti rinviare alle disposizioni del PGAF	3. e 4. Si ritiene condivisibile l'osservazione anche in considerazione della circostanza che sono previste altre Condizioni d'Obbligo con finalità simili (CO 59 e CO 61). Accolta. Decade la CO 42 associata alla Cat. 4.5
Cat. 4.5 Diradamenti e avviamenti a fustaia fino a 10 ha con prelievo massimo del 20% nelle ZPS. Diradamenti di fustaie, di superficie massima di 10 ettari in una stagione silvana anche su lotti disgiunti, con prelievo massimo del 20% della massa	CO 55 Non dovranno essere abbattuti gli alberi morti di diametro superiore ai 30 cm, salvo che possano costituire pericolo per la fruizione dei sentieri o della viabilità o che rappresentino un pericolo per immobili			Il limite a 30 cm potrebbe comportare molte piante morte da rilasciare		3. La definizione delle categorie prevalutate e l'inserimento delle CO si basano su un approccio precauzionale al fine di assicurare l'assenza di possibili incidenze per la più ampia gamma di situazioni possibili. Per casi particolari resta valida la possibilità di avvalersi della procedura di screening di incidenza specifico che non rappresenta un particolare aggravio procedurale, o se necessario della procedura di valutazione di incidenza appropriata. Non accolta

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	Condizione d'obbligo	I ARSIAL	2 RNR Monterano	3 RNR Selva del Lamone	4 Federazione regionale ODAF	
Cat. 4.5 Diradamenti e avviamenti a fustaia fino a 10 ha con prelievo massimo del 20% nelle ZPS Diradamenti di fustale, di superficie massima di 10 ettari in una stagione silvana anche su lotti disgiunti, con prelievo massimo del 20% della massa	CO 60 Al fine di non incorrere nel danneggiamento del terreno e del sottobosco, le macchine abbattitrici o abbattitrici/allestatrici (harvester), forwarder o skidder, se previste, saranno impiegate esclusivamente negli imposti, nelle strade e nelle piste permanenti che sono state opportunamente mappate nella cartografia di progetto e riportate in scala adeguata			Come per la CO 42, le macchine abbattitrici non possono raggiungere le piante da tagliare. Si tratta di tagli in comunicazione sotto i 3 ettari che non richiedono un tecnico, per cui la CO equivale a un divieto	Aggiungere per tali mezzi anche la possibilità di operare su piste forestali temporanee	3. e 4. Si ritiene condivisibile l'osservazione anche in considerazione della circostanza che sono previste altre Condizioni d'Obbligo con finalità simili (CO 59 e CO 61). Accolta. Decade la CO 60 associata alla Cat. 4.5
Cat. 4.5 Diradamenti e avviamenti a fustaia fino a 10 ha con prelievo massimo del 20% nelle ZPS Diradamenti di fustale, di superficie massima di 10 ettari in una stagione silvana anche su lotti disgiunti, con prelievo massimo del 20% della massa	CO 62 Verrà preservata dal taglio una fascia di vegetazione pari ad almeno 10 metri dal ciglio esterno di sponda o arginale di tutti i corsi d'acqua e dei fossi, anche a flusso non permanente, riportati su Carta tecnica regionale - CTR in scala 1:10.000			Preservare una porzione di bosco lungo i fossi anche a flusso non permanente significa includere qualsiasi impluvio e creare problemi idraulici; problema che dovrebbe essere definito da un tecnico e non essere delegato a una CO	CO da allinearsi al disposto di cui all'art. 48 del R.R. n. 7/2005	3. La tutela delle fasce boscate ripariali è funzionale agli obiettivi di conservazione delle ZPS e non richiede una valutazione tecnica specifica. Non accolta 4. Le disposizioni di cui all'art. 48 del RR 7/2005 sono finalizzate a prevenire i processi di degrado e/o di dissesto idrogeologico; diversamente, la tutela delle fasce boscate ripariali è funzionale agli obiettivi di conservazione delle ZPS. Non accolta

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	Condizione d'obbligo	I ARSIAL	2 RNR Monterano	3 RNR Selva del Lamone	4 Federazione regionale ODAF	
Cat. 4.5 Diradamenti e avviamenti a fustaia fino a 10 ha con prelievo massimo del 20% nelle ZPS Diradamenti di fustaie, di superficie massima di 10 ettari in una stagione silvana anche su lotti disgiunti, con prelievo massimo del 20% della massa	CO 64 Esclusione dagli interventi di una fascia di almeno 20 m dagli stagni temporanei (habitat 3130 e/o 3170*)			Nella RNR Selva del Lamone ci sono stagni temporanei, come tutelarli al meglio? Tagliare o non tagliare portano a scenari differenti, occorre lasciare o togliere le piante vive o secche che dovessero cadere negli stagni? La dinamica vegetazionale va presa in considerazione o no? Problemi di definizione degli stagni temporanei non cartografati come tali, fino alla depressione scavata dai cinghiali che raccoglie l'acqua per un certo tempo (chi decide quanto tempo?)	Necessita esplicitare cosa s'intende per stagni temporanei e se tale dizione annette formazioni tipo volubri, pozze scavate da cinghiali, semplici accumuli derivati da ruscellamento acque meteoriche con tempi di presenza dell'acqua ridotti.	3. e 4. Il rilascio di vegetazione attorno a raccolte d'acqua, anche a carattere temporaneo e/o intermittente, anche non cartografati, è una misura che favorisce il mantenimento delle condizioni ecologiche in cui si trovano i suddetti stagni temporanei (non sono considerati "stagni temporanei" i volubri artificiali, né le pozze di insoglio dei cinghiali, né il ristagno dovuto al ruscellamento di acque meteoriche). Si ritiene pertanto favorevole il mantenimento del bosco o di alberi attorno a stagni e altre raccolte d'acqua. Non accolta. Si inserisce tuttavia nella CO 64 la precisazione che "non sono inclusi tra gli stagni temporanei: i volubri artificiali, né le pozze di insoglio dei cinghiali, né il ristagno dovuto al ruscellamento di acque meteoriche"
Cat. 4.5 Diradamenti e avviamenti a fustaia fino a 10 ha con prelievo massimo del 20% nelle ZPS. Diradamenti di fustaie, di superficie massima di 10 ettari in una stagione silvana anche su lotti disgiunti, con prelievo massimo del 20% della massa	CO 67 Mantenere alberi senescenti, fessurati, con cavità o nidi di picchio e/o ampi lembi di corteccia sollevati; in loro assenza cercinare 2 individui arborei di oltretutto ad ettaro				La cercinatura viene a rappresentare un maggior costo operativo per il selvicoltore. Pratica da eliminare	4. Si ritiene di poter accogliere l'osservazione in considerazione della presenza della CO 41 e della CO 55 che hanno finalità simili a quelle della CO 67. Accolta. Decade la CO 67 dalla Cat. 4.5

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	Condizione d'obbligo	I ARSIAL	2 RNR Monterano	3 RNR Selva del Lamone	4 Federazione regionale ODAF	
Cat. 4.6 Diradamenti e sfolli nei castagneti cedui. Interventi intercalari nei cedui di castagno fino a 10 ha in una stagione silvana, anche su lotti disgiunti				Valgono le stesse considerazioni fatte per le trasformazioni dei castagneti e per le altre CO soprattutto perché parliamo di tagli intercalari a macchiatico negativo, di fatto si porta all'abbandono delle porzioni meno interessanti		3. Osservazione non pertinente. La definizione delle categorie prevalutate e l'inserimento delle CO si basano su un approccio precauzionale al fine di assicurare l'assenza di possibili incidenze per la più ampia gamma di situazioni possibili. Resta valida la possibilità di avvalersi della procedura di screening di incidenza specifico che non rappresenta un particolare aggravio procedurale, o se necessario della procedura di valutazione di incidenza appropriata. Non accolta
Cat. 4.6 Diradamenti e sfolli nei castagneti cedui. Interventi intercalari nei cedui di castagno fino a 10 ha in una stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 42 Sarà escluso il transito di mezzi cingolati al di fuori della rete sentieristica o della viabilità agroforestale e la movimentazione a strascico di legname o di altri materiali			Non è chiaro quale problema comporti alle ZPS la circolazione su piste temporanee o lo strascico del legname. Parlando di boschi di castagno sono talmente antropizzati che il raro passaggio dei mezzi non comporta problemi	Valutare l'effettiva capacità di danneggiamento da parte dei mezzi cingolati rispetto ad altri mezzi/metodi utilizzati per la movimentazione ed esbosco del legname. Aggiungere per tali mezzi anche la possibilità di operare su piste forestali temporanee	3. e 4. Si ritiene condivisibile l'osservazione anche in considerazione del livello di antropizzazione di queste formazioni forestali e della circostanza che è prevista un'altra Condizione d'Obbligo con finalità simili (CO 61). Accolta. Decade la CO 42 associata alla Cat. 4.6
Cat. 4.6 Diradamenti e sfolli nei castagneti cedui. Interventi intercalari nei cedui di castagno fino a 10 ha in una stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 62 Verrà preservata dal taglio una fascia di vegetazione pari ad almeno 10 metri dal ciglio esterno di sponda o arginale di tutti i corsi d'acqua e dei fossi, anche a flusso non			Preservare una porzione di bosco lungo i fossi anche a flusso non permanente significa includere qualsiasi impluvio e creare problemi idraulici; problema che dovrebbe essere definito da un tecnico	CO da allinearsi al disposto di cui all'art. 48 del R.R. n. 7/2005	3. La tutela delle fasce boscate ripariali è funzionale agli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000 e non richiede una valutazione tecnica specifica. Non accolta 4. Le disposizioni di cui all'art. 48 del RR 7/2005 sono finalizzate a prevenire i processi di degrado e/o di dissesto

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	Condizione d'obbligo	I ARSIAL	2 RNR Monterano	3 RNR Selva del Lamone	4 Federazione regionale ODAF	
	permanente, riportati su Carta tecnica regionale - CTR in scala 1:10.000			e non essere delegato a una CO		idrogeologico; diversamente, la tutela delle fasce boscate ripariali è funzionale agli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000. Non accolta
Cat 4.7 Diradamenti di conifere nelle ZPS Interventi di diradamento di impianti artificiali di conifere fino a 10 ha in un anno, anche su lotti disgiunti, con prelievo fino al 35% della massa				La soglia massima è un artificio che pare comunque superabile con una valutazione appropriata		3. La definizione delle categorie prevalutate e l'inserimento delle CO si basano su un approccio precauzionale al fine di assicurare l'assenza di possibili incidenze per la più ampia gamma di situazioni possibili. Resta valida la possibilità di avvalersi della procedura di screening di incidenza specifico che non rappresenta un particolare aggravio procedurale, o se necessario della procedura di valutazione di incidenza appropriata. Non accolta
Cat 4.7 Diradamenti di conifere nelle ZPS. Interventi di diradamento di impianti artificiali di conifere fino a 10 ha in un anno, anche su lotti disgiunti, con prelievo fino al 35% della massa	CO 4I Sarà favorito il mantenimento di alberi senescenti, fessurati, con cavità o nidi di picchio e/o ampi lembi di corteccia sollevata, utili alla presenza faunistica ed evitato il taglio delle piante che presentano cavità chiaramente utilizzate da Picidi e Strigiformi			Potrebbe essere il 50% degli individui soprattutto in soprassuoli mai diradati		3. Per situazioni particolari resta valida la possibilità di avvalersi della procedura di screening di incidenza specifico che non rappresenta un particolare aggravio procedurale, o se necessario della procedura di valutazione di incidenza appropriata. Non accolta

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	Condizione d'obbligo	I ARSIAL	2 RNR Monterano	3 RNR Selva del Lamone	4 Federazione regionale ODAF	
Cat 4.7 Diradamenti di conifere nelle ZPS. Interventi di diradamento di impianti artificiali di conifere fino a 10 ha in un anno, anche su lotti disgiunti, con prelievo fino al 35% della massa	CO 42 Sarà escluso il transito di mezzi cingolati al di fuori della rete sentieristica o della viabilità agroforestale e la movimentazione a strascico di legname o di altri materiali			Parlando di ZPS in un impianto di conifere a maggior ragione non è chiaro quale sia il problema legato alla circolazione per piste temporanee (raccolta legname e ritorno) al passaggio dei cingolati. Non è altresì chiaro che problemi crei lo strascico alle ZPS che tutelano specie ornamentiche	Valutare l'effettiva capacità di danneggiamento da parte dei mezzi cingolati rispetto ad altri mezzi/metodi utilizzati. Aggiungere per tali mezzi anche la possibilità di operare su piste forestali temporanee. Limitare tale categoria per interventi di diradamento per superfici non pianificate altrimenti rinviare alle disposizioni del PGAF. Nel caso di pini mediterranei attaccati da agenti biologici esiziali prevedere maggior prelievo di massa ovvero specificare se la soglia del 35% si riferisce ad alberi vivi	3. e 4. In linea generale, il transito di mezzi e lo strascico del legname possono comportare interferenza o danneggiamento del suolo e dello strato erbaceo-arbustivo costituenti potenziali habitat di specie. Nel caso specifico, si ritengono sufficienti le altre CO individuate cosicché si ritiene possibile eliminare la CO 42. Accolta. Decade la CO 42 associata alla Cat. 4.7
Cat 4.7 Diradamenti di conifere nelle ZPS Interventi di diradamento di impianti artificiali di conifere fino a 10 ha in un anno, anche su lotti disgiunti, con prelievo fino al 35% della massa	CO 60 Al fine di non incorrere nel danneggiamento del terreno e del sottobosco, le macchine abbattitrici o abbattitrici/allestatrici (harvester), forwarder o skidder, se previste, saranno impiegate esclusivamente negli impianti, nelle strade e nelle piste permanenti che sono			Vale lo stesso discorso della CO 42, come potrebbe la macchina abbattitrice raggiungere le piante da tagliare. In un contesto di conifere poi in cui la principale destinazione è il cippato ciò andrebbe solo a sfavorire gli interventi e favorire invece, come sta accadendo su Monte Cairo, il perpetuarsi di	Valutare l'effettiva capacità di danneggiamento da parte dei mezzi cingolati rispetto ad altri mezzi/metodi utilizzati. Aggiungere per tali mezzi anche la possibilità di operare su piste forestali temporanee	3. e 4. Accolta. Decade la CO 60 associata alla Cat. 4.7

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	Condizione d'obbligo	I ARSIAL	2 RNR Monterano	3 RNR Selva del Lamone	4 Federazione regionale ODAF	
	state opportunamente mappate nella cartografia di progetto e riportate in scala adeguata			incendi e la distruzione di tutto l'ecosistema		
Cat. 5.1 Interventi di decespugliamento in ZPS su aree a pascolo di superficie massima di 5000 mq, per anno, effettuati con taglio al colletto senza decapaggio di apparati radicali e manomissioni del suolo	-	Sostituire con: Cat. 5.1 Interventi di decespugliamento su aree a pascolo in ZPS, effettuati con taglio al colletto senza decapaggio di apparati radicali e manomissioni del suolo, di superficie massima non superiore al 20% della superficie della particella forestale interessata, derogabile per poligoni fino a 10 ettari di superficie totale, su nuclei di arbusti ciascuno dei quali di superficie inferiore a 5.000 mq e non assimilabili a bosco		Fermo restando che non è chiaro perché non dovrebbero essere estirpate le essenze e mantenere le aree aperte di pascolo che sono un ecosistema molto importante, se non vengono estirpate dovrebbe passare una trincea tutti gli anni o avere un carico di bestiame superiore a quanto consentito che bruchi ogni ricaccio. Inoltre la superficie massima di 5000 mq è davvero limitante		1. e 3. Parzialmente accolta. Si modifica la definizione della categoria come segue: "Cat. 5.1 Interventi di decespugliamento in ZPS, effettuati con taglio al colletto senza decapaggio di apparati radicali e manomissioni del suolo, su aree destinate a pascolo a partire da 2.000 mq e fino al 5% della superficie a pascolo disponibile per anno, da svolgersi al di fuori del periodo dal 15 marzo al 15 luglio". Si modifica l'Ambito di applicazione
Cat. 5.1 Interventi di decespugliamento in ZPS su aree a pascolo di superficie massima di 5000 mq, per anno, effettuati con taglio al colletto senza decapaggio di apparati radicali e manomissioni del suolo	CO 62 Verrà preservata dal taglio una fascia di vegetazione pari ad almeno 10 metri dal ciglio esterno di sponda o arginale di tutti i corsi d'acqua e dei fossi, anche a flusso non permanente, riportati su Carta tecnica regionale - CTR in scala 1:10.000			Le verifiche di ottemperanza come la CO 62 sembrano fare riferimento a interventi selvicolturali e comunque sembra sempre necessario ricorrere ad un progettista per decespugliare superfici massimo di 5000 mq		3. Le ottemperanze richieste sono necessarie per verificare la corretta attuazione delle CO. Parzialmente accolta. Si modifica la verifica di ottemperanza alla CO 62 come segue: "E' necessario produrre stralcio della carta CTR, della foto aerea o di altra cartografia su cui riportare le fasce rilasciate al taglio" e vengono analogamente riformulate le verifiche di

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	Condizione d'obbligo	I ARSIAL	2 RNR Monterano	3 RNR Selva del Lamone	4 Federazione regionale ODAF	
Cat. 5.1 Interventi di decespugliamento in ZPS su aree a pascolo di superficie massima di 5000 mq, per anno, effettuati con taglio al colletto senza estirpazione di apparati radicali e manomissioni del suolo	CO 57 Nelle ZPS, periodo obbligatorio da rispettare in sede di realizzazione degli interventi in ambito forestale, compresi allestimento e trasporto del legname fino all'imposto ecc.		La CO 57 fa riferimento ad interventi in ambito forestale, pertanto sarebbe utile specificare l'estensione dell'applicazione della CO ai pascoli	La CO 57 si applica ai decespugliamenti o fa effettivamente riferimento solo agli interventi selvicolturali? Sembra inappropriata e deve essere modificata	Eliminare la CO 57. La condizione d'obbligo riportata non trae giustificazione dell'esistenza in quanto rappresenta una "duplicazione" su quanto precedentemente riportato nella medesima proposta circa gli interventi forestali; così come riportata, non sembra peraltro avere correlazioni con pratiche silvicolturali, piuttosto, delinea una fase complementare con mere esecuzioni forestali e non è assemblabile con interventi agricoli	ottemperanza delle CO 64, 71 e 78 2. e 3. Parzialmente accolta. Decade la CO 57 in quanto riferita ad interventi forestali. Si modifica la definizione della cat. 5.1 specificando che gli interventi devono essere effettuati al di fuori del periodo dal 15 marzo al 15 luglio 4. Non accolta
Cat. 5.1 Interventi di decespugliamento in ZPS su aree a pascolo di superficie massima di 5000 mq, per anno, effettuati con taglio al colletto senza estirpazione di apparati radicali e manomissioni del suolo	CO 64 Esclusione dagli interventi di una fascia di almeno 20 m dagli stagni temporanei (habitat 3130 e/o 3170*)			Vale anche per stagni in aree aperte e pozze? Nella RNR Selva del Lamone ci sono stagni temporanei, come tutelarli al meglio? Tagliare o non tagliare portano a scenari differenti, occorre lasciare o togliere le piante vive o secche che dovessero cadere negli stagni? La dinamica vegetazionale va presa in considerazione o no? Problemi di definizione		3. Il rilascio di vegetazione attorno a raccolte d'acqua, anche a carattere temporaneo e/o intermittente, anche non cartografati, è una misura che favorisce il mantenimento delle condizioni ecologiche in cui si trovano i suddetti stagni temporanei (non sono considerati "stagni temporanei" i volubri artificiali, né le pozze di insoglio dei cinghiali, né il ristagno dovuto al ruscellamento di acque meteoriche). Si ritiene pertanto favorevole il mantenimento del bosco o di alberi attorno a

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	Condizione d'obbligo	I ARSIAL	2 RNR Monterano	3 RNR Selva del Lamone	4 Federazione regionale ODAF	
				degli stagni temporanei non cartografati come tali, fino alla depressione scavata dai cinghiali che raccoglie l'acqua per un certo tempo (chi decide quanto tempo?)		stagni e altre raccolte d'acqua. Non accolta. Si inserisce tuttavia nella CO 64 la precisazione che “non sono inclusi tra gli stagni temporanei: i volubri artificiali, né le pozze di insoglio dei cinghiali, né il ristagno dovuto al ruscellamento di acque meteoriche”
Cat. 5.1 Interventi di decespugliamento in ZPS su aree a pascolo di superficie massima di 5000 mq, per anno, effettuati con taglio al colletto senza estirpazione di apparati radicali e manomissioni del suolo	CO 70 Non siano effettuate trasemine, spietramenti e rotture del cotico erboso				Sostituire con: CO 70 Possono essere effettuate trasemine, spietramenti e rotture del cotico erboso, anche con organi meccanici collegati a trattrice (siano essi trainati che portati), compatibilmente nel periodo autunno vernino e con idoneo stato di tempera del suolo. Le lavorazioni potranno includere anche la rottura superficiale del cotico erboso e (salvo interventi di spietramento) non superando la profondità di lavorazione di 35 cm dal piano di campagna, favorendo il ripristino di pascoli magri macro-mesotermi (brometo, brachipodio), utilizzando il forume ottenuto da fieni provenienti da prati di	4. La definizione delle categorie prevalutate e l'inserimento delle CO si basano su un approccio precauzionale al fine di assicurare l'assenza di possibili incidenze per la più ampia gamma di situazioni possibili. Si ritiene che per la potenzialità di interferenze con gli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000, gli interventi richiamati non possano essere considerati in fase di prevalutazione. Resta valida la possibilità di avvalersi della procedura di screening di incidenza specifico che non rappresenta un particolare aggravio procedurale, o se necessario della procedura di valutazione di incidenza appropriata. Non accolta

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	Condizione d'obbligo	I ARSIAL	2 RNR Monterano	3 RNR Selva del Lamone	4 Federazione regionale ODAF	
					zone immediatamente circostanti quella interessata alla semina, alla risemina o alla trasemina. Il divieto impositivo NON è conciliabile con le normative cogenti regionali ed unionali; esso assume un carattere palesemente deprimente sul territorio, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista ecologico. Osservando un quadro sinottico della normativa si può osservare di come il divieto della CO 70 vada in totale contrasto con il Regolamento Regionale n. 7/2005 (art. 112); inoltre gli elementi in esso contenuti contrastino gli aspetti qualificanti contenuti nelle priorità della attuale PAC (vedasi codici: E2.12, E2.8, E2.4). La criticità alla quale si sottoporrebbe l'area a pascolo, rispetto al divieto emarginato, sarebbe: a) stimolo evoluzione delle aree pascolive in aree di transizione (in special modo per quelle superfici in adiacenza a boschi); b) ulteriore	

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	Condizione d'obbligo	I ARSIAL	2 RNR Monterano	3 RNR Selva del Lamone	4 Federazione regionale ODAF	
					degradazione dei pascoli (soprattutto per i c.d. pascoli diradati) Il punto di pericolo al quale il territorio verrebbe sottoposto è evidenziato, considerando la dinamicità dei vari ambienti, nella progressiva diminuzione dei pascoli a vantaggio delle fasce di transizione e superfici forestali in modo irreversibile. [Fonti scientifiche: *Microsoft Word - Piancavallo 03 - Ziliotto_11-26_.doc (sozoalp.it)]. - La superficie di 5.000 mq appare un valore estremamente esiguo rispetto alle esigenze territoriali; non se comprende la ragione tecnica. Si suggerisce un valore almeno di 50.000 mq	
Cat. 5.1 Interventi di decespugliamento in ZPS su aree a pascolo di superficie massima di 5000 mq, per anno, effettuati con taglio al colletto senza estirpazione di apparati radicali e manomissioni del suolo	CO 71 Siano rilasciati nuclei di arbusti di almeno 10 mq ogni 1000 mq				Eliminare la CO 71. Il rilascio obbligatorio di nuclei di componenti flogistiche ad habitus arbustivo non trae giustificazione per diversi motivi di natura agronomica: 1) rappresentano un ostacolo alla ricostituzione pascoliva; 2) la componente	4. Dal punto di vista produttivo il rilascio di nuclei di arbusti può risultare svantaggioso ma considerando la funzione ecologica di habitat di specie, risulta evidente la funzione dei nuclei come elementi di diversificazione ambientale idonei al rifugio e alla riproduzione della fauna. Non accolta

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	Condizione d'obbligo	I ARSIAL	2 RNR Monterano	3 RNR Selva del Lamone	4 Federazione regionale ODAF	
Cat. 5.2 Realizzazione di recinzioni mobili, anche elettrificate, per gestione dell'attività di pascolo e difesa da fauna selvatica, di lunghezza superiore a 1000 m, nelle ZPS (Categoria successivamente eliminata)		Sostituire con: Cat. 5.2 Realizzazione di recinzioni mobili per un massimo di 3 appezzamenti contestualmente recintati/azienda, ciascuno della superficie massima di 6 ettari			arbustiva tende a formarsi di per se nelle fasce di transizione tra bosco e prato o pascolo	I. Le recinzioni mobili contribuiscono efficacemente alla coesistenza tra l'attività agricola e zootecnica e la fauna, e i potenziali impatti possono essere circoscritti alla creazione di barriere per specie come l'orso bruno marsicano. La logica della categoria è di assoggettare a verifica di corrispondenza le recinzioni mobili di lunghezza superiore a 1000 m che interessino ZSC con presenza dell'orso e di mantenerle al di fuori della procedura di incidenza (in applicazione delle LLGG Vinca in quanto edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380/2001) in tutti gli altri casi. Parzialmente accolta. La definizione della categoria viene modificata come segue: "Realizzazione di recinzioni mobili, anche elettrificate, per gestione dell'attività di pascolo e difesa da fauna selvatica, di lunghezza superiore a 1000 m, nelle ZSC con presenza di orso bruno marsicano"

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	Condizione d'obbligo	I ARSIAL	2 RNR Monterano	3 RNR Selva del Lamone	4 Federazione regionale ODAF	
Cat. 5.3 Realizzazione e/o ripristino di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, anche ai sensi della L. n. 68/2023, fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua		Sostituire con: Cat. 5.3 Realizzazione e/o ripristino di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, ai sensi della L. n. 68/2023, fino a un volume massimo di 50 metri cubi per ettaro di SAU, nel limite di 3.000 mc/azienda				I. Si ritiene di accogliere la proposta avvicinando la categoria alla normativa vigente. Parzialmente accolta. La Cat. 5.3 viene modificata come segue: "Cat. 5.3 Realizzazione e/o ripristino di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, ai sensi della L. n. 68/2023, fino a un volume massimo di 50 metri cubi per ettaro di SAU o sua frazione, nel limite di 3.000 mc/azienda". Si limita l'ambito di applicazione della categoria alle aree al di sotto della quota di 800 m slm escludendo quindi gli ambiti agricoli montani che sono ritenuti più sensibili sotto il profilo ambientale
Cat. 5.3 Realizzazione e/o ripristino di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, anche ai sensi della L. n. 68/2023, fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua	CO 5 Eventuali aree di cantiere non devono interessare suoli naturali caratterizzati da habitat di interesse unionale (richiesta dichiarazione asseverata del tecnico) e non deve essere prevista in alcun modo la rimozione di superfici vegetate rappresentative del contesto naturale e/o				"Le eventuali aree di cantiere possono interessare anche suoli naturali caratterizzati da habitat di interesse unionale (richiesta dichiarazione asseverata del Tecnico) con rimozione di superfici vegetate rappresentative del contesto naturale e/o seminaturale di riferimento, tuttavia non possono impattare per una superficie maggiore di 25 mq escluso il sedime".	4. Accolta. Decade la CO 5 dalla Cat. 5.3

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	Condizione d'obbligo	I ARSIAL	2 RNR Monterano	3 RNR Selva del Lamone	4 Federazione regionale ODAF	
	semi-naturale di riferimento				La dizione afferente la cat. 5.3 risulta deficitaria in quanto il testo normativo recita: “e-sexies) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 mc di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato” e dal punto di vista dell'edificazione le vasche di raccolta vengono configurate come “edilizia libera”. Il fattore irriguo è fondamentale per le coltivazioni; l'assenza del medesimo può comportare una significativa limitazione negli impianti vegetali, pertanto soprattutto attenzionando quelle aziende ad indirizzo produttivo orticolo o che coltivano specie officinali, almeno nei primi stadi, necessitano di approvvigionamento irriguo. Inoltre si evidenzia che le temperature medie, anche a rilevanti altitudini, stiano incrementandosi, favorendo o spesso estremizzando il fenomeno evapotraspirativo	

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	Condizione d'obbligo	I ARSIAL	2 RNR Monterano	3 RNR Selva del Lamone	4 Federazione regionale ODAF	
Cat. 6.1 Sorvolo di droni ad uso commerciale/scientifico nelle ZPS e nelle ZSC con presenza di Chiropteri Sorvolo di UAS (<i>Unmanned Aircraft System</i> , c.d. droni) con massa massima al decollo minore di 2 kg			La Cat. 6.1 è limitata all'uso commerciale/scientifico dei droni, pertanto l'uso privato/ hobbistico, non specificato, potrebbe risultare libero o sottoposto a VINCA. Considerato che la maggior parte dei voli di droni è effettuata per fini privati/ hobbistici, si richiede integrazione per tale fattispecie nella Cat. 6.1 o individuarne una apposita			2. Laddove non è necessaria alcuna autorizzazione non è necessario sottoporre un'attività a VInCA. Laddove invece è necessaria una autorizzazione, si è ritenuto di dover prevalutare solo alcune fattispecie. Le rimanenti, se rientranti nell'ambito della VInCA, non sono assoggettate alla procedura di screening semplificato ma a quella di screening specifico. La possibilità di prevalutare i sorvoli di tipo hobbistico/ricreativo è rimandata a ulteriori approfondimenti tecnici. Non accolta
Cat. 6.3 Sorvolo di aeromobili (non UAS) per motivi di pubblico servizio e pubblica necessità nelle ZPS e nelle ZSC con Chiropteri, con quota di volo al di sotto dei 500 m AGL (il volo sopra i m 500 AGL è al di fuori dell'ambito di applicazione della procedura di valutazione di incidenza)	CO 84 Per le operazioni con veicoli non UAS, nel caso di ispezione o manutenzione di infrastrutture, il sorvolo è consentito rigorosamente solo lungo l'infrastruttura oggetto dell'attività, con un buffer massimo di 50 m consentito solo per le manovre strettamente necessarie al volo		La sola CO 84 appare insufficiente potendosi applicare a una sola casistica e pertanto permettendo la libera circolazione di aeromobili, in particolare elicotteri per esercitazioni militari. Tali attività avvengono senza richiesta di alcuna autorizzazione anche nelle Aree Protette e talora sono effettuate in orario notturno, con stazionamento nella stessa zona anche per tempi di circa un'ora. Si			2. La CO 84 si riferisce solo ai voli di ispezione e manutenzione di infrastrutture da parte di aeromobili con pilota a bordo. Tutte le altre casistiche (comprese le esercitazioni militari) non rientrano nella Categoria 6.3 e se non sono attività libere e quindi non soggette a VInCA, devono essere soggette quantomeno a procedura di screening specifico. Nel caso di sorvolo all'interno di un'Area protetta, vigono le disposizioni del Codice della navigazione e l'attuale divieto codificato in AIP Italia. Non accolta. Per chiarezza la categoria viene riformulata come segue: Cat. 6.3 Sorvolo di

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	Condizione d'obbligo	I ARSIAL	2 RNR Monterano	3 RNR Selva del Lamone	4 Federazione regionale ODAF	
Aspetti generali		Si chiede di valutare l'opportunità: - di rendere concretamente attivabili le misure contrattuali con gli enti gestori dei demani, mai avviate dal 2012 ad oggi, quale strumento più funzionale a conseguire gli obiettivi di conservazione su scala territoriale, attesa l'entità delle dinamiche involutive in atto; - di ampliare la sfera degli interventi/ attività di ambito agricolo da assoggettare a prevalutazione, anche mediante successive consultazioni, preventive, di enti gestori e portatori di interesse	Si manifesta la disponibilità ad ampliare la collaborazione e il coordinamento già in essere con codesta Area sulle procedure di Valutazione di Incidenza, anche tramite l'assegnazione di competenze analoghe agli Enti di gestione di Aree naturali protette regionali affidatari della gestione di Siti Natura 2000, in merito allo espletamento di procedure di screening semplificato di categorie prevalutate			aeromobili (non UAS - <i>Unmanned Aircraft System</i>) per pubblico servizio e necessità pubblica. Sorvoli per ispezione e monitoraggio di infrastrutture con quota di volo al di sotto dei 500 m AGL (il volo sopra i 500 m AGL è considerato al di fuori dell'ambito di applicazione della procedura di valutazione di incidenza)
					E' opportuno emarginare alcuni significativi elementi che impattano sicuramente negli approcci tra singolo professionista e EELL o privati: l'implementazione di specifici atti confluenti nello studio preliminare V.Inc.A. presuppone uno studio dell'area oggetto di proposta in combinazione gli elementi naturalistici dell'habitat di riferimento, costituendo di per sé un elemento economico della progettazione che non è trascurabile. Ciò rappresenta un elemento che non può di certo essere non tenuto in debita considerazione soprattutto quando l'approccio professionale	I., 2. e 4. Si prende atto di quanto rappresentato

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	Condizione d'obbligo	I ARSIAL	2 RNR Monterano	3 RNR Selva del Lamone	4 Federazione regionale ODAF	
					interessi le categorie sopra citate. Si ritiene pertanto, in riferimento all'istituto del pre-assentito, di ponderare gli interventi proposti nonché di incrementare i medesimi, affinché possa esserci una migliore rispondenza tra azione e crescita sostenibile del territorio. Inoltre si pone un ulteriore accento sulla tempistica di restituzione parere da parte dell'ufficio regionale preposto rispetto alle asseverazioni richieste nel documento; tempi istruttori dilatati potrebbero innescare elementi di criticità rispetto a quanto asseverato in considerazione delle mutate condizioni. In riferimento a quest'ultimo elemento si potrebbe suggerire una valenza intrinseca autorizzativa dell'asserito da parte del tecnico di parte con una verifica a campione del 5% rispetto alle dichiarazioni tecniche pervenute. L'applicazione di alcune condizioni di obbligo produrrebbe degli	

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	Condizione d'obbligo	I ARSIAL	2 RNR Monterano	3 RNR Selva del Lamone	4 Federazione regionale ODAF	
					aumenti dei costi di gestione da parte della proprietà (Pubblica e Privata) soprattutto in ordine alle maggiori complessità operative/professionali e all'infondatezza di elementi privi di qualsivoglia base scientifica. Per citare degli esempi: A. Nella C.O. 60 vi è una limitazione se non l'esclusione di utilizzare "macchine abbattitrici o abbattitrici/allesitrici (harvester), forwarder o skidder; se previste, saranno impiegate esclusivamente negli imposti, nelle strade e nelle piste permanenti che sono state opportunamente mappate nella cartografia di progetto e riportate in scala adeguata". In effetti le macchine menzionate nella C.O. sono progettate per muoversi nel cantiere forestale al fine di riunire due fasi di utilizzazione forestale: quella di abbattimento e quella di allestimento del legname. Imporre l'utilizzo della macchina sulle piste permanenti significa impedirne l'uso	

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	Condizione d'obbligo	I ARSIAL	2 RNR Monterano	3 RNR Selva del Lamone	4 Federazione regionale ODAF	
					ovvero renderla inutile all'utilizzazione. Ricorre inoltre far notare che le aziende vengono incentivate dallo Stato nell'ambito della "Transizione 4.0, Bando ISI INAIL, Crediti di Imposta, etc." per l'acquisto di macchine innovative e sostenibili. B. Analogamente al discorso delle macchine abbattitrici e allestirici, anche per il mezzo cingolato e per la tipologia di esbosco, ne viene aprioristicamente escluso l'uso ovvero condizionato l'utilizzo; C. Rispetto al rilascio delle matricine a dote del bosco ovvero l'intensità della ripresa nei diradamenti, vengono fissati dei parametri senza che ne siano stati argomentati gli elementi che risiedono alla base dei valori assunti come C.O. Questo elemento dovrebbe essere parametrato in primis alla struttura del soprassuolo forestale, allo stato vegetativo, all'aspetto fitosanitario, etc. soprattutto quando l'oggetto della tutela non è squisitamente il bosco	

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	Condizione d'obbligo	I ARSIAL	2 RNR Monterano	3 RNR Selva del Lamone	4 Federazione regionale ODAF	
					ma altri elementi specie/habitat; D. Per quanto riguarda il rilascio a terra di alberi secchi, morti a terra e/o in piedi “rilascio di almeno 10 alberi morti in piedi e 10 a terra ad ettaro di diametro minimo di 25 cm....” possono rappresentare il principale elemento di INNESCO DEGLI INCENDI BOSCHIVI considerando l'accumulo del biocombustibile forestale che si andrebbe a rilasciare, per decreto, in bosco; inoltre fissare il diametro d'ufficio “CO 55 Non dovranno essere abbattuti gli alberi morti di diametro superiore ai 30 cm....” rappresenta un palese conflitto con la gestione attiva delle foreste soprattutto in ordine alla gestione selvicolturale, lotta fitosanitaria, contrasto al degrado forestale e lotta antincendio.	

Pareri motivati sulle categorie prevalutate “Interventi forestali (Cat. 4)”, “Interventi agricoli (Cat. 5)” e “Sorvoli (Cat. 6)”

Aspetti generali

La definizione delle categorie prevalutate e l’inserimento delle Condizioni d’obbligo (CO) si basano su un approccio precauzionale teso ad assicurare l’assenza di possibili incidenze per la più ampia gamma di situazioni possibili. Nei casi in cui non sia possibile attenersi alle CO previste, vi è la possibilità di avvalersi della procedura di *screening* di incidenza specifico o della procedura di valutazione di incidenza appropriata.

Le Linee guida (LL.GG.) regionali della procedura di valutazione di incidenza (DGR n. 938/2022) prevedono che *“fatto salvo il rispetto delle Misure di Conservazione sito-specifiche e ulteriori misure più restrittive individuate dai soggetti gestori dei siti della rete Natura 2000, le attività non soggette a nessuna forma di preventiva autorizzazione, comunicazione, o altra tipologia di atto abilitativo non rientrano nell’ambito di applicazione delle presenti Linee guida regionali per la Valutazione di Incidenza. Tuttavia, alla luce del principio di precauzione, l’Autorità competente per la VInCA [...] può] individuare categorie di attività libere che devono in ogni caso essere preventivamente sottoposte a screening di incidenza specifico [...] o prevalutazione/verifica di corrispondenza [...]”* (par. 1.2 - Ambito di applicazione della Valutazione di Incidenza).

Interventi e attività riconducibili alla casistica sopra delineata, nel caso siano ricompresi in una categoria prevalutata, di fatto rientrano nell’ambito di applicazione della procedura di valutazione di incidenza e specificamente della procedura di *screening* di valutazione di Incidenza semplificato mediante verifica di corrispondenza.

L’istruttoria tecnico-amministrativa dei pareri motivati si è svolta sulla base della sequenza logica e di analisi del modello “Format Screening di V.Inc.A.” (cosiddetto “Format Valutatore”) di cui all’Allegato 2 delle LL.GG. nazionali.

Nella definizione delle categorie oggetto di prevalutazione si è tenuto conto della coerenza e compatibilità con gli obiettivi di conservazione e con le misure di conservazione dei Siti Natura 2000 interessati, nonché delle pressioni e minacce individuate e della necessità di minimizzare la possibilità di effetti cumulativi con altri interventi/attività previsti o realizzati nel medesimo comprensorio.

Devono essere comunque assicurati il rispetto delle misure di conservazione stabilite per i Siti Natura 2000 del Lazio e la tutela di specie e habitat di interesse unionale di cui agli allegati I, II e IV della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e all’allegato I della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”.

Le categorie prevalutate e le rispettive modalità di attuazione sono state riviste dapprima alla luce dei contributi dei Soggetti gestori dei Siti Natura 2000 e poi delle osservazioni del pubblico e di ulteriori autonomi approfondimenti.

Nel seguito la dizione “Soggetto gestore” fa riferimento agli Enti di gestione di Aree naturali protette regionali affidatari della gestione di Siti Natura 2000.

Pareri motivati sulle singole categorie oggetto di preavalutazione

Interventi forestali (Cat. 4)	Cat. 4.1 Interventi selvicolturali in boschi cedui semplici matricinati nelle ZPS 4.1.1 Utilizzazione forestale di boschi cedui, non di età elevata, di superficie massima di 3 ettari per stagione silvana, anche su lotti disgiunti 4.1.2 Interventi di taglio di singole piante (fino ad un massimo di 3) per motivi di stabilità, sicurezza pubblica e fitosanitari Condizioni d'obbligo da integrare nell'istanza e oggetto di VdC. Per la Categoria 4.1.2 non sono previste CO da integrare nell'istanza. Per i Siti Natura 2000 riportati nella sezione Ambito di Applicazione: CO 41 Sarà favorito il mantenimento di alberi senescenti, fessurati, con cavità o nidi di picchio e/o ampi lembi di corteccia sollevata, utili alla presenza faunistica ed evitato il taglio delle piante che presentano cavità chiaramente utilizzate da Picidi e Strigiformi CO 55 Non dovranno essere abbattuti gli alberi morti di diametro superiore ai 30 cm, salvo che possano costituire pericolo per la fruizione dei sentieri o della viabilità o che rappresentino un pericolo per immobili CO 56 Nei tagli cedui matricinati in ZPS rilascio minimo di matricine di cui 1/3 di età multipla del turno: 80 matricine/ha per cedui quercini e di caducifoglie, 50 matricine/ha per castagneti, 100 matricine/ha per leccete, 120 matricine/ha per faggete CO 57 Nelle ZPS, periodo obbligatorio da rispettare in sede di realizzazione degli interventi in ambito forestale, compresi allestimento e trasporto del legname fino all' imposto: - per i tagli compresi tra 0 e 800 m s.l.m. tutta la stagione silvana ad eccezione del periodo compreso tra il 15 marzo e il 31 luglio (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del Sito Natura 2000); - per i tagli oltre 800 m s.l.m. tutta la stagione silvana ad eccezione del periodo compreso tra il 15 aprile ed il 31 luglio (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del Sito Natura 2000) CO 59 Per la tutela delle aree aperte, qualora l'esbosco dovesse avvenire attraverso aree prative/cespugliate adiacenti o interne alle aree boscate, verranno utilizzati tracciati esistenti, minimizzando comunque gli effetti negativi sul cotico erboso dovuti al passaggio dei mezzi meccanici. Qualora tali effetti si verificassero, una volta ultimate le operazioni di esbosco, verranno effettuate idonee sistemazioni del terreno che ne consentano il rinsaldo ed evitino fenomeni di erosione CO 61 Le operazioni di esbosco verranno effettuate in condizioni di terreno asciutto, adottando ogni cautela per prevenire danneggiamenti al suolo ed alle piante che rimangono in dote al bosco. Qualora si verificassero danneggiamenti al suolo, ad esempio in riferimento alle piste temporanee di esbosco, una volta ultimate le operazioni di esbosco, verranno effettuate idonee sistemazioni del terreno che ne consentano il rinsaldo, evitino fenomeni di erosione favorendo ad esempio la ricolonizzazione da parte delle specie spontanee circostanti CO 62 Verrà preservata dal taglio una fascia di vegetazione pari ad almeno 10 metri dal ciglio esterno di sponda o arginale di tutti i corsi d'acqua e dei fossi,
--------------------------------------	--

	anche a flusso non permanente, riportati su Carta tecnica regionale - CTR in scala 1:10.000 CO 64 Esclusione dagli interventi di una fascia di almeno 20 m dagli stagni temporanei (habitat 3130 e/o 3170*). Non sono inclusi tra gli stagni temporanei: i volubri artificiali, né le pozze di insoglio dei cinghiali, né il ristagno dovuto al ruscellamento di acque meteoriche CO 66 Posizionamento degli imposti su viabilità esistente e piazzali e comunque in aree prive di habitat d'interesse unionale CO 68 Non si effettuano interventi, comprese operazioni di esbosco, dal 30 settembre al 15 dicembre (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del Sito Natura 2000), in caso di presenza accertata della specie Orso bruno (<i>Ursus arctos</i>) nei 12 mesi precedenti, validata dalla rete regionale di monitoraggio dell'orso bruno marsicano CO 94 Rilascio a invecchiamento indefinito di 3 alberi ad ettaro scelti tra i soggetti di maggiori dimensioni e opportunamente marcati in campo e georiferiti
	Ambito di Applicazione Cat. 4.1.1
	Le ZPS appartenenti alle tipologie "AFMM – Ambienti forestali delle montagne mediterranee" e "AMM – Ambienti misti mediterranei" di cui all'Allegato A della DGR n. 612/2011, che sono le seguenti: IT6010002, IT6010003, IT6010008, IT6010009, IT6010011, IT6010021, IT6010022, IT6010032, IT6010055, IT6010056, IT6010057, IT6020005, IT6020013, IT6020017, IT6020019, IT6020046, IT6030005, IT6030012, IT6030029, IT6030043, IT6030084, IT6030085, IT6040015, IT6040019, IT6040022, IT6040043, IT6050008, IT6050027, IT6050028 IT7110128, IT7120132 La CO 68 si applica solo nei Siti IT6020005, IT6020046, IT6050008, IT7110128, IT7120132
	Ambito di Applicazione Cat. 4.1.2
	Tutte le ZPS
	Autorità competente e modalità espletamento Verifica di Corrispondenza (VC) Soggetto gestore del Sito Natura 2000 o altro Ente individuato con apposito atto <u>Ottemperanza Condizioni d'obbligo:</u> CO 55: indicare il numero degli alberi che saranno rilasciati CO 56: è necessario indicare il numero di matricine rilasciate CO 57: indicare il periodo di non intervento; per eventuali necessità di proroghe del periodo di intervento, è necessario attivare istanza di screening specifico all'Autorità Competente Vinca CO 68: l'Autorità competente verifica se è stata accertata la presenza dell'orso nei 12 mesi precedenti entro un buffer di 5 km dall'area di intervento

	CO 94: è necessario riportare numero e modalità di marcatura degli alberi rilasciati L'Autorità competente, per i siti riportati in Ambito di Applicazione, verifica che nel format di screening semplificato siano presenti le Condizioni d'obbligo e che queste siano adeguatamente descritte e rappresentate Qualora non sia possibile verificare le CO, dovrà essere richiesto al proponente di attivare idonea istanza di <i>screening</i> di valutazione di incidenza specifico Dell'esito della Verifica di Corrispondenza è dato conto nell'Atto autorizzativo finale, quando previsto
	Necessità di Informativa/rendicontazione in sede di Verifica di Corrispondenza (VC)
	Per i Siti Natura 2000 riportati in Ambito di Applicazione, qualora la VC sia delegata all'Autorità che rilascia l'autorizzazione finale in materia forestale, l'esito della verifica è trasmesso per informazione al Soggetto gestore del Sito

PARERE MOTIVATO CAT. 4.I

La categoria 4.I.1 riguarda interventi di ceduo su soprassuoli forestali già governati a ceduo semplice matricinato di età non elevata [ai sensi dell'art. 41 del Regolamento regionale n. 7/2005 "*Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)*"] per lotti di estensione massima di 3 ha (accorpato o su aree disgiunte) riferiti ad una sola proprietà e a una singola stagione silvana.

Questi interventi rivestono limitato interesse economico e si configurano quindi come interventi per autoconsumo o uso civico su formazioni boschive tradizionalmente governate a ceduo.

La categoria si applica esclusivamente alle ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee (AFMM) e ambienti misti mediterranei (AMM); nel Lazio, in linea generale, tali tipologie di ZPS si caratterizzano per l'elevata estensione delle formazioni boscate.

La categoria non si applica ai territori ricadenti in ZSC e in ZSC/ZPS in quanto si è ritenuto che la tutela di habitat e specie di interesse unionale che ne costituiscono gli obiettivi di conservazione, richieda una valutazione caso per caso quantomeno mediante procedura di *Screening* di incidenza specifico. Dalla categoria sono escluse anche le ZPS non rientranti nelle tipologie AMM e AFMM in quanto le formazioni boschive presenti in esse risultano poco frequenti e con specifiche caratteristiche; si è ritenuto pertanto che gli effetti dei relativi interventi selvicolturali possano essere più opportunamente valutati mediante procedura di *screening* specifico o appropriata.

Gli obiettivi di conservazione elencati nei Formulare standard sono rivolti alla tutela di specie di uccelli, ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", alcune delle quali particolarmente legate agli ambienti boschivi per aspetti della loro ecologia tra cui: biancone *Circaetus gallicus*, pecchiaiolo *Pernis apivorus*, nibbio reale *Milvus milvus*, nibbio bruno *M. migrans*, balia dal collare *Ficedula albicollis* e picchio dorsobianco *Dendrocopos leucotos*.

Alcune delle CO previste per la categoria 4.I sono coerenti con le "Attività da favorire" introdotte dalla DGR n. 612/2011 (Allegato C) per le ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee:

b) *conservazione di prati e di aree aperte all'interno del bosco anche di media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali* (CO 59, CO 61 e CO 66);

- c) *mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduo, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali e negli impluvi naturali (CO 62 e CO 64);*
- e) *conservazione del sottobosco (CO 59, CO 61 e CO 66);*
- f) *mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna (CO 41 e CO 55).*

La CO 41 e la CO 55 assicurano il mantenimento di alberi senescenti e di un'aliquota di legno morto che costituiscono risorse chiave nell'ecosistema forestale.

La CO 56 e la CO 94 promuovono il mantenimento di alberi di grandi dimensioni, idonei come siti di nidificazione dei rapaci forestali e funzionali a promuovere una diversificazione strutturale nella compagine forestale.

Le CO 57 e la CO 68 (quest'ultima limitatamente alle ZPS con presenza di orso bruno marsicano *Ursus arctos marsicanus*) limitano la perturbazione delle specie in periodi critici del loro ciclo biologico e promuovono la tutela di specie di interesse unionale che, seppur non costituiscono obiettivi espliciti di conservazione delle ZPS, rivestono un ruolo rilevante a livello conservazionistico nel territorio regionale.

La CO 59, la CO 61 e la CO 66 assicurano sia la conservazione di prati e di aree aperte interni e adiacenti al bosco, sia la conservazione del sottobosco, in quanto potenziali elementi costitutivi di habitat di specie.

La CO 62 e la CO 64 promuovono la tutela di ambienti specifici all'interno del bosco che sono ascrivibili ad habitat di specie e che incrementano la complessità e la funzionalità ecologica dello stesso.

Poiché gli interventi sono riferiti a superfici limitate, si ritiene che questi non possano compromettere le potenzialità del bosco quale area idonea per le funzioni ecologiche delle specie tutelate e limitino il potenziale effetto cumulativo.

Si ritiene che gli interventi non determinino perdita o degrado significativi, a medio/lungo termine, della struttura e composizione del soprassuolo boscato, né delle condizioni ecologiche idonee alle comunità animali tipiche, in termini di disponibilità di rifugi, risorse trofiche, siti di riproduzione.

Relativamente alla Categoria 4.1.2, stante il numero esiguo di alberi cui si riferisce, si ritiene non significativa la funzione ecologica per le specie avifaunistiche di interesse unionale tutelate nelle ZPS svolta dalle singole alberature, in particolare se riferite a specie domestiche, con funzioni di arredo o nelle pertinenze di edifici, urbani o rurali.

In conclusione si ritiene che gli interventi ricompresi nella categoria 4.1, nel rispetto delle Condizioni d'obbligo indicate, non possano generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative su habitat, habitat di specie e specie di interesse unionale la cui tutela costituisce obiettivo di conservazione dei Siti Natura 2000.

Interventi forestali (Cat.4)	Cat. 4.2 Interventi di conversione di ceduo semplice matricinato, non di età elevata, in ceduo composto (art. 43 del RR 7/2005) fino a 10 ha nelle ZPS Conversione di boschi cedui non di età elevata in cedui composti di superficie massima di 10 ettari in una stagione silvana, anche su lotti disgiunti
	Condizioni d'obbligo da integrare nell'istanza e oggetto di VC
	Per i Siti Natura 2000 riportati nella sezione Ambito di Applicazione: CO 41 Sarà favorito il mantenimento di alberi senescenti, fessurati, con cavità o nidi di picchio e/o ampi lembi di corteccia sollevata, utili alla presenza faunistica ed evitato il taglio delle piante che presentano cavità chiaramente utilizzate da Picidi e Strigiformi CO 55 Non dovranno essere abbattuti gli alberi morti di diametro superiore ai 30 cm, salvo che possano costituire pericolo per la fruizione dei sentieri o della viabilità o che rappresentino un pericolo per immobili CO 57 Nelle ZPS, periodo obbligatorio da rispettare in sede di realizzazione degli interventi in ambito forestale, compresi allestimento e trasporto del legname fino all'imposto: - per i tagli compresi tra 0 e 800 m s.l.m. tutta la stagione silvana ad eccezione del periodo compreso tra il 15 marzo e il 31 luglio (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del Sito Natura 2000); - per i tagli oltre 800 m s.l.m. tutta la stagione silvana ad eccezione del periodo compreso tra il 15 aprile ed il 31 luglio (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del Sito Natura 2000) CO 59 Per la tutela delle aree aperte, qualora l'esbosco dovesse avvenire attraverso aree prative/cespugliate adiacenti o interne alle aree boscate, verranno utilizzati tracciati esistenti, minimizzando comunque gli effetti negativi sul cotico erboso dovuti al passaggio dei mezzi meccanici. Qualora tali effetti si verificassero, una volta ultimate le operazioni di esbosco, verranno effettuate idonee sistemazioni del terreno che ne consentano il rinsaldo ed evitino fenomeni di erosione CO 61 Le operazioni di esbosco verranno effettuate in condizioni di terreno asciutto, adottando ogni cautela per prevenire danneggiamenti al suolo ed alle piante che rimangono in dote al bosco. Qualora si verificassero danneggiamenti al suolo, ad esempio in riferimento alle piste temporanee di esbosco, una volta ultimate le operazioni di esbosco, verranno effettuate idonee sistemazioni del terreno che ne consentano il rinsaldo, evitino fenomeni di erosione favorendo ad esempio la ricolonizzazione da parte delle specie spontanee circostanti CO 62 Verrà preservata dal taglio una fascia di vegetazione pari ad almeno 10 metri dal ciglio esterno di sponda o arginale di tutti i corsi d'acqua e dei fossi, anche a flusso non permanente, riportati su Carta tecnica regionale - CTR in scala 1:10.000 CO 64 Esclusione dagli interventi di una fascia di almeno 20 m dagli stagni temporanei (habitat 3130 e/o 3170*). Non sono inclusi tra gli stagni temporanei: i volubri artificiali, né le pozze di insoglio dei cinghiali, né il ristagno dovuto al ruscellamento di acque meteoriche

	CO 66 Posizionamento degli imposti su viabilità esistente e piazzali e comunque in aree prive di habitat d'interesse unionale CO 68 Non si effettuano interventi, comprese operazioni di esbosco, dal 30 settembre al 15 dicembre (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del Sito Natura 2000), in caso di presenza accertata della specie Orso bruno (<i>Ursus arctos</i>) nei 12 mesi precedenti, validata dalla rete regionale di monitoraggio dell'orso bruno marsicano CO 94 Rilascio a invecchiamento indefinito di 3 alberi ad ettaro scelti tra i soggetti di maggiori dimensioni e opportunamente marcati in campo e georiferiti
	Ambito di Applicazione
	Tutte le ZPS; non si applica alle ZSC e alle ZSC/ZPS La CO 68 si applica solo nei Siti IT6020005, IT6020046, IT6050008, IT7110128, IT7120132
	Autorità competente e modalità espletamento Verifica di Corrispondenza (VC)
	Soggetto gestore del Sito Natura 2000 <u>Ottemperanza Condizioni d'obbligo:</u> CO 55: indicare il numero degli alberi che saranno rilasciati CO 57: indicare il periodo di non intervento; per eventuali necessità di proroghe del periodo di intervento, è necessario attivare istanza di screening specifico all'Autorità Competente Vinca CO 62: è necessario produrre stralcio della carta CTR, della foto aerea o di altra cartografia su cui riportare le fasce rilasciate al taglio CO 64: è necessario produrre stralcio della carta CTR, della foto aerea o di altra cartografia su cui riportare le fasce rilasciate al taglio CO 68: l'Autorità competente verifica se è stata accertata la presenza dell'orso nei 12 mesi precedenti entro un buffer di 5 km dall'area di intervento CO 94: è necessario riportare numero e modalità di marcatura degli alberi rilasciati L'Autorità competente, per i siti riportati in Ambito di Applicazione, verifica che nel format di screening semplificato siano presenti le Condizioni d'obbligo Qualora non sia possibile verificare le CO, dovrà essere richiesto al proponente di attivare idonea istanza di screening di valutazione di incidenza specifico Dell'esito della Verifica di Corrispondenza è dato conto nell'Atto autorizzativo finale, quando previsto
	Necessità di Informativa/rendicontazione in sede di Verifica di Corrispondenza (VC)
	Per i Siti Natura 2000 riportati in Ambito di Applicazione, qualora la VC sia delegata all'Autorità che rilascia l'autorizzazione finale in materia forestale, l'esito della verifica è trasmesso per informazione al Soggetto gestore del Sito

PARERE MOTIVATO CAT. 4.2

La categoria 4.2 riguarda interventi di conversione in ceduo composto (come definito all'art. 43 del RR n. 7/2005) di formazioni governate a ceduo semplice matricinato di età non elevata (ai sensi dell'art. 41 del citato Regolamento) su lotti di estensione massima di 10 ha (accorpati o su aree disgiunte) riferiti ad una sola proprietà e a una singola stagione silvana.

La categoria 4.2 si applica esclusivamente alle ZPS; non si applica ai territori ricadenti in ZSC e ZSC/ZPS in quanto si è ritenuto che la tutela di habitat e specie di interesse unionale che ne costituiscono gli obiettivi di conservazione richieda una valutazione caso per caso quantomeno mediante procedura di *screening* di incidenza specifico.

Gli obiettivi di conservazione elencati nei Formulari standard sono rivolti alla tutela di specie di uccelli, ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", alcune delle quali particolarmente legate agli ambienti boschivi per aspetti della loro ecologia tra cui: biancone *Circaetus gallicus*, pecchiaiolo *Pernis apivorus*, nibbio reale *Milvus milvus*, nibbio bruno *M. migrans*, balia dal collare *Ficedula albicollis* e picchio dorsobianco *Dendrocopos leucotos*.

Alcune delle CO previste per la categoria 4.2 sono coerenti con le "Attività da favorire" introdotte dalla DGR n. 612/2011 (Allegato C) per le ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee:

- b) conservazione di prati e di aree aperte all'interno del bosco anche di media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali (CO 59, CO 61 e CO 66);
- c) mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduo, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali e negli impluvi naturali (CO 62 e CO 64);
- e) conservazione del sottobosco (CO 59, CO 61 e CO 66);
- f) mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna (CO 41 e CO 55).

La CO 41 e la CO 55 assicurano il mantenimento di un'aliquota di legno morto che costituisce una risorsa chiave nell'ecosistema forestale.

Le CO 57 e la CO 68 (quest'ultima limitatamente alle 5 ZPS che ricomprendono ZSC con presenza di orso bruno marsicano *Ursus arctos marsicanus*) limitano la perturbazione delle specie in periodi critici del loro ciclo biologico e in parte promuovono la tutela di specie di interesse unionale che, seppur non costituiscono obiettivi espliciti di conservazione delle ZPS, rivestono un ruolo rilevante a livello conservazionistico nel territorio regionale.

La CO 59, la CO 61 e la CO 66 assicurano sia la conservazione di prati e di aree aperte interni e adiacenti al bosco, sia la conservazione del sottobosco, in quanto potenziali elementi costitutivi di habitat di specie.

La CO 62 e la CO 64 assicurano la tutela di ambienti specifici all'interno del bosco che sono ascrivibili ad habitat di specie e che incrementano la complessità e la funzionalità ecologica dello stesso.

La CO 94 promuove il mantenimento di alberi di grandi dimensioni, idonei come siti di nidificazione dei rapaci forestali e funzionali a promuovere un'ulteriore diversificazione strutturale nella compagine forestale.

Si ritiene che la conversione del ceduo semplice in ceduo composto in linea generale tenda a promuovere la naturale evoluzione del bosco verso formazioni più mature e strutturalmente complesse e a favorire quindi, sul medio-lungo periodo, le specie faunistiche legate agli ambienti forestali.

Si ritiene che gli interventi non determinino perdita o degrado significativi, a medio/lungo termine, della struttura e composizione del soprassuolo boscato, né delle condizioni ecologiche idonee alle comunità animali tipiche, in termini di disponibilità di rifugi, risorse trofiche, siti di riproduzione, ma che anzi, comportando la presenza di un'aliquota di matricine di grandi dimensioni, promuovano una diversificazione e maggiore complessità della compagine forestale.

In conclusione si ritiene che gli interventi ricompresi nella categoria 4.2, nel rispetto delle Condizioni d'obbligo indicate, non possano generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative su habitat, habitat di specie e specie di interesse unionale la cui tutela costituisce obiettivo di conservazione dei Siti Natura 2000.

Interventi forestali (Cat. 4)	Cat. 4.3 Interventi selvicolturali fino a 0,5 ha nelle ZSC (anche ricadenti in ZPS) Utilizzazione forestale di boschi cedui, non di età elevata, di superficie massima di 0,5 ettari per stagione silvana, anche su lotti disgiunti
	Condizioni d'obbligo da integrare nell'istanza e oggetto di VC CO 41 Sarà favorito il mantenimento di alberi senescenti, fessurati, con cavità o nidi di picchio e/o ampi lembi di corteccia sollevata, utili alla presenza faunistica ed evitato il taglio delle piante che presentano cavità chiaramente utilizzate da Picidi e Strigiformi CO 42 Sarà escluso il transito di mezzi cingolati al di fuori della rete sentieristica o della viabilità agroforestale e la movimentazione a strascico di legname o di altri materiali CO 55 Non dovranno essere abbattuti gli alberi morti di diametro superiore ai 30 cm, salvo che possano costituire pericolo per la fruizione dei sentieri o della viabilità o che rappresentino un pericolo per immobili CO 58 ZSC con insetti xilofagi (<i>Osmoderma eremita</i> , <i>Lucanus cervus</i> , <i>Cerambyx cerdo</i> e <i>Rosalia alpina</i>): rilascio di almeno 10 alberi morti in piedi o 10 a terra ad ettaro di diametro minimo di 25 cm; se non presenti, si richiede il rilascio ad invecchiamento indefinito di almeno 5 alberi ad ettaro CO 62 Verrà preservata dal taglio una fascia di vegetazione pari ad almeno 10 metri dal ciglio esterno di sponda o arginale di tutti i corsi d'acqua e dei fossi, anche a flusso non permanente, riportati su Carta tecnica regionale - CTR in scala 1:10.000 CO 63 Verrà preservata dal taglio una fascia di vegetazione pari ad almeno 20 m dal ciglio esterno di sponda o arginale di tutti i corsi d'acqua e dei fossi, anche a flusso non permanente, riportati su Carta tecnica regionale - CTR in scala 1:10.000 CO 64 Esclusione dagli interventi di una fascia di almeno 20 m dagli stagni temporanei (habitat 3130 e/o 3170*). Non sono inclusi tra gli stagni temporanei: i volubri artificiali, né le pozze di insoglio dei cinghiali, né il ristagno dovuto al ruscellamento di acque meteoriche CO 66 Posizionamento degli imposti su viabilità esistente e piazzali e comunque in aree prive di habitat d'interesse unionale CO 68 Non si effettuano interventi, comprese operazioni di esbosco, dal 30 settembre al 15 dicembre (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del Sito Natura 2000), in caso di presenza accertata della specie Orso bruno (<i>Ursus arctos</i>) nei 12 mesi precedenti, validata dalla rete regionale di monitoraggio dell'orso bruno marsicano CO 94 Rilascio a invecchiamento indefinito di 3 alberi ad ettaro scelti tra i soggetti di maggiori dimensioni e opportunamente marcati in campo CO 96 Gli interventi devono essere realizzati: - al di fuori del periodo tra il 15 marzo e il 31 luglio se ricadono prevalentemente tra 0 e 800 m s.l.m. (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del Sito Natura 2000);

	- al di fuori del periodo tra il 15 aprile ed il 31 luglio se ricadono prevalentemente oltre gli 800 m s.l.m. (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del Sito Natura 2000) Ambito di Applicazione Tutte le ZSC e ZSC/ZPS La CO 41 e la CO 58 si applicano nelle ZSC con specie xilofaghe di Direttiva (<i>Osmoderma eremita</i>, <i>Lucanus cervus</i>, <i>Cerambix cerdo</i> e <i>Rosalia alpina</i>): IT6010002, IT6010004, IT6010006, IT6010008, IT6010013, IT6010022, IT6010023, IT6010034, IT6020012, IT6020016, IT6020017, IT6020024, IT6020028, IT6030003, IT6030006, IT6030008, IT6030014, IT6030015, IT6030021, IT6030023, IT6030025, IT6030028, IT6030030, IT6030035, IT6030040, IT6030041, IT6030044, IT6030046, IT6030048, IT6030052, IT6030053, IT6040005, IT6040006, IT6040016, IT6040017, IT6040026, IT6050003, IT6050004, IT6050018 La CO 62 si applica nelle ZSC con habitat e specie ripariali (habitat 3280 e 92A0, <i>Salamandrina perspicillata</i>): IT6010001, IT6010004, IT6010005, IT6010008, IT6010013, IT6010017, IT6010018, IT6010019, IT6010020, IT6010021, IT6010029, IT6010032, IT6010035, IT6010037, IT6010038, IT6020004, IT6020010, IT6020011, IT6020012, IT6020015, IT6020017, IT6020018, IT6020024, IT6030001, IT6030004, IT6030010, IT6030011, IT6030012, IT6030031, IT6030032, IT6030034, IT6030035, IT6030036, IT6030037, IT6030040, IT6030041, IT6030042, IT6030051, IT6040002, IT6040006, IT6050005, IT6050010, IT6050011, IT6050014, IT6050015, IT6050020, IT6050021, IT6050023, IT6050027, IT6050029 La CO 63 si applica nelle ZSC IT6010032 e IT6030011 La CO 64 si applica nelle ZSC con habitat 3170* e 3130: IT6010006, IT6010008, IT6010013, IT6010024, IT6020001, IT6020014, IT6030001, IT6030010, IT6030012, IT6030022, IT6030028, IT6030044, IT6030047, IT6030049, IT6030053, IT6040014 e IT6040020 La CO 68 si applica nelle ZSC nel cui Formulario standard è indicato l'orso bruno marsicano: IT6020002, IT6020007, IT6020013, IT6020014, IT6020015, IT6020020, IT6020021, IT6020025, IT6030040, IT6050004, IT6050007, IT6050009, IT6050010, IT6050011, IT6050012, IT6050014, IT6050016, IT6050017, IT6050018 e IT6050020 Autorità competente e modalità espletamento Verifica di Corrispondenza (VC) Soggetto gestore del Sito Natura 2000 Ottemperanza Condizioni d'obbligo: CO 55: indicare il numero degli alberi che saranno rilasciati CO 58: è necessario indicare il numero e la modalità di marcatura degli alberi rilasciati CO 62: è necessario produrre stralcio della carta CTR, della foto aerea o di altra cartografia su cui riportare le fasce rilasciate al taglio
--	---

	CO 64: è necessario produrre stralcio della carta CTR, della foto aerea o di altra cartografia su cui riportare le fasce rilasciate al taglio CO 68: l'Autorità competente verifica se è stata accertata la presenza dell'orso nei 12 mesi precedenti entro un buffer di 5 km dall'area di intervento CO 94: è necessario riportare numero e modalità di marcatura degli alberi rilasciati CO 96: indicare il periodo di non intervento; per eventuali necessità di proroghe del periodo di intervento, è necessario attivare istanza di <i>screening</i> specifico all'Autorità Competente Vinca L'Autorità competente, per i siti riportati in Ambito di Applicazione, verifica che nel format di <i>screening</i> semplificato siano presenti le Condizioni d'obbligo e che queste siano adeguatamente descritte e rappresentate Qualora non sia possibile verificare le CO, dovrà essere richiesto al proponente di attivare idonea istanza di <i>screening</i> di valutazione di incidenza specifico Dell'esito della Verifica di Corrispondenza è dato conto nell'Atto autorizzativo finale, quando previsto
	Necessità di Informativa/rendicontazione in sede di Verifica di Corrispondenza (VC)
	Per i Siti Natura 2000 riportati in Ambito di Applicazione, qualora la VC sia delegata all'Autorità che rilascia l'autorizzazione finale in materia forestale, l'esito della verifica è trasmesso per informazione al Soggetto gestore del Sito

PARERE MOTIVATO CAT. 4.3

La categoria 4.3 riguarda interventi selvicolturali su lotti di estensione massima di 0,5 ha (accorpato o su aree disgiunte) riferiti a una sola proprietà e a una singola stagione silvana.

Per la minima estensione, questi interventi rivestono limitato interesse economico e si configurano come interventi per autoconsumo o uso civico.

La categoria si applica alle ZSC, alle ZSC sovrapposte a ZPS (con codici diversi) e alle ZSC/ZPS. La minima estensione territoriale degli interventi oggetto di prevalutazione e le CO individuate vengono ritenute elementi di tutela anche per le ZSC con presenza di habitat forestali intrinsecamente rari sul territorio regionale come 9180 “* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*”, 91B0 “Frassineti termofili a *Fraxinus angustifolia*”, 91E0 “* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)”, 91F0 “Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*)” e 91L0 “Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*)”.

La CO 41, la CO 55 e la CO 58 assicurano il mantenimento di alberi senescenti e di un'aliquota di legno morto che costituiscono risorse chiave nell'ecosistema forestale; la CO 41 e la CO 58 si applicano nelle 39 ZSC che tutelano insetti xilofagi (*Osmoderma eremita*, *Lucanus cervus*, *Cerambyx cerdo* e *Rosalia alpina*).

La CO 42 e la CO 66 sono finalizzate a promuovere la conservazione della vegetazione erbacea e arbustiva dell'area interessata dall'intervento che può assumere valenza di habitat e habitat di specie.

Le CO 96 e la CO 68 (quest'ultima limitatamente alle ZSC che tutelano l'orso e a quelle sovrapposte a ZPS con presenza di Orso) limitano la perturbazione delle specie in periodi critici del loro ciclo biologico e in parte promuovono la tutela di specie di interesse unionale che, seppur non

costituiscono obiettivi espliciti di conservazione delle ZPS, rivestono un ruolo rilevante a livello conservazionistico nel territorio regionale.

La CO 62, la CO 63 e la CO 64 promuovono la tutela di ambienti specifici all'interno del bosco che sono ascrivibili ad habitat e ad habitat di specie e che incrementano la complessità e la funzionalità ecologica. La prima e la seconda si applicano nelle ZSC che tutelano habitat ripariali (habitat 3280 "Fiumi mediterranei a flusso permanente con il *Paspalo-Agrostidion* e con filari ripari di *Salix* e *Populus alba*" e 92A0 "Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*") e specie ripariali come la *Salamandrina perspicillata*; la terza si applica nelle ZSC con habitat 3130 "Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*" e 3170 "** Stagni temporanei mediterranei".

La CO 94 promuove il mantenimento di alberi di grandi dimensioni, idonei come siti di nidificazione dei rapaci forestali e funzionali a promuovere una diversificazione strutturale nella compagine forestale.

In considerazione della minima entità, si ritiene che gli interventi non determinino perdita o degrado significativi, a medio/lungo termine, della struttura e composizione del soprassuolo boscato nel suo insieme, né delle condizioni ecologiche idonee alle comunità animali tipiche, in termini di disponibilità di rifugi, risorse trofiche e siti di riproduzione.

In conclusione si ritiene che gli interventi ricompresi nella categoria 4.3, nel rispetto delle Condizioni d'obbligo indicate, non possano generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative su habitat, habitat di specie e specie di interesse unionale la cui tutela costituisce obiettivo di conservazione dei Siti Natura 2000.

Interventi forestali (Cat. 4)	Cat. 4.4 Interventi di conversione di castagneti cedui in castagneti da frutto (fino a 5.000 mq all'anno, fino a un massimo di 3 ha in 6 anni) nelle ZPS, nelle ZSC/ZPS e nelle ZSC non identificate per l'habitat 9260 "Foreste di <i>Castanea sativa</i> "
	Condizioni d'obbligo da integrare nell'istanza e oggetto di VC
	Per i Siti Natura 2000 riportati nella sezione Ambito di Applicazione:
	CO 41 Sarà favorito il mantenimento di alberi senescenti, fessurati, con cavità o nidi di picchio e/o ampi lembi di corteccia sollevata, utili alla presenza faunistica ed evitato il taglio delle piante che presentano cavità chiaramente utilizzate da Picidi e Strigiformi
	CO 57 Nelle ZPS, periodo obbligatorio da rispettare in sede di realizzazione degli interventi in ambito forestale, compresi allestimento e trasporto del legname fino all'imposto: - per i tagli compresi tra 0 e 800 m s.l.m. tutta la stagione silvana ad eccezione del periodo compreso tra il 15 marzo e il 31 luglio (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del Sito Natura 2000); - per i tagli oltre 800 m s.l.m. tutta la stagione silvana ad eccezione del periodo compreso tra il 15 aprile ed il 31 luglio (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del Sito Natura 2000)
	CO 62 Verrà preservata dal taglio una fascia di vegetazione pari ad almeno 10 metri dal ciglio esterno di sponda o arginale di tutti i corsi d'acqua e dei fossi, anche a flusso non permanente, riportati su Carta tecnica regionale - CTR in scala 1:10.000
	CO 66 Posizionamento degli imposti su viabilità esistente e piazzali e comunque in aree prive di habitat d'interesse unionale
	Ambito di Applicazione
	Le ZPS appartenenti alle tipologie "AFMM – Ambienti forestali delle montagne mediterranee" e "AMM – Ambienti misti mediterranei" di cui all'Allegato A della DGR n. 612/2011 che sono le seguenti: IT6010002, IT6010003, IT6010008, IT6010009, IT6010011, IT6010021, IT6010032, IT6010055, IT6010056, IT6010057, IT6020005, IT6020013, IT6020017, IT6020019, IT6020046, IT6030005, IT6030012, IT6030029, IT6030043, IT6030084, IT6030085, IT6040015, IT6040019, IT6040022, IT6040043, IT6050008, IT6050027, IT6050028, IT7110128, IT7120132
	Tutte le ZSC tranne IT6010004, IT6010022, IT6010023, IT6010034, IT6030003, IT6030017, IT6030038, IT6030039 e IT6050003 che tutelano l'habitat 9260 "Foreste di <i>Castanea sativa</i> "
	Autorità competente e modalità espletamento Verifica di Corrispondenza (VC)
	Soggetto gestore del Sito Natura 2000 o altro Ente individuato con apposito atto

	Ottemperanza Condizioni d'obbligo: CO 57: indicare il periodo di non intervento; per eventuali necessità di proroghe del periodo di intervento, è necessario attivare istanza di screening specifico all'Autorità Competente Vinca L'Autorità competente, per i siti riportati in Ambito di Applicazione, verifica che nel format di screening semplificato siano presenti le Condizioni d'obbligo e che queste siano adeguatamente descritte e rappresentate Qualora non sia possibile verificare le CO, dovrà essere richiesto al proponente di attivare idonea istanza di screening di valutazione di incidenza specifico Dell'esito della Verifica di Corrispondenza è dato conto nell'Atto autorizzativo finale, quando previsto
	Necessità di Informativa/rendicontazione in sede di Verifica di Corrispondenza (VC)
	Per i Siti Natura 2000 riportati in Ambito di Applicazione, qualora la VC sia delegata all'Autorità che rilascia l'autorizzazione finale in materia forestale, l'esito della verifica è trasmesso per informazione al Soggetto gestore del Sito

PARERE MOTIVATO CAT. 4.4

La categoria 4.4 riguarda interventi di conversione di castagneti cedui in castagneti da frutto su lotti di estensione massima di 0,5 ha per anno (accorpati o su aree disgiunte), fino a un massimo di 3 ha in 6 anni, riferiti a una sola proprietà.

La categoria si applica nelle ZPS (incluse le ZSC/ZPS) limitatamente a quelle caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee (AFMM) e ambienti misti mediterranei (AMM); si applica infine in tutte le ZSC tranne quelle che includono l'habitat 9260 "Foreste di *Castanea sativa*" nel Formulario standard, e riguarda quindi castagneti non rappresentativi di tale habitat.

La CO 41 assicura il mantenimento di alberi senescenti che contribuiscono complessità strutturale all'ecosistema forestale e ne costituiscono una risorsa chiave.

La CO 57 è finalizzata a limitare potenziali perturbazioni alle specie animali in periodi critici del loro ciclo biologico.

La CO 62 promuove la tutela di ambienti specifici all'interno del bosco che sono ascrivibili ad habitat e ad habitat di specie e che incrementano la complessità e la funzionalità ecologica.

La CO 66 è finalizzata a promuovere la conservazione di aspetti della vegetazione erbacea e arbustiva dell'area interessata dall'intervento che può assumere valenza di habitat e habitat di specie.

Anche in considerazione della ridotta entità, si ritiene che gli interventi non determinino perdita o degrado significativi, a medio/lungo termine, della struttura e composizione del soprassuolo boscato nel suo insieme, né delle condizioni ecologiche idonee alle comunità animali tipiche, in termini di disponibilità di rifugi, risorse trofiche e siti di riproduzione.

In conclusione si ritiene che gli interventi ricompresi nella categoria 4.4, nel rispetto delle Condizioni d'obbligo indicate, non possano generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative su habitat, habitat di specie e specie di interesse unionale la cui tutela costituisce obiettivo di conservazione dei Siti Natura 2000.

Interventi forestali (Cat. 4)	Cat. 4.5 Diradamenti e avviamenti a fustaia fino a 10 ha con prelievo massimo del 20% nelle ZPS Diradamenti di fustaie, di superficie massima di 10 ettari in una stagione silvana anche su lotti disgiunti, con prelievo massimo del 20% della massa
	Condizioni d'obbligo da integrare nell'istanza e oggetto di VC Per i Siti Natura 2000 riportati nella sezione Ambito di Applicazione: CO 41 Sarà favorito il mantenimento di alberi senescenti, fessurati, con cavità o nidi di picchio e/o ampi lembi di corteccia sollevata, utili alla presenza faunistica ed evitato il taglio delle piante che presentano cavità chiaramente utilizzate da Picidi e Strigiformi CO 55 Non dovranno essere abbattuti gli alberi morti di diametro superiore ai 30 cm, salvo che possano costituire pericolo per la fruizione dei sentieri o della viabilità o che rappresentino un pericolo per immobili CO 57 Nelle ZPS, periodo obbligatorio da rispettare in sede di realizzazione degli interventi in ambito forestale, compresi allestimento e trasporto del legname fino all'imposto: - per i tagli compresi tra 0 e 800 m s.l.m. tutta la stagione silvana ad eccezione del periodo compreso tra il 15 marzo e il 31 luglio (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del Sito Natura 2000); - per i tagli oltre 800 m s.l.m. tutta la stagione silvana ad eccezione del periodo compreso tra il 15 aprile ed il 31 luglio (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del Sito Natura 2000) CO 59 Per la tutela delle aree aperte, qualora l'esbosco dovesse avvenire attraverso aree prative/cespugliate adiacenti o interne alle aree boscate, verranno utilizzati tracciati esistenti, minimizzando comunque gli effetti negativi sul cotico erboso dovuti al passaggio dei mezzi meccanici. Qualora tali effetti si verificassero, una volta ultimate le operazioni di esbosco, verranno effettuate idonee sistemazioni del terreno che ne consentano il rinsaldo ed evitino fenomeni di erosione CO 61 Le operazioni di esbosco verranno effettuate in condizioni di terreno asciutto, adottando ogni cautela per prevenire danneggiamenti al suolo ed alle piante che rimangono in dote al bosco. Qualora si verificassero danneggiamenti al suolo, ad esempio in riferimento alle piste temporanee di esbosco, una volta ultimate le operazioni di esbosco, verranno effettuate idonee sistemazioni del terreno che ne consentano il rinsaldo, evitino fenomeni di erosione favorendo ad esempio la ricolonizzazione da parte delle specie spontanee circostanti CO 62 Verrà preservata dal taglio una fascia di vegetazione pari ad almeno 10 metri dal ciglio esterno di sponda o arginale di tutti i corsi d'acqua e dei fossi, anche a flusso non permanente, riportati su Carta tecnica regionale - CTR in scala 1:10.000 CO 64 Esclusione dagli interventi di una fascia di almeno 20 m dagli stagni temporanei (habitat 3130 e/o 3170*). Non sono inclusi tra gli stagni temporanei: i volubri artificiali, né le pozze di insoglio dei cinghiali, né il ristagno dovuto al ruscellamento di acque meteoriche

	CO 66 Posizionamento degli imposti su viabilità esistente e piazzali e comunque in aree prive di habitat d'interesse unionale CO 68 Non si effettuano interventi, comprese operazioni di esbosco, dal 30 settembre al 15 dicembre (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del Sito Natura 2000), in caso di presenza accertata della specie Orso bruno (<i>Ursus arctos marsicanus</i>) nei 12 mesi precedenti, validata dalla rete regionale di monitoraggio dell'orso bruno marsicano CO 94 Rilascio a invecchiamento indefinito di 3 alberi ad ettaro scelti tra i soggetti di maggiori dimensioni e opportunamente marcati in campo
	Ambito di Applicazione Le ZPS e le ZSC/ZPS limitatamente a quelle appartenenti alle tipologie "AFMM – Ambienti forestali delle montagne mediterranee" e "AMM – Ambienti misti mediterranei" di cui all'Allegato A della DGR n. 612/2011 che sono le seguenti: IT6010002, IT6010003, IT6010008, IT6010009, IT6010011, IT6010021, IT6010022, IT6010032, IT6010055, IT6010056, IT6010057, IT6020005, IT6020013, IT6020017, IT6020019, IT6020046, IT6030005, IT6030012, IT6030029, IT6030043, IT6030084, IT6030085, IT6040015, IT6040019, IT6040022, IT6040043, IT6050008, IT6050027, IT6050028, IT7110128, IT7120132 La CO 68 si applica solo nei Siti IT6020005, IT6020046, IT6050008, IT7110128, IT7120132
	Autorità competente e modalità espletamento Verifica di Corrispondenza (VC) Soggetto gestore del Sito Natura 2000 o altro Ente individuato con apposito atto Ottemperanza Condizioni d'obbligo: CO 55: indicare il numero degli alberi che saranno rilasciati CO 57: indicare il periodo di non intervento; per eventuali necessità di proroghe del periodo di intervento, è necessario attivare istanza di screening specifico all'Autorità Competente Vinca CO 62: è necessario produrre stralcio della carta CTR, della foto aerea o di altra cartografia su cui riportare le fasce rilasciate al taglio CO 64: è necessario produrre stralcio della carta CTR, della foto aerea o di altra cartografia su cui riportare le fasce rilasciate al taglio CO 68: l'Autorità competente verifica se è stata accertata la presenza dell'orso nei 12 mesi precedenti entro un buffer di 5 km dall'area di intervento CO 94: è necessario riportare numero e modalità di marcatura degli alberi rilasciati L'Autorità competente, per i siti riportati in Ambito di Applicazione, verifica che nel format di screening semplificato siano presenti le Condizioni d'obbligo e che queste siano adeguatamente descritte e rappresentate

	Qualora non sia possibile verificare le CO, dovrà essere richiesto al proponente di attivare idonea istanza di screening di valutazione di incidenza specifico
	Dell'esito della Verifica di Corrispondenza è dato conto nell'Atto autorizzativo finale, quando previsto
	Necessità di Informativa/rendicontazione in sede di Verifica di Corrispondenza (VC)
	Per i Siti Natura 2000 riportati in Ambito di Applicazione, qualora la VC sia delegata all'Autorità che rilascia l'autorizzazione finale in materia forestale, l'esito della verifica è trasmesso per informazione al Soggetto gestore del Sito

PARERE MOTIVATO CAT. 4.5

La categoria 4.5 riguarda interventi di diradamento di fustaie e di conversione del ceduo mediante avviamento a fustaia, su lotti di estensione massima di 10 ha (accorpati o su aree disgiunte) riferiti a una sola proprietà e a una singola stagione silvana, con prelievo limitato al 20% della massa legnosa presente.

La categoria si applica esclusivamente alle ZPS e ZSC/ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee (AFMM) e ambienti misti mediterranei (AMM); nel Lazio, in linea generale tali tipologie di ZPS si caratterizzano per l'elevata estensione delle formazioni boscate.

Dalla categoria sono escluse le ZPS non rientranti nelle tipologie AMM e AFMM in quanto le formazioni boschive presenti in esse risultano poco frequenti e con specifiche caratteristiche; si è ritenuto pertanto che gli effetti dei relativi interventi selvicolturali possano essere più opportunamente valutati mediante procedura di screening specifico o appropriata.

In linea generale, questi interventi promuovono la naturale evoluzione del bosco verso formazioni più mature e strutturalmente complesse e a favorire quindi, sul medio-lungo periodo, le specie faunistiche legate agli ambienti forestali.

Alcune delle CO previste per la categoria 4.5 sono coerenti con le "Attività da favorire" introdotte dalla DGR n. 612/2011 (Allegato C) per le ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee:

- b) conservazione di prati e di aree aperte all'interno del bosco anche di media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali (CO 59, CO 61 e CO 66);*
- c) mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduo, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali e negli impluvi naturali (CO 62 e CO 64);*
- e) conservazione del sottobosco (CO 59, CO 61 e CO 66);*
- f) mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna (CO 41 e CO 55).*

La CO 41 e la CO 55 assicurano il mantenimento di alberi senescenti e di un'aliquota di legno morto che costituiscono una risorsa chiave nell'ecosistema forestale.

La CO 59, la CO 61 e la CO 66 assicurano sia la conservazione di prati e di aree aperte interni e adiacenti al bosco sia la conservazione del sottobosco.

Le CO 57 e la CO 68 (quest'ultima limitatamente alle ZPS con presenza di orso bruno marsicano) limitano la perturbazione delle specie in periodi critici del loro ciclo biologico e promuovono la tutela di specie di interesse unionale che, seppur non costituiscono obiettivi espliciti di conservazione delle ZPS, rivestono un ruolo rilevante a livello conservazionistico nel territorio regionale.

LA CO 62 e la CO 64 promuovono la tutela di ambienti specifici all'interno del bosco che sono ascrivibili ad habitat di specie e che incrementano la complessità e la funzionalità ecologica dello stesso.

La CO 94 promuove il mantenimento di alberi di grandi dimensioni, idonei come siti di nidificazione dei rapaci forestali e funzionali a promuovere una diversificazione strutturale nella compagine forestale.

Si ritiene che gli interventi non determinino perdita o degrado significativi, a medio/lungo termine, della struttura e composizione del soprassuolo boscato, né delle condizioni ecologiche idonee alle comunità animali tipiche, in termini di disponibilità di rifugi, risorse trofiche, siti di riproduzione.

In conclusione si ritiene che gli interventi ricompresi nella categoria 4.5, nel rispetto delle Condizioni d'obbligo indicate, non possano generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative su habitat, habitat di specie e specie di interesse unionale la cui tutela costituisce obiettivo di conservazione dei Siti Natura 2000.

Interventi forestali (Cat. 4)	Cat. 4.6 Diradamenti e sfolli nei castagneti cedui
	Interventi intercalari nei cedui di castagno fino a 10 ha in un anno, anche su lotti disgiunti
	Condizioni d'obbligo da integrare nell'istanza e oggetto di VC
	Per i Siti Natura 2000 riportati nella sezione Ambito di Applicazione: CO 57 Periodo obbligatorio da rispettare in sede di realizzazione degli interventi in ambito forestale, compresi allestimento e trasporto del legname fino all'imposto: - per i tagli compresi tra 0 e 800 m s.l.m. tutta la stagione silvana ad eccezione del periodo compreso tra il 15 marzo e il 31 luglio (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del Sito Natura 2000); - per i tagli oltre 800 m s.l.m. tutta la stagione silvana ad eccezione del periodo compreso tra il 15 aprile ed il 31 luglio (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del Sito Natura 2000) CO 61 Le operazioni di esbosco verranno effettuate in condizioni di terreno asciutto, adottando ogni cautela per prevenire danneggiamenti al suolo ed alle piante che rimangono in dote al bosco. Qualora si verificano danneggiamenti al suolo, ad esempio in riferimento alle piste temporanee di esbosco, una volta ultimate le operazioni di esbosco, verranno effettuate idonee sistemazioni del terreno che ne consentano il rinsaldo, evitino fenomeni di erosione favorendo ad esempio la ricolonizzazione da parte delle specie spontanee circostanti CO 62 Verrà preservata dal taglio una fascia di vegetazione pari ad almeno 10 m dal ciglio esterno di sponda o arginale di tutti i corsi d'acqua e dei fossi, anche a flusso non permanente, riportati su Carta tecnica regionale - CTR in scala 1:10.000 CO 66 Posizionamento degli imposti su viabilità esistente e piazzali e comunque in aree prive di habitat d'interesse unionale
	Ambito di Applicazione
	Tutti i Siti Natura 2000 La CO 57 non si applica nella ZSC IT6030017 dove vigono misure di conservazione più restrittive indicate nella DGR n. 159/2016
	Autorità competente e modalità espletamento Verifica di Corrispondenza (VC)
	Soggetto gestore del Sito Natura 2000 o altro Ente individuato con apposito atto Ottemperanza Condizioni d'obbligo: CO 57: indicare il periodo di non intervento; per eventuali necessità di proroghe del periodo di intervento, è necessario attivare istanza di screening specifico all'Autorità Competente Vinca L'Autorità competente, per i siti riportati in Ambito di Applicazione, verifica che nel format di screening semplificato siano presenti le Condizioni d'obbligo Qualora non sia possibile verificare le CO, dovrà essere richiesto al proponente di attivare idonea istanza di screening di valutazione di incidenza specifico

	Dell'esito della Verifica di Corrispondenza è dato conto nell'Atto autorizzativo finale, quando previsto
	Necessità di Informativa/rendicontazione in sede di Verifica di Corrispondenza (VC)
	Per i Siti Natura 2000 riportati in Ambito di Applicazione, qualora la VC sia delegata all'Autorità che rilascia l'autorizzazione finale in materia forestale, l'esito della verifica è trasmesso per informazione al Soggetto gestore del Sito

PARERE MOTIVATO CAT. 4.6

La categoria 4.6 riguarda interventi intercalari di diradamento e sfollo nei castagneti governati a ceduo su lotti di estensione massima di 10 ha (accorpato o su aree disgiunte) per anno, riferiti a una sola proprietà.

La categoria si applica a tutti i Siti Natura 2000.

La CO 57 è finalizzata a limitare potenziali perturbazioni alle specie animali in periodi critici del loro ciclo biologico.

La CO 61 e la CO 66 assicurano sia la conservazione di prati e di aree aperte interni e adiacenti al bosco, sia la conservazione del sottobosco, in quanto potenziali elementi costitutivi di habitat di specie, coerentemente con le "Attività da favorire" per le ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee indicate nella DGR n. 612/2011 (Allegato C, punto 2., sez. "Attività da favorire", lett. b "*conservazione di prati e di aree aperte all'interno del bosco anche di media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali*" e lett. e "*conservazione del sottobosco*").

La CO 62 promuove la tutela di ambienti specifici all'interno del bosco che sono ascrivibili ad habitat di specie e che incrementano la complessità e la funzionalità ecologica dello stesso.

Si ritiene che gli interventi non determinino perdita o degrado significativi, a medio/lungo termine, della struttura e composizione del soprassuolo boscato, né delle condizioni ecologiche idonee alle comunità animali tipiche, in termini di disponibilità di rifugi, risorse trofiche, siti di riproduzione.

In conclusione si ritiene che gli interventi ricompresi nella categoria 4.6, nel rispetto delle Condizioni d'obbligo indicate, non possano generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative su habitat, habitat di specie e specie di interesse unionale la cui tutela costituisce obiettivo di conservazione dei Siti Natura 2000.

Interventi forestali (Cat. 4)	Cat. 4.7 Diradamenti di conifere Interventi di diradamento di impianti artificiali di conifere fino a 10 ha in un anno, anche su lotti disgiunti, con prelievo fino al 35% della massa
	Condizioni d'obbligo da integrare nell'istanza e oggetto di VC
	Per i Siti Natura 2000 riportati nella sezione Ambito di Applicazione: CO 41 Sarà favorito il mantenimento di alberi senescenti, fessurati, con cavità o nidi di picchio e/o ampi lembi di corteccia sollevata, utili alla presenza faunistica ed evitato il taglio delle piante che presentano cavità chiaramente utilizzate da Picidi e Strigiformi CO 57 Nelle ZPS, periodo obbligatorio da rispettare in sede di realizzazione degli interventi in ambito forestale, compresi allestimento e trasporto del legname fino all'imposto: - per i tagli compresi tra 0 e 800 m s.l.m. tutta la stagione silvana ad eccezione del periodo compreso tra il 15 marzo e il 31 luglio (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del Sito Natura 2000); - per i tagli oltre 800 m s.l.m. tutta la stagione silvana ad eccezione del periodo compreso tra il 15 aprile ed il 31 luglio (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del Sito Natura 2000) CO 59 Per la tutela delle aree aperte, qualora l'esbosco dovesse avvenire attraverso aree prative/cespugliate adiacenti o interne alle aree boscate, verranno utilizzati tracciati esistenti, minimizzando comunque gli effetti negativi sul cotico erboso dovuti al passaggio dei mezzi meccanici. Qualora tali effetti si verificassero, una volta ultimate le operazioni di esbosco, verranno effettuate idonee sistemazioni del terreno che ne consentano il rinsaldo ed evitino fenomeni di erosione CO 61 Le operazioni di esbosco verranno effettuate in condizioni di terreno asciutto, adottando ogni cautela per prevenire danneggiamenti al suolo ed alle piante che rimangono in dote al bosco. Qualora si verificassero danneggiamenti al suolo, ad esempio in riferimento alle piste temporanee di esbosco, una volta ultimate le operazioni di esbosco, verranno effettuate idonee sistemazioni del terreno che ne consentano il rinsaldo, evitino fenomeni di erosione favorendo ad esempio la ricolonizzazione da parte delle specie spontanee circostanti CO 66 Posizionamento degli imposti su viabilità esistente e piazzali e comunque in aree prive di habitat d'interesse unionale CO 68 Non si effettuano interventi, comprese operazioni di esbosco, dal 30 settembre al 15 dicembre (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del Sito Natura 2000), in caso di presenza accertata della specie Orso bruno (<i>Ursus arctos</i>) nei 12 mesi precedenti, validata dalla rete regionale di monitoraggio dell'orso bruno marsicano
	Ambito di Applicazione
	Tutti i Siti Natura 2000 tranne quelli nel cui Formulario standard sono riportati gli habitat 2270 “* Dune con foreste di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i> ” e 9540 “Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici” che sono i seguenti:

	IT6010018, IT6010027, IT6020026, IT6030023, IT6030027, IT6030045, IT6030048, IT6040012, IT6040018, IT6040022 e IT6040023 La CO 68 si applica solo nei Siti IT6020005, IT6020046, IT6050008, IT7110128, IT7120132
	Autorità competente e modalità espletamento Verifica di Corrispondenza (VC)
	Soggetto gestore del Sito Natura 2000 o altro Ente individuato con apposito atto Ottemperanza Condizioni d'obbligo: CO 57: indicare il periodo di non intervento; per eventuali necessità di proroghe del periodo di intervento, è necessario attivare istanza di screening specifico all'Autorità Competente Vinca CO 68: l'Autorità competente verifica se è stata accertata la presenza dell'orso nei 12 mesi precedenti entro un buffer di 5 km dall'area di intervento L'Autorità competente, per i siti riportati in Ambito di Applicazione, verifica che nel format di <i>screening</i> semplificato siano presenti le Condizioni d'obbligo e che queste siano adeguatamente descritte e rappresentate Qualora non sia possibile verificare le CO, dovrà essere richiesto al proponente di attivare idonea istanza di <i>screening</i> di valutazione di incidenza specifico Dell'esito della Verifica di Corrispondenza è dato conto nell'Atto autorizzativo finale, quando previsto
	Necessità di Informativa/rendicontazione in sede di Verifica di Corrispondenza (VC)
	Per i Siti Natura 2000 riportati in Ambito di Applicazione, qualora la VC sia delegata all'Autorità che rilascia l'autorizzazione finale in materia forestale, l'esito della verifica è trasmesso per informazione al Soggetto gestore del Sito

PARERE MOTIVATO CAT. 4.7

La categoria 4.7 riguarda interventi di diradamento di impianti artificiali di conifere su lotti di estensione massima di 10 ha (accorpati o su aree disgiunte) riferiti a una sola proprietà e a una singola stagione silvana, con prelievo limitato al 35% della massa legnosa presente.

La categoria si applica in tutti i Siti Natura 2000 con l'esclusione di I I ZSC nei cui Formulare standard sono riportati gli habitat 2270 “* Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*” e 9540 “Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici” per evitare la possibilità di un coinvolgimento di tali habitat di interesse unionale.

Alcune delle CO previste per la categoria 4.5 sono coerenti con le “Attività da favorire” introdotte dalla DGR n. 612/2011 (Allegato C) per le ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee:

f) mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna CO 41).

La CO 41 assicura il mantenimento di alberi senescenti che costituiscono una risorsa chiave nell'ecosistema forestale.

Le CO 57 e la CO 68 (quest'ultima limitatamente alle ZPS con presenza di orso bruno marsicano) limitano la perturbazione delle specie in periodi critici del loro ciclo biologico e promuovono la tutela di specie di interesse unionale che, seppur non costituiscono obiettivi espliciti di conservazione di tutti i Siti Natura 2000, rivestono un ruolo rilevante a livello conservazionistico nel territorio regionale.

La CO 59, la CO 61 e la CO 66 assicurano sia la conservazione di prati e di aree aperte interni e adiacenti al bosco sia la conservazione del sottobosco in quanto potenziali elementi costitutivi di habitat di specie.

Si ritiene che gli interventi non determinino perdita o degrado significativi, a medio/lungo termine, della struttura e composizione del soprassuolo boscato, né delle condizioni ecologiche idonee alle comunità animali tipiche, in termini di disponibilità di rifugi, risorse trofiche, siti di riproduzione.

In conclusione si ritiene che gli interventi ricompresi nella categoria 4.7, nel rispetto delle Condizioni d'obbligo indicate, non possano generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative su habitat, habitat di specie e specie di interesse unionale la cui tutela costituisce obiettivo di conservazione dei Siti Natura 2000.

Interventi agricoli (Cat. 5)	Cat. 5.I Interventi di decespugliamento in ZPS, effettuati con taglio al colletto senza estirpazione di apparati radicali e manomissioni del suolo, su aree destinate a pascolo a partire da 2.000 mq e fino al 5% della superficie a pascolo disponibile per anno, da svolgersi al di fuori del periodo dal 15 marzo al 15 luglio Gli interventi non riguardano l'eliminazione di piante di ginepro oltre la quota di 800 m slm
	Condizioni d'obbligo da integrare nell'istanza e oggetto di VC
	Per i Siti Natura 2000 riportati nella sezione Ambito di Applicazione: CO 6 Utilizzo di viabilità esistente per il raggiungimento dell'area di intervento, senza apertura di nuovi percorsi fuoristrada o su suoli naturali, sia in fase di cantiere che di esercizio CO 20 Non deve essere prevista la rimozione di muretti a secco o di altri elementi naturali del paesaggio CO 62 Verrà preservata dal taglio una fascia di vegetazione pari ad almeno 10 m dal ciglio esterno di sponda o arginale di tutti i corsi d'acqua e dei fossi, anche a flusso non permanente, riportati su Carta tecnica regionale - CTR in scala 1:10.000 CO 64 Esclusione dagli interventi di una fascia di almeno 20 m dagli stagni temporanei (habitat 3130 e/o 3170*). Non sono inclusi tra gli stagni temporanei: i volubri artificiali, né le pozze di insoglio dei cinghiali, né il ristagno dovuto al ruscellamento di acque meteoriche CO 70 Non siano effettuate trasemine, spietramenti e rotture del cotico erboso CO 71 Siano rilasciati nuclei di arbusti di almeno 10 mq ogni 1000 mq CO 78 Siano preservate aree umide eventualmente presenti, anche di piccole dimensioni, da interventi che ne possano produrre alterazioni (es. scavi, movimenti terra, ecc.)
	Ambito di Applicazione
	Tutte le ZPS; non si applica alle ZSC e alle ZSC/ZPS Gli interventi possono riguardare un singolo lotto o più lotti distinti Nelle seguenti ZSC e ZSC/ZPS, i cui Formulari standard riportano la presenza degli habitat 5110 "Formazioni stabili xerotermofile a <i>Buxus sempervirens</i> sui pendii rocciosi (<i>Berberidion</i> p.p.)", 5130 "Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli", 5210 "Matorral arborescenti di <i>Juniperus</i> spp.", 5230 "* Matorral arborescenti di <i>Laurus nobilis</i>", 5310 "Boscaglia fitta di <i>Laurus nobilis</i>" e 5330 "Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici", per interventi di qualsiasi superficie, anche non soggetti a comunicazione o a titolo abilitativo, è necessario attivare una procedura di <i>screening</i> di incidenza specifico: IT6010004, IT6010006, IT6020007, IT6020017, IT6020018, IT6020020, IT6020026, IT6020027, IT6020028, IT6030004, IT6030016, IT6030019, IT6030022, IT6030027, IT6030040, IT6040016, IT6040017, IT6040018, IT6040020, IT6040022, IT6040023, IT6050009, IT6050010 In tutte le altre ZSC e ZSC/ZPS, per interventi di superficie superiore a 2.000 mq, anche se non soggetti a comunicazioni o a titoli abilitativi, è necessario attivare una procedura di <i>screening</i> di incidenza specifico

	Autorità competente e modalità espletamento Verifica di Corrispondenza (VC)
	Soggetto gestore del Sito Natura 2000 o altro Ente individuato con apposito atto L'istanza di Verifica di Corrispondenza deve essere corredata da cartografia e/o da foto aerea delle aree di intervento da cui si evinca chiaramente la superficie di cespuglieti interessata dall'intervento di decespugliamento in rapporto alla superficie disponibile Ottemperanza Condizioni d'obbligo: CO 62: è necessario produrre stralcio della carta CTR, della foto aerea o di altra cartografia su cui riportare le fasce rilasciate al taglio CO 64: è necessario produrre stralcio della carta CTR, della foto aerea o di altra cartografia su cui riportare le fasce rilasciate al taglio CO 71: è necessario produrre stralcio della carta CTR, della foto aerea o di altra cartografia su cui riportare i nuclei rilasciati al taglio CO 78: è necessario produrre stralcio della carta CTR, della foto aerea o di altra cartografia su cui riportare le aree umide eventualmente presenti L'Autorità competente, per i siti riportati in Ambito di Applicazione, verifica che nel format di screening semplificato siano presenti le Condizioni d'obbligo e che queste siano adeguatamente descritte e rappresentate Qualora non sia possibile verificare le CO, dovrà essere richiesto al proponente di attivare idonea istanza di screening di valutazione di incidenza specifico Dell'esito della Verifica di Corrispondenza è dato conto nell'Atto autorizzativo finale, quando previsto
	Necessità di Informativa/rendicontazione in sede di Verifica di Corrispondenza (VC)
	Per i Siti Natura 2000 riportati in Ambito di Applicazione, qualora la VC sia delegata a un Ente diverso dal Soggetto gestore del Sito, l'esito della verifica è trasmesso per informazione al soggetto gestore

PARERE MOTIVATO CAT. 5.I

La categoria 5.I riguarda interventi di eliminazione di cespugli e vegetazione arbustiva da effettuare con taglio al colletto, senza estirpazione di apparati radicali e manomissioni del suolo, su aree a pascolo, anche su lotti disgiunti, di superficie minima di 2.000 mq e fino al 5% della superficie destinata a pascolo disponibile per anno.

La categoria si applica esclusivamente alle ZPS; non si applica ai territori ricadenti in ZSC e in ZSC/ZPS in quanto si è ritenuto che la tutela di habitat e specie di interesse unionale che ne costituiscono gli obiettivi di conservazione richieda una valutazione caso per caso quantomeno mediante procedura di Screening di incidenza specifico.

In ZPS e nelle ZSC e ZSC/ZPS per le quali il Formulário standard non riporta la presenza degli habitat 5110, 5130, 5210, 5230*, 5310 e 5330, strutturalmente riconducibili a formazioni arbustive, gli interventi di superficie complessiva fino a 2.000 mq rimangono al di fuori della procedura di incidenza in applicazione delle LL.GG. VInCA se non necessitano di alcuna forma di comunicazione

o di titolo abilitativo; in caso invece necessitano di forme di comunicazione o di titolo abilitativo, questi devono essere assoggettati a procedura di *screening* di incidenza specifico.

Nelle ZSC e ZSC/ZPS per le quali il Formulario standard non riporta la presenza degli habitat 5110, 5130, 5210, 5230*, 5310 e 5330, gli interventi di superficie complessiva oltre i 2.000 mq devono essere assoggettati a procedura di *screening* di incidenza specifico.

Nelle ZSC e ZSC/ZPS per le quali è riportata la presenza dei citati habitat 5110, 5130, 5210, 5230*, 5310 e 5330 tutti gli interventi devono essere assoggettati a procedura di *screening* di incidenza specifico indipendentemente dall'estensione e dal fatto che comportino o meno comunicazioni o un iter abilitativo.

La categoria non si applica ad interventi di rimozione di ginepri *Juniperus* sp. al di sopra di 800 m di quota in quanto l'ambiente montano è ritenuto particolarmente sensibile sotto il profilo ambientale, queste formazioni potrebbero assolvere ad una rilevante funzione di habitat di specie e quindi è opportuno che in questi contesti gli interventi siano valutati caso per caso quantomeno mediante procedura di *Screening* di incidenza specifico.

Gli obiettivi di conservazione elencati nei Formulari standard sono rivolti alla tutela di specie di uccelli, ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", alcune delle quali particolarmente legate per aspetti della loro ecologia agli ambienti aperti, a quelli cespugliati e alle aree ecotonali tra cui: biancone *Circaetus gallicus*, pecchiaiolo *Pernis apivorus*, nibbio reale *Milvus milvus*, nibbio bruno *M. migrans*, calandro *Anthus campestris*, calandra *Melanocorypha calandra*, calandrella *Calandrella brachydactyla*, occhione *Burhinus oedicnemus*, averla piccola *Lanius collurio*, averla cenerina *L. minor*, tottavilla *Lullula arborea* e succiacapre *Caprimulgus europaeus*.

Il decespugliamento condotto su specie arbustive in aree pascolive, in ZPS, altamente idonee a rappresentare aree di alimentazione e talvolta di nidificazione per specie di Uccelli tutelati, effettuato su modeste superfici nel corso dell'anno, costituisce un'importante azione di conservazione degli spazi aperti che spesso subiscono la pressione dell'avanzamento del bosco a discapito della loro funzionalità quali habitat di specie.

Gli interventi sono coerenti con alcune attività da favorire introdotte dalla DGR n. 612/2011 (Allegato C) per singole tipologie di habitat caratterizzanti le ZPS.

Per le ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti aperti delle montagne mediterranee:

- a) il mantenimento delle attività agro-silvopastorali estensive e in particolare il recupero e la gestione delle aree a prato permanente e a pascolo;
- b) il mantenimento e il recupero del mosaico di aree a vegetazione erbacea e arbustiva.

Per le ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti misti mediterranei:

- h) il controllo della vegetazione arbustiva nei prati e pascoli aridi.

Per le ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici:

- d) il controllo della vegetazione arbustiva infestante nei prati e pascoli aridi;
- f) le pratiche pastorali tradizionali evitando il sovra-pascolo;
- g) le pratiche pastorali tradizionali estensive.

La CO 6 è finalizzata a circoscrivere gli interventi prevalutati a quelli che non comportano l'apertura di nuova viabilità e quindi che non introducono nuovi elementi di potenziale perturbazione alla fauna e degrado e sottrazione di superfici naturali.

Le CO 20 assicura che l'intervento non comporti l'eliminazione di elementi di diversificazione ambientale creati dall'uomo, come i muretti a secco, e naturali.

La CO 62, la CO 64 e la CO 78 assicurano la tutela di ambienti specifici ascrivibili ad habitat di specie e che incrementano la complessità e la funzionalità ecologica del comprensorio.

La CO 70 è finalizzata ad evitare che l'intervento comporti una radicale trasformazione dell'area di intervento con la perdita della qualità di terreno saldo, la rimozione della pietrosità superficiale e l'introduzione di specie erbacee pabulari estranee al contesto. Si intende quindi evitare, soprattutto nei mosaici di aree cespugliate e ambienti aperti, che questi ultimi perdano elementi di naturalità e la propria connotazione di habitat di specie.

La CO 71 assicura il mantenimento della copertura arbustiva su piccole superfici sparse sul territorio che costituiscono elementi di diversificazione ambientale utili come aree di rifugio e di riproduzione per molte specie che necessitano della compresenza di aree aperte e aree cespugliate.

In conclusione si ritiene che gli interventi ricompresi nella categoria 5.1, nel rispetto delle Condizioni d'obbligo indicate, non possano generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative su habitat, habitat di specie e specie di interesse unionale la cui tutela costituisce obiettivo di conservazione dei Siti Natura 2000.

Interventi agricoli (Cat. 5)	Cat. 5.2 Realizzazione (fino ad un volume massimo di 50 mc per ettaro di SAU o sua frazione, nel limite di 3.000 mc/azienda) e/o ripristino, senza aumento di superficie e volume, di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo ai sensi della L. n. 68/2023 Gli interventi non riguardano aree poste oltre la quota di 800 m slm
	Condizioni d'obbligo da integrare nell'istanza e oggetto di VC
	Per i Siti Natura 2000 riportati nella sezione Ambito di Applicazione: CO 6 Utilizzo di viabilità esistente per il raggiungimento dell'area di intervento, senza apertura di nuovi percorsi fuoristrada o su suoli naturali, sia in fase di cantiere che di esercizio CO 20 Non deve essere prevista la rimozione di muretti a secco o di altri elementi naturali del paesaggio CO 74 Realizzazione con sponde digradanti e con metodi e materiali tali da permettere la risalita della fauna e senza apertura di nuova viabilità di cantiere
	Ambito di Applicazione
	Tutte le ZPS Oltre la soglia di 50 mc, di nuova realizzazione, per ettaro di SAU (o sua frazione) o di 3.000 mc/azienda deve essere attivata la procedura di <i>screening</i> di incidenza specifico Gli interventi non riguardano aree poste oltre la quota di 800 m slm per i quali è necessario attivare una procedura di <i>screening</i> di incidenza specifico Nelle ZSC e nelle ZSC/ZPS, anche nel caso l'intervento non sia soggetto ad alcun atto abilitativo, è necessario attivare una procedura di <i>screening</i> di incidenza specifico
	Autorità competente e modalità espletamento Verifica di Corrispondenza (VC)
	Soggetto gestore del Sito Natura 2000 o altro Ente individuato con apposito atto Ottemperanza Condizioni d'obbligo: CO 6, CO 20 e CO 74: l'Autorità Competente verifica il rispetto della CO dagli elaborati tecnici o tramite dichiarazioni sulle modalità di realizzazione L'Autorità competente, per i siti riportati in Ambito di Applicazione, verifica che nel format di <i>screening</i> semplificato siano presenti le Condizioni d'obbligo e che queste siano adeguatamente descritte e rappresentate Qualora non sia possibile verificare le CO, dovrà essere richiesto al proponente di attivare idonea istanza di <i>screening</i> di valutazione di incidenza specifico Dell'esito della Verifica di Corrispondenza è dato conto nell'Atto autorizzativo finale, quando previsto Nei casi di applicazione dell'art. 6 del DPR n. 380/2001 (edilizia libera), l'istanza di verifica di corrispondenza deve essere in ogni caso trasmessa al Soggetto

	gestore del Sito Natura 2000 che si esprime in caso di esito negativo della verifica entro un termine di 15 giorni dall'acquisizione della richiesta"
	Necessità di Informativa/rendicontazione in sede di Verifica di Corrispondenza (VC)
	Per i Siti Natura 2000 riportati in Ambito di Applicazione, qualora la VC sia delegata a un Ente diverso dal Soggetto gestore del Sito, l'esito della verifica è trasmesso per informazione al soggetto gestore

PARERE MOTIVATO CAT. 5.2

La categoria 5.2 riguarda interventi di realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo ai sensi della L. n. 68/2023 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche”*. Le vasche di raccolta possono raggiungere un volume di 50 mc per ogni ettaro di Superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale o sua frazione e fino ad un massimo di 3.000 mc/azienda. Gli interventi non riguardano aree poste oltre la quota di 800 m slm.

La categoria si applica esclusivamente alle ZPS.

La categoria non si applica ai territori ricadenti in ZSC e in ZSC/ZPS in quanto si è ritenuto che la tutela di habitat e specie di interesse unionale che ne costituiscono gli obiettivi di conservazione richieda una valutazione caso per caso quantomeno mediante procedura di *Screening* di incidenza specifico.

In considerazione della specificità e della potenziale sensibilità ambientale delle aree agricole montane, la categoria viene limitata alle aree agricole di pianura e collina e comunque alle aree al di sotto della quota di 800 m slm.

L'entità delle vasche viene mantenuta entro 3000 mc/azienda per contenere scavi e trasformazioni del terreno ed evitare incidenze negative significative, anche potenziali, sugli habitat di specie delle ZPS.

La CO 6 è finalizzata a circoscrivere gli interventi prevalutati a quelli che non comportano l'apertura di nuova viabilità e quindi che non introducono nuovi elementi di potenziale perturbazione alla fauna e degrado e sottrazione di superfici naturali.

Le CO 20 assicura che l'intervento non comporti l'eliminazione di elementi di diversificazione ambientale creati dall'uomo, come i muretti a secco, e naturali.

La CO 74 introduce modalità realizzative finalizzate ad assicurare che le vasche di raccolta non costituiscano fattori di mortalità per la fauna.

In conclusione si ritiene che gli interventi ricompresi nella categoria 5.2, nel rispetto delle Condizioni d'obbligo indicate, non possano generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative su habitat, habitat di specie e specie di interesse unionale la cui tutela costituisce obiettivo di conservazione dei Siti Natura 2000.

Sorvoli (Cat. 6)	Cat. 6.I Sorvolo di droni ad uso commerciale/scientifico nelle ZPS e nelle ZSC con presenza di Chiroterri Sorvolo di UAS (<i>Unmanned Aircraft System</i> , c.d. droni) con massa fino a 2 kg
	Condizioni d'obbligo da integrare nell'istanza e oggetto di VC
	Per i Siti Natura 2000 riportati nella sezione Ambito di Applicazione: CO 82 Nelle ZPS e nelle ZSC con presenza di chiroterri, dall'alba al tramonto, è possibile effettuare voli a scopo commerciale/scientifico con UAS (<i>Unmanned Aircraft System</i> c.d. droni) con massa massima al decollo minore di 2 kg, a condizione di: 1. volare per un tempo massimo di 30 minuti al giorno nell'area individuata, con un raggio di 500 m dal punto di decollo; sono possibili un massimo di 10 voli al giorno per singola attività purché in aree differenti così come precedentemente definite; 2. occupare lo spazio aereo: a) al di sopra di 50 m AGL (<i>above ground level</i> = sul livello del suolo) in caso di ambienti aperti (ad es. praterie o specchi d'acqua); b) al di sopra di 50 m dalla copertura vegetale in caso di ambienti non aperti (ad es. chiome degli alberi); c) ad una distanza di almeno 150 m (sia verticale che orizzontale) da qualsiasi parete rocciosa nel periodo dal 1° gennaio al 31 luglio; d) al di sopra di 15 m AGL in caso di rilievi su manufatti antropici; nel caso in cui nei manufatti siano presenti specie di cui all'All.I della Dir. 2009/147/CE, dovrà essere rispettata una distanza di 30 m da questi; 3. sono fatte salve le operazioni di decollo e atterraggio solo per i punti 2.a) e 2.b), assicurando che tali operazioni avvengano in ogni caso ad una distanza minima di 150 metri da pareti rocciose (se presenti) nel periodo dal 1° gennaio al 31 luglio
	Ambito di Applicazione
	Tutte le ZPS (comprese le ZSC/ZPS); le ZSC IT6010002, IT6010004, IT6010005, IT6010006, IT6010008, IT6010012, IT6010013, IT6010017, IT6010028, IT6010029, IT6010034, IT6020012, IT6020017, IT6020018, IT6020021, IT6020022, IT6020023, IT6030001, IT6030003, IT6030004, IT6030008, IT6030014, IT6030028, IT6030036, IT6030041, IT6040001, IT6040005, IT6040006, IT6040012, IT6040013, IT6040014, IT6040016, IT6040017, IT6040022, IT6040026, IT6040027, IT6050005, IT6050006, IT6050015, IT6050020, IT6050022, IT6050026 nel cui Formulario standard sono elencate specie di Chiroterri Sono fatti salvi i divieti di sorvolo riportati nelle informazioni aeronautiche di AIP Italia (<i>Aeronautical Information Publication</i>) pubblicate dall'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV)
	Autorità competente e modalità espletamento Verifica di Corrispondenza (VC)
	Soggetto gestore del Sito Natura 2000

	Ottemperanza Condizioni d'obbligo: CO 82: È necessario allegare una cartografia in cui sia indicata la zona di volo e una descrizione del piano di volo in cui siano riportate informazioni sull'altezza minima di volo e le indicazioni di AIP Italia L'Autorità competente, per i siti riportati in Ambito di Applicazione, verifica che nel format di screening semplificato siano presenti la cartografia e il piano di volo Qualora non sia possibile verificare le CO, dovrà essere richiesto al proponente di attivare idonea istanza di screening di valutazione di incidenza specifica Dell'esito della Verifica di Corrispondenza è dato conto nell'Atto autorizzativo finale, quando previsto
	Necessità di Informativa/rendicontazione in sede di Verifica di Corrispondenza (VC)
	Per i Siti Natura 2000 riportati in Ambito di Applicazione, qualora la VC sia delegata a un Ente diverso dal Soggetto gestore del Sito, l'esito della verifica è trasmesso per informazione al soggetto gestore

PARERE MOTIVATO CAT. 6.I

La categoria 6.I riguarda attività di sorvolo da parte di aeromobili senza pilota a bordo (UAS - *Unmanned Aircraft System*, c.d. droni) con massa fino a 25 kg per finalità commerciale/scientifica.

La categoria si applica a tutte le ZPS, comprese le ZSC/ZPS, e inoltre alle ZSC nel cui Formulario standard è riportata la presenza di specie di chirotteri in considerazione della circostanza che l'utilizzo di questi apparecchi possa provocare una perturbazione ai chirotteri e a specie di uccelli.

La categoria è calibrata secondo la logica di assoggettare a verifica di corrispondenza i sorvoli che avvengono nei contesti più sensibili introducendo modalità di svolgimento tese a minimizzare le potenziali criticità attraverso l'applicazione di CO *ad hoc* specificatamente individuate per ridurre il disturbo ad una condizione di non significatività e, dove applicabile, di mantenere tali attività al di fuori della procedura di incidenza (in applicazione delle LL.GG. VInCA) in tutti gli altri casi.

La CO 82 tra le altre cose limita l'attività di volo alle ore diurne come misura a tutela dei chirotteri e assicura che l'aeromobile mantenga una distanza minima prefissata (fatte salve le manovre di decollo e atterraggio) dagli ambienti aperti, dalla copertura vegetale delle chiome arboree, da zone umide, da manufatti e da pareti rocciose, per queste ultime limitatamente al periodo da gennaio a luglio inclusi in cui ricade la stagione riproduttiva dell'avifauna legata all'ambiente rupicolo.

Sono fatte salve le limitazioni riportate nelle informazioni aeronautiche di AIP Italia (*Aeronautical Information Publication*), pubblicate dall'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV), in applicazione del divieto di sorvolo nelle Aree naturali protette ai sensi della L. n. 394/1991 e delle misure di conservazione specifiche per singole tipologie di habitat caratterizzanti le ZPS contenute nella DGR n. 612/2011.

In conclusione si ritiene che le attività ricomprese nella categoria 6.I, nel rispetto delle Condizioni d'obbligo indicate, non possano generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative su habitat, habitat di specie e specie di interesse unionale la cui tutela costituisce obiettivo di conservazione dei Siti Natura 2000.

Sorvoli (Cat. 6)	Cat. 6.2 Sorvolo di droni per motivi di esercitazioni finalizzate a soccorso ed emergenza, di pubblico servizio e pubblica necessità in tutte le ZPS e nelle ZSC con presenza di Chirotteri
	Sorvolo di UAS (<i>Unmanned Aircraft System</i> , c.d. droni) con massa fino a 25 kg
	Condizioni d'obbligo da integrare nell'istanza e oggetto di VC
	CO 83 Nel caso di operazioni con UAS (<i>Unmanned Aircraft System</i> c.d. droni) per esercitazioni finalizzate a soccorso ed emergenza, pubblico servizio o necessità (ad es. manutenzione linee elettriche) le operazioni di volo sono consentite nelle ZPS, e nelle ZSC con presenza di chirotteri, dall'alba al tramonto, con le seguenti condizioni:
	1. volo al di sopra dei 50 m AGL (<i>above ground level</i> = sul livello del suolo) in caso di ambienti aperti (ad es. praterie o specchi d'acqua), al di sopra dei 50 m dalla copertura vegetale in caso di ambienti non aperti (ad es. chiome degli alberi), fatte salve le manovre di decollo e atterraggio;
	2. deve essere assicurata una distanza di almeno 150 m (sia verticale che orizzontale) da qualsiasi parete rocciosa, anche in fase di decollo e atterraggio, nel periodo dal 1° gennaio al 31 luglio;
	3. nel caso di ispezione o manutenzione di infrastrutture, il sorvolo è consentito rigorosamente solo lungo l'infrastruttura oggetto dell'attività, con un <i>buffer</i> massimo di 50 m, consentito solo per le manovre strettamente necessarie al volo
	Ambito di Applicazione
	Tutte le ZPS (comprese le ZSC/ZPS); inoltre le ZSC IT6010002, IT6010004, IT6010005, IT6010006, IT6010008, IT6010012, IT6010013, IT6010017, IT6010028, IT6010029, IT6010034, IT6020012, IT6020017, IT6020018, IT6020021, IT6020022, IT6020023, IT6030001, IT6030003, IT6030004, IT6030008, IT6030014, IT6030028, IT6030036, IT6030041, IT6040001, IT6040005, IT6040006, IT6040012, IT6040013, IT6040014, IT6040016, IT6040017, IT6040022, IT6040026, IT6040027, IT6050005, IT6050006, IT6050015, IT6050020, IT6050022, IT6050026 nel cui Formulario standard sono elencate specie di Chirotteri
	Sono fatti salvi i divieti di sorvolo riportati nelle informazioni aeronautiche di AIP Italia (<i>Aeronautical Information Publication</i>) pubblicate dall'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV)
	Autorità competente e modalità espletamento Verifica di Corrispondenza (VC)
	Soggetto gestore del Sito Natura 2000
	Ottemperanza Condizioni d'obbligo:
	CO 83: È necessario allegare una cartografia in cui sia indicata la zona di volo e una descrizione del piano di volo in cui siano riportate informazioni sull'altezza minima di volo
	L'Autorità competente, per i siti riportati in Ambito di Applicazione, verifica che nel format di screening semplificato sia presente la cartografia e il piano di volo

	Qualora non sia possibile verificare le CO, dovrà essere richiesto al proponente di attivare idonea istanza di <i>screening</i> di valutazione di incidenza specifico Dell'esito della Verifica di Corrispondenza è dato conto nell'Atto autorizzativo finale, quando previsto
	Necessità di Informativa/rendicontazione in sede di Verifica di Corrispondenza (VC)
	Per i Siti Natura 2000 riportati in Ambito di Applicazione, qualora la VC sia delegata a un Ente diverso dal Soggetto gestore del Sito, l'esito della verifica è trasmesso per informazione al soggetto gestore

PARERE MOTIVATO CAT. 6.2

La categoria 6.2 riguarda attività di sorvolo da parte di aeromobili senza pilota a bordo (UAS - *Unmanned Aircraft System*, c.d. droni), con massa fino a 25 kg, per esercitazioni finalizzate a soccorso ed emergenza, pubblico servizio o pubblica necessità.

La categoria si applica a tutte le ZPS, comprese le ZSC/ZPS, e alle ZSC nel cui Formulario standard è riportata la presenza di specie di chirotteri in considerazione della circostanza che l'attività possa provocare una perturbazione ai chirotteri e a specie di uccelli.

I voli ricompresi nella categoria 6.2 sono per la gran parte intrinsecamente necessari per le attività cui sono finalizzati ma, nella misura in cui sono programmabili, possono essere sottoposti a regole che ne assicurino la compatibilità con la tutela delle specie di interesse unionale attraverso lo strumento delle CO.

La logica della categoria è quella di assoggettare a *Screening* semplificato mediante verifica di corrispondenza i sorvoli che avvengono nei contesti ambientalmente più sensibili introducendo modalità di svolgimento tese a minimizzare le potenziali criticità attraverso l'applicazione di una CO *ad hoc* specificatamente individuata per ridurre il disturbo ad un livello di non significatività e, dove applicabile, di mantenere tali attività al di fuori della procedura di incidenza (in applicazione delle LL.GG. VIncA) in tutti gli altri casi.

La CO 83 limita l'attività di volo alle ore diurne come misura a tutela dei chirotteri e assicura che l'aeromobile mantenga una distanza minima prefissata (fatte salve le manovre di decollo e atterraggio) dagli ambienti aperti, dalla copertura vegetale delle chiome arboree, da zone umide, da manufatti e da pareti rocciose, per queste ultime limitatamente al periodo da gennaio a luglio inclusi in cui ricade la stagione riproduttiva dell'avifauna legata all'ambiente rupicolo. Specificatamente per le attività di ispezione e manutenzione di infrastrutture (come le linee elettriche), la CO prevede che l'aeromobile mantenga una rotta di volo prossima all'infrastruttura.

Sono fatte salve le limitazioni riportate nelle informazioni aeronautiche di AIP Italia (*Aeronautical Information Publication*), pubblicate dall'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV), in applicazione del divieto di sorvolo nelle Aree naturali protette ai sensi della L. n. 394/1991 e delle misure di conservazione specifiche per singole tipologie di habitat caratterizzanti le ZPS contenute nella DGR n. 612/2011.

In conclusione si ritiene che le attività ricomprese nella categoria 6.2, nel rispetto delle Condizioni d'obbligo indicate, non possano generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative su habitat, habitat di specie e specie di interesse unionale la cui tutela costituisce obiettivo di conservazione dei Siti Natura 2000.

Sorvoli (Cat. 6)	Cat. 6.3 Sorvolo di aeromobili (non UAS) per motivi di pubblico servizio e pubblica necessità nelle ZPS e nelle ZSC con Chiroterri, con quota di volo al di sotto dei 500 m AGL (il volo sopra i 500 m AGL è al di fuori dell'ambito di applicazione della procedura di valutazione di incidenza)
	Condizioni d'obbligo da integrare nell'istanza e oggetto di VC
	CO 84 Per le operazioni con veicoli non UAS, nel caso di ispezione o manutenzione di infrastrutture, il sorvolo è consentito rigorosamente solo lungo l'infrastruttura oggetto dell'attività, con un <i>buffer</i> massimo di 50 m consentito solo per le manovre strettamente necessarie al volo
	Ambito di Applicazione
	Tutte le ZPS (comprese le ZSC/ZPS); inoltre le ZSC IT6010002, IT6010004, IT6010005, IT6010006, IT6010008, IT6010012, IT6010013, IT6010017, IT6010028, IT6010029, IT6010034, IT6020012, IT6020017, IT6020018, IT6020021, IT6020022, IT6020023, IT6030001, IT6030003, IT6030004, IT6030008, IT6030014, IT6030028, IT6030036, IT6030041, IT6040001, IT6040005, IT6040006, IT6040012, IT6040013, IT6040014, IT6040016, IT6040017, IT6040022, IT6040026, IT6040027, IT6050005, IT6050006, IT6050015, IT6050020, IT6050022, IT6050026 nel cui Formulario standard sono elencate specie di Chiroterri
	Autorità competente e modalità espletamento Verifica di Corrispondenza (VC)
	Soggetto gestore del Sito Natura 2000 <u>Ottemperanza Condizioni d'obbligo:</u> CO 84: È necessario allegare una cartografia in cui sia indicata la zona di volo e una descrizione del piano di volo in cui siano riportate informazioni sull'altezza minima di volo L'Autorità competente, per i siti riportati in Ambito di Applicazione, verifica che nel format di screening semplificato sia presente la cartografia e il piano di volo Qualora non sia possibile verificare la CO, dovrà essere richiesto al proponente di attivare idonea istanza di <i>screening</i> di valutazione di incidenza specifico Dell'esito della Verifica di Corrispondenza è dato conto nell'Atto autorizzativo finale, quando previsto
	Necessità di Informativa/rendicontazione in sede di Verifica di Corrispondenza (VC)
	Per i Siti Natura 2000 riportati in Ambito di Applicazione, qualora la VC sia delegata a un Ente diverso dal Soggetto gestore del Sito, l'esito della verifica è trasmesso per informazione al soggetto gestore

PARERE MOTIVATO CAT. 6.3

La categoria 6.3 riguarda attività di sorvolo da parte di aeromobili con pilota a bordo per finalità di pubblico servizio e necessità pubblica, come definiti (per i soggetti privati) dagli artt. 358 e 359 del Codice penale, e non ricomprende attività complesse e pianificabili, come ad esempio le esercitazioni

militari o le esercitazioni di soccorso, per le quali appare più opportuna la valutazione di *screening* specifico o appropriata.

La categoria si applica a tutte le ZPS, comprese le ZSC/ZPS, e alle ZSC nel cui Formulario standard è riportata la presenza di specie di chiropteri in considerazione della circostanza che l'utilizzo di questi apparecchi possa provocare una perturbazione ai chiropteri e a specie di uccelli.

I voli ricompresi nella categoria 6.3 sono per la gran parte intrinsecamente necessari per le attività cui sono finalizzati ma, nella misura in cui sono programmabili, possono essere sottoposti a regole che ne assicurino la compatibilità con la tutela delle specie di interesse unionale attraverso lo strumento delle CO.

La logica della categoria è quella di assoggettare a procedura di *screening* semplificato i sorvoli che avvengono nei contesti ambientalmente più sensibili introducendo modalità di svolgimento tese a minimizzare le potenziali criticità attraverso l'applicazione di una CO *ad hoc* specificatamente individuata per ridurre il disturbo ad un livello di non significatività e, dove applicabile, di mantenere tali attività al di fuori della procedura di incidenza (in applicazione delle LL.GG. VInCA) in tutti gli altri casi.

La CO 84 riguarda i voli con finalità di ispezione e manutenzione di infrastrutture (come le linee elettriche), per i quali prevede che l'aeromobile mantenga una rotta di volo prossima all'infrastruttura per limitare la potenziale perturbazione alla fauna, nella considerazione che i voli a quote superiori a 500 m agl (*above ground level* – sopra il livello del suolo) non abbiano incidenze significative sulla fauna.

Sono fatte salve le limitazioni riportate nelle informazioni aeronautiche di AIP Italia (*Aeronautical Information Publication*), pubblicate dall'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV), in applicazione del divieto di sorvolo nelle Aree naturali protette ai sensi della L. n. 394/1991 e delle misure di conservazione specifiche per singole tipologie di habitat caratterizzanti le ZPS contenute nella DGR n. 612/2011.

In conclusione si ritiene che le attività ricomprese nella categoria 6.3, nel rispetto della Condizione d'obbligo indicata, non possano generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative su habitat, habitat di specie e specie di interesse unionale la cui tutela costituisce obiettivo di conservazione dei Siti Natura 2000.

MODELLO B – Categorie 1, 2 e 3

Modello di attivazione della procedura di *Screening* semplificato – Verifica di corrispondenza (VC)
di proposte prevalutate
DPR 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.

Al Soggetto gestore del Sito Natura 2000¹
(o Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo
delegata)

oppure²

Alla Regione Lazio
Direzione regionale Programmazione economica,
fondi europei e patrimonio naturale
Area Protezione e Gestione della Biodiversità
vinca@pec.regione.lazio.it

OGGETTO: Istanza di Verifica di Corrispondenza (VC) di Progetti/Interventi/Attività già assoggettati positivamente a *screening* di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357 dell'8 settembre 1997 mediante prevalutazione regionale (categorie Cat. 1 - Interventi Urbanistico-Edilizi, Cat. 2 - Interventi su reti tecnologiche e infrastrutture viarie e ferroviarie e Cat. 3 - Installazione di impianti su strutture esistenti)

Progetto/Intervento/Attività “..... (riportare la denominazione)”, nel Comune di, località, foglio e particella

Descrizione della proposta:

.....
.....
.....

Il Progetto/Intervento/Attività ricade nelle tipologie di cui all'art. 6 del DPR n. 380/2001 (attività edilizia libera) oppure nelle tipologie di cui all'art. 6-bis del DPR n. 380/2001 (Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata - CILA)? ³	sì ☐	no ☐	in parte ☐
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

¹ L'elenco dei Siti Natura 2000 dotati di Soggetto gestore è disponibile nella sezione “Allegati” del portale Internet regionale dedicato alla procedura di valutazione di incidenza (file “Tabella soggetti gestori”)

² Se l'intervento interessa Siti Natura 2000 di cui il Soggetto gestore è la Direzione regionale competente oppure ricade in Aree protette nazionali (Parchi nazionali e Riserve naturali statali) l'istanza va trasmessa alla Direzione regionale Programmazione economica, fondi europei e patrimonio naturale (vinca@pec.regione.lazio.it)

³ Per interventi o attività prevalutati ricadenti nelle tipologie di cui all'art. 6 e 6-bis del DPR 380/2001 la presentazione del Modello B al Soggetto gestore del Sito Natura 2000 ha valore di comunicazione (Allegato A, par. 2.3.2 della DGR n. 938/2022 - Linee guida regionali per la valutazione di incidenza). Come specificato nella Determinazione n. GI6256/2021, il Soggetto gestore si esprime in caso di esito negativo della verifica entro un termine di 15 giorni (oltre tale termine la proposta si considera assentita)

Il sottoscritto (*generalità del proponente*), in qualità di proprietario/legale rappresentante (*nel caso di Ente o Società*) residente/con sede legale (*nel caso di Ente o Società*)(*indicare indirizzo, Comune, Prov., CAP, indirizzo PEC*)

richiede sul Progetto/Intervento/Attività indicato in oggetto

di attivare la procedura di Verifica di Corrispondenza (VC) a seguito di preavalutazione, di cui alle linee guida regionali in recepimento delle Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza (VIncA), in quanto l'intervento interessa la ZSC/ZPS codice, denominata "..... (*denominazione della ZSC/ZPS*)".

A tal fine il sottoscritto dichiara che la proposta presentata rientra in una o più delle seguenti Categorie prevalutate elencate nell'Allegato della Determinazione n. G16256 del 23/12/2021:

Interventi Urbanistico-Edilizi (Cat. I)	
	☐ Cat. I.1 - Interventi edilizi di qualsiasi natura realizzati nelle zone A (centri storici) e nelle zone B (di completamento) di cui all'art.2 del DM LL. PP. 2 aprile 1968, n. 1444 e s.m.i.
	☐ Cat. I.2 - Interventi edilizi di opere interne, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio esistente legittimamente autorizzato (compresa la demolizione e ricostruzione) che non comporti aumento di volumetria e superficie né variazione dell'area di sedime. Non si applica a strutture isolate, quali rifugi, vecchi stazzi o bivacchi escursionistici
	☐ Cat. I.3 - Altri interventi edilizi di cui all'art. 3, comma I, lett. a), b), c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001)"
	☐ Cat. I.4 - Altri interventi edilizi e realizzazione di opere pertinenziali a edifici esistenti (tettoie, annessi, box, verande), in assenza di consumo permanente di habitat naturali a) nuova realizzazione di gazebo e tettoie di massimo 20 mq, in legno o metallo e copertura in materiali leggeri (tela, plastica), senza fondamenta o platee in cemento, aperti sui lati e che non necessitino di nuova viabilità di accesso, a condizione che siano inseriti nelle pertinenze di fabbricati esistenti legittimamente autorizzati; b) nuova realizzazione di strutture quali tettoie e pergolati, contigue a manufatti esistenti, che non sviluppino cubatura; c) depositi per acqua o gas di massimo 15 mc per utenze domestiche o agricole, anche interrati, e posa delle relative brevi condotte di allacciamento; d) interventi sul patrimonio edilizio esistente con aumento di superficie e/o volume massimo del 20% senza ulteriore occupazione di suolo naturale; e) varianti non sostanziali su progetti relativi a interventi edilizi sui quali c'è stato in precedenza un parere favorevole di valutazione di incidenza, che non comportano un aggiuntivo consumo di suolo naturale

	☐ Cat.1.5 - Interventi di adeguamento tecnologico resi obbligatori dalle normative vigenti in materia di sicurezza, abbattimento di barriere architettoniche
	☐ Cat.1.6 - Interventi edilizi di ristrutturazione e ricostruzione post sisma degli immobili (legittimamente autorizzati) distrutti e/o danneggiati che non comportino un aumento della volumetria e della superficie né variazione dell'area originale di sedime, ricompresi nei territori di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma 2016 n. 19 del 07/04/2017 e s.m.i.
Interventi su reti tecnologiche e infrastrutture viarie e ferroviarie (Cat. 2)	
	☐ Cat.2.1 - Manutenzione ordinaria della rete idrica, fognaria, elettrica, telefonica, stradale, ferroviaria, gasdotti e oleodotti e interventi straordinari di ripristino sulle reti suddette, a seguito di guasti o anomalie che comportino danni o disagi per le utenze e/o l'ambiente
	☐ Cat. 2.2 - Realizzazione di infrastrutture lineari interrato che interessano, sia in fase di esercizio che di cantiere, esclusivamente il sedime stradale esistente
	☐ Cat. 2.3 - Realizzazione e manutenzione di opere di allacciamento alle reti tecnologiche di utenze domestiche
	☐ Cat. 2.4 - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'armamento ferroviario in attività e delle aree e opere ad esso connesse
	☐ Cat. 2.5 - Manutenzione ordinaria della rete sentieristica esistente, senza ampliamento o variazioni dei tracciati e/o la realizzazione di opere di regimazione idraulica e messa in sicurezza dei versanti. Non si applica su tracciati carrabili
	☐ Cat. 2.6 - Realizzazione e manutenzione di opere di regimazione idraulica di strade e ferrovie, nelle strette adiacenze delle infrastrutture (max 4 metri)
	☐ Cat. 2.7 - Messa in opera e manutenzione di barriere stradali e ferroviarie protettive, di segnaletica stradale e ferroviaria, sia verticale che orizzontale, e degli impianti di illuminazione su sedimi esistenti o nelle loro strette adiacenze (4 metri)
Installazione di impianti su strutture esistenti (Cat. 3)	
	☐ Cat. 3.1 - Realizzazione di impianti fotovoltaici e solare-termici posti su manufatti, civili abitazioni o altre strutture preesistenti per interventi ricadenti nei seguenti siti: IT6030005, IT6030043, IT6040019 e IT6040043
	☐ Cat. 3.2 - Installazione e sostituzione di ripetitori, parabole, antenne e altri elementi su tralicci già esistenti

Il sottoscritto dichiara che per la/le Categoria/e prevalutata/e Cat. (inserire il codice)... sono state integrate nella proposta le sottoelencate Condizioni d'Obbligo (CO) relative alla Categoria medesima⁴ e che la loro attuazione è garantita nel seguente modo:

CO (inserire numero)	
Modalità di attuazione della CO all'interno della proposta:	
CO (inserire numero)	
Modalità di attuazione della CO all'interno della proposta:	
CO (inserire numero)	
Modalità di attuazione della CO all'interno della proposta:	
CO (inserire numero)	
Modalità di attuazione della CO all'interno della proposta:	
(se necessario aggiungere righe)	

Si allega la documentazione progettuale (riportare l'elenco degli elaborati progettuali):

Per eventuali comunicazioni contattare (nome, cognome, telefono, email) in qualità di...

I dati forniti ai fini dell'istruttoria di procedura di valutazione d'incidenza del progetto/Intervento/Attività in oggetto saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Data _____

Il richiedente

⁴ Le condizioni d'obbligo da inserire sono quelle indicate nelle tabelle relative a ciascuna categoria prevalutata contenute nella determinazione n. G16256 del 23/12/2021 di approvazione delle stesse, reperibile nel portale Internet regionale dedicato alla procedura di valutazione di incidenza

MODELLO BI – Categorie 4, 5 e 6

Modello di attivazione della procedura di *Screening* semplificato – Verifica di corrispondenza (VC)
di proposte prevalutate
DPR 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.

Al Soggetto gestore del Sito Natura 2000¹
(o Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo
delegata)

oppure²

Alla Regione Lazio
Direzione regionale Programmazione economica,
fondi europei e patrimonio naturale
Area Protezione e Gestione della Biodiversità
vinca@pec.regione.lazio.it

OGGETTO: Istanza di Verifica di Corrispondenza (VC) di Progetti/Interventi/Attività già assoggettati positivamente a *screening* di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357 dell'8 settembre 1997 mediante prevalutazione regionale (categorie Cat. 4 - Interventi forestali, Cat. 5 - Interventi agricoli e Cat. 6 - Sorvoli)

Progetto/Intervento/Attività “..... (riportare la denominazione)", nel Comune di, località, foglio e particella

Descrizione della proposta:

.....
.....
.....

Il sottoscritto (generalità del proponente), in qualità di proprietario/legale rappresentante (nel caso di Ente o Società) residente/con sede legale (nel caso di Ente o Società)(indicare indirizzo, Comune, Prov., CAP, indirizzo PEC)

richiede sul Progetto/Intervento/Attività indicato in oggetto

di attivare la procedura di Verifica di Corrispondenza (VC) a seguito di prevalutazione, di cui alle linee guida regionali in recepimento delle Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza (VInCA), in quanto l'intervento interessa la ZSC/ZPS codice, denominata “..... (denominazione della ZSC/ZPS)”.

¹ L'elenco dei Siti Natura 2000 dotati di Soggetto gestore è disponibile nella sezione “Allegati” del portale Internet regionale dedicato alla procedura di valutazione di incidenza (file “Tabella soggetti gestori”)

² Se l'intervento interessa Siti Natura 2000 di cui il Soggetto gestore è la Direzione regionale competente oppure ricade in Aree protette nazionali (Parchi nazionali e Riserve naturali statali) l'istanza va trasmessa alla Direzione regionale Programmazione economica, fondi europei e patrimonio naturale (vinca@pec.regione.lazio.it)

A tal fine il sottoscritto dichiara che la proposta presentata rientra in una o più delle seguenti categorie prevalutate:

Interventi forestali (Cat. 4)	
	☐ Cat.4.1.1 - Utilizzazione forestale di boschi cedui, non di età elevata, di superficie massima di 3 ettari per stagione silvana, anche su lotti disgiunti
	☐ Cat.4.1.2 - Interventi di taglio di singole piante (fino ad un massimo di 3) per motivi di stabilità, sicurezza pubblica e fitosanitari
	☐ Cat.4.2 - Interventi di conversione di ceduo semplice matricinato non di età elevata in ceduo composto (art. 43 del RR 7/2005) fino a 10 ha nelle ZPS
	☐ Cat.4.3 - Interventi selvicolturali fino a 0,5 ha nelle ZSC (anche ricadenti in ZPS)
	☐ Cat.4.4 - Interventi di conversione di castagneti cedui in castagneti da frutto (fino a 5.000 mq all'anno, fino a un massimo di 3 ha in 6 anni) nelle ZPS, nelle ZSC/ZPS e nelle ZSC non identificate per l'habitat 9260 "Foreste di <i>Castanea sativa</i> "
	☐ Cat.4.5 - Diradamenti e avviamenti a fustaia fino a 10 ha con prelievo massimo del 20% nelle ZPS
	☐ Cat.4.6 - Diradamenti e sfolli nei castagneti cedui
	☐ Cat. 4.7 - Diradamenti di conifere
Interventi agricoli (Cat. 5)	
	☐ Cat. 5.1 - Interventi di decespugliamento in ZPS, effettuati con taglio al colletto senza estirpazione di apparati radicali e manomissioni del suolo, su aree destinate a pascolo a partire da 2.000 mq e fino al 5% della superficie a pascolo disponibile per anno, da svolgersi al di fuori del periodo dal 15 marzo al 15 luglio
	☐ Cat. 5.2³ - Realizzazione (fino ad un volume massimo di 50 mc per ettaro di SAU o sua frazione, nel limite di 3.000 mc/azienda) e/o ripristino, senza aumento di superficie e volume, di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo ai sensi della L. n. 68/2023
Sorvoli (Cat. 6)	
	☐ Cat. 6.1 - Sorvolo di droni ad uso commerciale/scientifico nelle ZPS e nelle ZSC con presenza di Chirotteri
	☐ Cat. 6.2 - Sorvolo di droni per motivi di esercitazioni finalizzate a soccorso ed emergenza, di pubblico servizio e pubblica necessità in tutte le ZPS e nelle ZSC con presenza di Chirotteri
	☐ Cat. 6.3 - Sorvolo di aeromobili (non UAS) per motivi di pubblico servizio e pubblica necessità nelle ZPS e nelle ZSC con Chirotteri, con quota di volo al di sotto dei 500 m AGL

³ Per interventi prevalutati ricadenti nelle tipologie di cui all'art. 6 del DPR 380/2001 (edilizia libera), la presentazione del Modello B1 al Soggetto gestore del Sito Natura 2000 ha valore di comunicazione (Allegato A, par. 2.3.2 della DGR n. 938/2022 - Linee guida regionali per la valutazione di incidenza). Il Soggetto gestore si esprime in caso di esito negativo della verifica entro un termine di 15 giorni (oltre tale termine la proposta si considera assentita)

Il sottoscritto dichiara che per la/le Categoria/e prevalutata/e Cat. (inserire il codice)... sono state integrate nella proposta le sottoelencate Condizioni d'Obbligo (CO) relative alla Categoria medesima⁴ e che la loro attuazione è garantita nel seguente modo:

CO (inserire numero)	
Modalità di attuazione della CO all'interno della proposta:	
CO (inserire numero)	
Modalità di attuazione della CO all'interno della proposta:	
CO (inserire numero)	
Modalità di attuazione della CO all'interno della proposta:	
CO (inserire numero)	
Modalità di attuazione della CO all'interno della proposta:	
(se necessario aggiungere righe)	

Si allega la documentazione progettuale (riportare l'elenco degli elaborati progettuali)

Si dichiara di aver presentato nell'ultimo anno per la medesima Categoria le seguenti istanze⁵:

- ☐ (in caso affermativo specificare)
- ☐ nessuna

Per eventuali comunicazioni contattare (nome, cognome, telefono, email) in qualità di...

I dati forniti ai fini dell'istruttoria di procedura di valutazione d'incidenza del progetto/Intervento/Attività in oggetto saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Data _____

Il richiedente

⁴ Le Condizioni d'obbligo da inserire sono quelle indicate nelle tabelle relative a ciascuna categoria prevalutata (Allegato 3 della determinazione di approvazione del presente modello)

⁵ Questa informazione viene utilizzata per stabilire se la proposta ricade entro il limite dimensionale previsto da diverse categorie